

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) Roma

Anno 136° — Numero 12

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 marzo 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 86. Sentenza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento collettivo di lavoratori assunti a seguito di collocamento obbligatorio - Percentuali ammesse - Mancato rispetto - Ammissibilità - Riferimento all'interpretazione della Corte di cassazione - Razionalità del sistema di garanzie predisposte dalla legge - Non fondatezza.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 9, ultimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 5, secondo comma, e 24, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38)

Pag. 11

N. 87. Sentenza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione di reversibilità - Condizionamento alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente - Titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non surrogabile da convenzione privata - Non fondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., art. 3)

14

N. 88. Sentenza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici veterinari iscritti all'albo professionale - Svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo - Forma di previdenza obbligatoria - Opzione per la cancellazione dall'E.N.P.A.V.

Ripristino con effetto retroattivo dell'obbligo di iscrizione - Effetti sull'obbligo di versamento dei contributi previdenziali anche per i periodi pregressi - Insussistenza di contraddittorietà tra la dichiarata finalità interpretativa della norma di interpretazione autentica e la sua reale natura innovativa - Ragionevolezza - Insussistenza di disparità di trattamento nei confronti di altre categorie professionali nonché nel caso della doppia iscrizione - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 25, secondo comma, 36, 38, 53, 101, 102 e 104)

16

N. 89. Sentenza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Associazioni sindacali - Attività illecite - Trattamento sanzionatorio penale - Repressione della condotta antisindacale - Legittimazione attiva esclusivamente riservata agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali - Difetto di rilevanza - Estraneità al *thema decidendum* della norma incriminatrice citata - Carenza di motivazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 54/1974 e 334/1988) - Manifesta inammissibilità - Non fondatezza.

(C.P., art. 271; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 23, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma)

25

N. 90. Ordinanza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale Persona affetta da HIV Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione - Analoga questione già dichiarata non fondata (v. sentenza n. 70/1994) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, come inserito dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222).

(Cost., art. 3)

Pag. 28

91. Ordinanza 8-17 marzo 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso - Contenzioso tributario - Inapplicabilità nel procedimento tributario del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 del c.p.c. Differimento della data unica di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali Difetto di rilevanza Inammissibilità.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72, secondo comma, ultimo inciso).

(Cost., art. 76)

29

92. Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.LOR - Esclusione della deduzione delle perdite di esercizio - Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

31

93. Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia Abusivismo - Obbligo del giudice di ordinare con la sentenza di condanna la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, ottavo comma - Intervenuta estinzione del reato - Esigenza di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[D.-L. 27 giugno 1985, n. 312; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* cpv., (*rectius*: art. 1-*sexies*, secondo comma)]

32

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

140. Ordinanza della Corte di cassazione del 25 gennaio 1995.

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti civili - Attivazione degli stessi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione - Ritenuta depenalizzazione - Lamentata irragionevolezza in riferimento al sistema di sanatoria e per l'ambito di applicazione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi ma punite con maggior severità.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 35

n. 141. Ordinanza del pretore di Busto Arsizio del 7 gennaio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattività della norma impugnata - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 36

n. 142. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nicosia del 17 gennaio 1995.

Processo penale - Infermità mentale sopravvenuta dell'imputato - Impedimento a partecipare coscientemente al procedimento - Conseguente obbligatoria sospensione *sine die* del processo - Ingiustificata disparità di trattamento per mancata possibilità per il curatore speciale di rappresentarlo processualmente - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Infermità mentale sopravvenuta dell'imputato - Sospensione del procedimento - Reiterazione a cadenza semestrale dell'accertamento peritale - Asserita violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112)

39

n. 143. Ordinanza del pretore di Gela del 6 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79)

41

n. 144. Ordinanza del pretore di Gela del 19 gennaio 1995.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con legge approvata a maggioranza semplice - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, e 79)

44

N. 145. Ordinanza del pretore di Geia del 19 gennaio 1995.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con legge approvata a maggioranza semplice - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di eguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, e 79)

Pag. 47

N. 146. Ordinanza della pretura di Roma sezione distaccata di Bracciano del 27 gennaio 1995.

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Possibilità di beneficiare di detto istituto di clemenza anche per coloro che abbiano usufruito del condono del 1985; per coloro che abbiano costruito in aree paesaggisticamente vincolate, anche se a condizione di ottenere parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo, nonché per coloro i cui immobili siano stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, purché non destinati ad attività di pubblica utilità e salvi eventuali diritti di terzi sugli immobili stessi - Irrazionalità - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza per la concessione dell'amnistia - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - sottrazione agli enti pubblici del controllo del territorio - Violazione delle autonomie locali - Mancata tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione - Mancata osservanza del principio che l'iniziativa economica privata non sia in contrasto con l'utilità sociale, la libertà e la dignità umana - Violazione del diritto di proprietà dei comuni - Richiamo alla sentenza n. 369/1988.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 725, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47 capo quarto e capo quinto).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 117, 118, 119 e 128)

» 49

N. 147. Ordinanza del pretore di San Giorgio Jonico del 13 gennaio 1995.

Lavoro (collocamento al) - Obbligo di assunzione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio per il tramite dell'ufficio di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto non tiene conto delle decisioni dell'imprenditore circa l'entità della sua azienda e delle disponibilità economiche a far fronte all'onere che deriva dalle nuove obbligatorie assunzioni - Irragionevole eguale trattamento dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per il quale l'adempimento dell'obbligo in questione è subordinato all'ipotesi di vacanze nell'organico - Violazione del principio della libertà dell'iniziativa economica privata, nonché della garanzia previdenziale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11).

(Cost., artt. 3, 38 e 41)

» 60

N. 148. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 10 giugno 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.P.S. - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di anzianità - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di anzianità - Limitazione al 30 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lettere a) e b); 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

Pag. 61

N. 149. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 13 ottobre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

63

N. 150. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 27 ottobre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

Pag. 68

151. Ordinanza del tribunale regionale del Veneto del 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

71

152. Ordinanza della Corte di cassazione del 6 maggio 1994.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di prova testimoniale - Rogatoria all'estero (nella specie: in Francia) - Presenza del difensore dell'imputato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 536/1990 (recte: n. 436/1990).

(Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2).

(Cost., art. 24)

73

153. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Alessandria del 28 febbraio 1991

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti alla difesa in giudizio e alla tutela giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109 del 1967, 99/1968, 200/1976, 42/1980, 96 e 151 del 1982.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, e 113)

76

n. 154. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Alessandria del 20 giugno 1991

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti al lavoro, alla tutela giurisdizionale e alla difesa in giudizio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109 del 1967, 99/1968, 200/1976, 42/1980, 96 e 151 del 1982.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, e 113)

Pag. 79

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 86

Sentenza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamento collettivo di lavoratori assunti a seguito di collocamento obbligatorio - Percentuali ammesse - Mancato rispetto - Ammissibilità - Riferimento all'interpretazione della Corte di cassazione - Razionalità del sistema di garanzie predisposte dalla legge - Non fondatezza.

(D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 9, ultimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79; legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 5, secondo comma, e 24, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge del 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1994 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la Co.e.stra S.p.a. e Lenti Alessio, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della Co.e.stra S.p.a. e di Lenti Alessio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Lenti Alessio e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza del 15-20 settembre 1993, il pretore di Firenze, su domanda di Alessio Lenti assunto dalla Co.e.stra. S.p.a. a seguito di avviamento obbligatorio e successivamente licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento stesso, ritenendo che il coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge del 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vieti il licenziamento collettivo dei lavoratori assunti a seguito di collocamento obbligatorio in numero tale che, nonostante il rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, all'interno dei licenziandi, le medesime non venissero mantenute nell'ambito dei lavoratori occupati all'esito del licenziamento.

2. — In sede di appello, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 19 maggio 1994, — muovendo da un'interpretazione dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, ritenuta diritto vivente, diversa da quella data dal giudice di primo grado — ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dei citati articoli, in quanto:

a) consentirebbe al datore di lavoro di licenziare un numero indefinito di lavoratori assunti con avviamento obbligatorio, salvo poi l'obbligo di riassumerne altri, privando così di effettività il sistema del collocamento obbligatorio;

b) apparirebbe irrazionale, attesa l'applicabilità del disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, ai licenziamenti collettivi anche al di fuori dei presupposti di cui al primo comma, del medesimo articolo, operata dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991;

c) discriminerebbe i lavoratori assunti con avviamento obbligatorio licenziati a seguito di licenziamento collettivo rispetto ai lavoratori ordinari, non applicandosi nei loro confronti la precedenza nella riassunzione di cui all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

— Si è costituita in giudizio l'appellante società Co.e.stra., assumendo la conformità a Costituzione del coordinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983, e 5, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, interpretato nel senso di imporre il rispetto della proporzione di cui alla citata legge n. 482 del 1968 esclusivamente nell'ambito dei licenziandi e non anche nell'ambito del personale residuo.

Ha osservato altresì che il rispetto delle proporzioni predette in relazione ai lavoratori occupati è disciplinato compiutamente dalla legge n. 482 del 1968, la cui corretta applicazione comporta come naturale conseguenza il mantenimento di tale proporzione anche in seguito a licenziamento collettivo effettuato nel rispetto della medesima proporzione fra i licenziandi.

4. — Si è costituito l'appellato Alessio Lenti, rilevando che l'interpretazione, qualificata come diritto vivente, del predetto art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, è ormai superata dal disposto dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991 che, riferendosi al solo secondo comma del citato art. 9 e non anche al primo, impone il rispetto delle proporzioni di cui alla legge n. 482 del 1968 a tutti i datori di lavoro.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, prospettando preliminarmente due profili di inammissibilità della questione, sia per carenza di motivazione circa il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, sia per la possibilità di interpretare la norma stessa in maniera ritenuta conforme alla Costituzione.

6. — Nelle memorie e alla udienza pubblica le parti hanno svolto le argomentazioni enunciate, confermando le conclusioni precisate nei rispettivi scritti difensivi.

Considerato in diritto

1. — La questione che viene all'esame della Corte è se sia conforme agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione il coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui consente il licenziamento collettivo di lavoratori assunti a seguito di collocamento obbligatorio in misura tale che, nonostante il rispetto delle percentuali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, all'interno dei licenziandi, le medesime percentuali non siano rispettate in relazione al numero di lavoratori occupati all'esito del licenziamento.

2. — Il giudice rimettente solleva la questione concisamente e in modo indistinto quanto ai tre parametri di riferimento, sovrapponendo profili di interpretazione delle norme a profili di incostituzionalità delle stesse: tant'è che l'Avvocatura dello Stato chiede preliminarmente una pronuncia di inammissibilità per carenza di motivazione o quanto meno perché il giudice *a quo* avrebbe potuto risolvere in via interpretativa i dubbi prospettati.

La Corte ritiene che queste eccezioni debbano essere superate sia in quanto il giudice *a quo* dichiara di attenersi al «consolidato orientamento» della Corte di Cassazione «da assumersi come diritto vivente», sia perché sembra

enucleabile dall'ordinanza di rimessione la censura di incostituzionalità delle disposizioni così interpretate con riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione sotto un triplice profilo:

a) in quanto la possibilità per il datore di lavoro di «licenziare un numero illimitato di invalidi assunti con avviamento obbligatorio, ed anche la loro totalità, salvo poi l'obbligo di riassumerne dei nuovi, priverebbe di ogni effettività il sistema obbligatorio»;

b) «nel momento in cui l'art. 24 della legge n. 223 del 1991 rende applicabile ai licenziamenti collettivi la norma di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, al di fuori dei presupposti di cui al primo comma del medesimo articolo, l'interpretazione riferita diventerebbe irrazionale, in quanto verrebbe meno la giustificazione che in origine la sorreggeva»;

c) mentre i lavoratori ordinari «hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno (art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949), ciò non è possibile per i lavoratori assunti con avviamento obbligatorio».

3. — La questione è infondata.

Occorre partire dalla interpretazione data dalla Corte di Cassazione al sistema normativo cui fa riferimento il giudice rimettente. Considerata anzitutto la distinzione del momento genetico del rapporto di lavoro da quello della sua cessazione, il legislatore ha predisposto per alcune categorie protette di lavoratori due distinti procedimenti e discipline. La legge n. 482 del 1968 detta una regolamentazione speciale per quanto attiene alla fase costitutiva del rapporto, stabilendo anche (art. 10) che agli «assunti al lavoro» in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo», ivi compresa la disciplina comune dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale.

In relazione a questo secondo momento, quello della cessazione del rapporto, il legislatore è intervenuto con un'altra norma speciale — proprio per evitare quanto temuto dal giudice *a quo*, e cioè che il datore di lavoro possa licenziare un numero illimitato di invalidi — stabilendo (art. 9 della legge n. 79 del 1983) che questo numero «non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482».

Per la Corte di Cassazione, tale rinvio si riferisce alle percentuali del numero dei lavoratori da includere nel licenziamento collettivo e non opera come strumento per ristabilire l'equilibrio del personale che residua all'esito del licenziamento. E ciò, sia per i limiti della portata letterale della norma, sia perché non sarebbe logicamente possibile far carico alla norma medesima di una finalità (in ordine all'equilibrio degli assunti) che non è propria della disciplina relativa alla fase terminale del rapporto.

4. — Quello che occorre valutare in questa sede è se la norma così come interpretata sia costituzionalmente illegittima.

Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, la censura di incostituzionalità può così sintetizzarsi: non essendo stato condizionato il licenziamento collettivo alla proporzione tra lavoratori ordinari e lavoratori invalidi anche nell'ambito del personale residuo all'esito del licenziamento, la norma pregiudicherebbe la tutela degli invalidi (costituzionalmente garantita) e violerebbe i principi di ragionevolezza ed eguaglianza.

Per dimostrare l'infondatezza di tale questione, è sufficiente osservare che, se il licenziamento collettivo viene operato nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 79 del 1983, l'eventuale squilibrio tra le due categorie di lavoratori riscontrabile nel personale residuo non deriva dalla norma relativa al regolare licenziamento, e nemmeno dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ma da situazioni contingenti, oppure da precedenti inadempienze a detta disciplina: situazioni e violazioni che possono essere eventualmente regolarizzate applicando lo specifico procedimento proprio delle assunzioni, che tiene anche conto delle esigenze produttive e organizzative dei vari settori dell'impresa.

5. — Anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, la razionalità del sistema delle assunzioni obbligatorie appare rafforzata e non pregiudicata dal limite numerico del licenziamento di questi lavoratori, e la estensione di detto limite al caso di legittima riduzione del personale (legge n. 223 del 1991) costituisce un ulteriore sviluppo della garanzia precedentemente prevista dalla legge n. 79 del 1983 solo per le imprese in crisi.

Né si ravvisa la violazione degli invocati parametri costituzionali per il fatto che la legge non consente la interdipendenza dei procedimenti delle due distinte discipline, non apparendo ragionevole utilizzare lo strumento legislativo previsto per i licenziamenti in funzione compensativa per risanare una eventuale precedente situazione che ha specifici mezzi normativi per essere regolarizzata. La riprova dell'esattezza di questa conclusione è nel dovere per il

datore di lavoro di rispettare le percentuali dei licenziandi anche nell'opposta ipotesi in cui per vari motivi si fosse determinata una anteriore situazione occupazionale di esubero di personale "invalido" rispetto alle percentuali di assunzioni obbligatorie.

6. — Non è infine sufficiente invocare isolatamente la tutela derivante dall'art. 4 della Costituzione, dal momento che il diritto al lavoro risulta assicurato dalle norme limitative del potere di recesso del datore di lavoro (sentenza n. 130 del 1984): disciplina che garantisce uguaglianza di trattamento (anche in relazione al licenziamento) per tutti i lavoratori.

Da questa uguaglianza di disciplina discende l'infondatezza della censura di disparità di trattamento fra lavoratori assunti con procedimento ordinario e quelli con collocamento obbligatorio ai fini della preferenza nella riassunzione entro un anno dal licenziamento (art. 15, sesto comma, della legge n. 264 del 1949), dal momento che, come si è sopra ricordato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 482 del 1968 «a coloro che sono assunti in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0345

N. 87

Sentenza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Pensione di reversibilità - Condizionamento alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente - Titolarietà dell'assegno giudizialmente riconosciuta non surrogabile da convenzione privata - Non fondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma, novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436 (Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Nata Ida Angela e l'I.N.P.S. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Ida Angela Nata contro l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di reversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, «nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di reversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente».

La norma denunciata è ritenuta contrastante col principio di ragionevolezza perché esclude, senza giustificato motivo, il riconoscimento del beneficio nell'ipotesi in cui la prestazione dell'assegno sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima della sentenza di divorzio.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata alla stregua della valutazione della nuova disciplina dell'art. 9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica l'I.N.P.S. osserva che la questione è mal posta, perché presuppone l'equiparabilità tra sentenza e convenzione, mentre solo la prima, non la seconda, può fare stato nei confronti dell'Istituto, che è terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi.

Considerato in diritto

1. — La Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, «nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di reversibilità alla titolarità di assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5, e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzionalmente».

2. — La questione non è fondata.

Secondo l'art. 9 della legge sul divorzio, nel nuovo testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto dell'ex coniuge superstite alla pensione di reversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all'assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. In tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata, perché solo il giudice, non l'autonomia privata, ha il potere di accertare i presupposti, attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che giustificano, nei rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della pensione di reversibilità, della funzione di sostentamento del coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n. 777/1988).

Un diritto per il cui esercizio la legge predispone lo strumento del processo — quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe condizioni, di ottenere l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della legge n. 898 — ammette l'alternativa dell'attuazione mediante un atto di autonomia privata solo con efficacia circoscritta ai rapporti tra le parti, mentre nessuna rilevanza la convenzione privata può avere nei confronti dell'I.N.P.S. (terzo) ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di reversibilità prevista dall'art. 9.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), novellato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0346

N. 88

Sentenza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Medici veterinari iscritti all'albo professionale - Svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo - Forma di previdenza obbligatoria - Opzione per la cancellazione dall'E.N.P.A.V. - Ripristino con effetto retroattivo dell'obbligo di iscrizione - Effetti sull'obbligo di versamento dei contributi previdenziali anche per i periodi pregressi - Insussistenza di contraddittorietà tra la dichiarata finalità interpretativa della norma di interpretazione autentica e la sua reale natura innovativa - Ragionevolezza - Insussistenza di disparità di trattamento nei confronti di altre categorie professionali nonché nel caso della doppia iscrizione - Non fondatezza.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 25, secondo comma, 36, 38, 53, 101, 102 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse il 16 aprile 1994 dal pretore di Perugia, il 17 marzo 1994 dal pretore di Vasto, l'11 maggio 1994 dal pretore di Bassano del Grappa, il 18 maggio 1994 dal pretore di Udine. il

3 giugno 1994 dal pretore di Rovigo, il 25 maggio 1994 dal pretore di Gela, il 16 giugno 1994 e il 22 giugno 1994 dal pretore di Asti, il 18 luglio 1994 dal pretore di Camerino, il 19 luglio 1994 dal pretore di Campobasso, il 29 luglio 1994 dal pretore di Prato, il 18 agosto 1994 dal pretore di Perugia, il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna, il 4 agosto 1994 dal pretore di Piacenza, il 5 settembre 1994 dal pretore di Ascoli Piceno, il 12 ottobre 1994 dal pretore di Como ed il 20 agosto 1994 dal pretore di Bologna rispettivamente iscritte ai nn. 358, 385, 406, 435, 494, 495, 515, 546, 547, 568, 597, 612, 639, 662, 674, 690, 718 e 721 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 27, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 47, 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Dominici Sergio ed altri, di Bizzotto Franco ed altro, di Fazzini Uberto ed altri e dell'E.N.P.A.V. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Antonio Bagianti e Antonio Funari per Dominici Sergio ed altri, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per Bizzotto Franco ed altro, Michele Miscione per Fazzini Uberto ed altri, Giuseppe Abbamonte e Paolo De Camelis per l'E.N.P.A.V. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 16 aprile 1994 il pretore di Perugia — nel corso di un giudizio promosso da Dominici Sergio ed altri medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537 per sospetta violazione degli artt. 38, 101, 102, 104 della Costituzione; questione ritenuta rilevante dovendo farsi applicazione della disposizione censurata al fine di stabilire se in capo ai ricorrenti sussista, o meno, l'obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli anni 1991-1993.

Premette il giudice rimettente che in base alla legge 18 agosto 1962, n. 1357 (art. 2, comma 2) l'iscrizione all'E.N.P.A.V. era obbligatoria per tutti i veterinari (di età inferiore agli anni 65) iscritti negli albi professionali anche se svolgenti esclusivamente attività di lavoro dipendente. Successivamente con la legge n. 136/1991 cit. (di riforma dell'E.N.P.A.V.) è stato invece introdotto il contrario principio per cui l'iscritto all'albo professionale, che svolga esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, ha la facoltà di iscriversi, o meno, all'E.N.P.A.V. (artt. 24, commi 2 e 3, e 32); contestualmente è stato previsto in generale un contributo minimo soggettivo più elevato (art. 11), mentre gli iscritti all'albo e non all'E.N.P.A.V. sono tenuti a versare soltanto un contributo di solidarietà (art. 11, comma 4).

Nella specie — prosegue il giudice rimettente — i ricorrenti hanno esercitato la facoltà di rinuncia all'iscrizione all'E.N.P.A.V., ma a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma, con l'art. 11 (punto 26) della legge finanziaria per l'anno 1994 (legge n. 537/1993) è stata introdotta una norma che — nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione contributiva nei confronti dei veterinari che avevano esercitato l'opzione e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/91 cit. — ha ripristinato a carico di questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. disponendo altresì la nullità di diritto dei relativi provvedimenti di cancellazione, ed il pagamento dei contributi frattanto maturati.

Le censure di incostituzionalità investono sotto vari profili la norma impugnata.

Innanzitutto secondo il giudice rimettente non è possibile dare all'art. 11, comma 26, un'interpretazione diversa da quella seguita in sede amministrativa dell'E.N.P.A.V., non potendo ritenersi che essa disponga solo per il futuro, ovvero che operi limitatamente ai veterinari che si trovino in condizioni comunque diverse da quella di chi, svolgendo attività di lavoro dipendente, ha provveduto a cancellarsi dall'E.N.P.A.V. Quindi emerge il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26 (ad onta della autoqualificazione formale), finalizzato a produrre l'effetto retroattivo di una disciplina sostanzialmente innovativa. Ciò comporta un difetto di razionalità, e quindi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nel senso che il legislatore, utilizzando lo strumento tecnico dell'interpretazione autentica al di là della sua funzione propria, ha oltrepassato i limiti della ragionevolezza.

Ritiene ancora il giudice rimettente che tale intervento legislativo, sovrapponendo la norma censurata alla precedente, che ne risulta sostituita con eccesso dai limiti della ragionevolezza, ha operato una sottrazione al giudice del compito istituzionale di interpretare ed applicare la norma di legge in modo autonomo ed indipendente da ogni altro potere con conseguente vizio dello sviamento della funzione legislativa.

Ove poi anche si ritenesse l'art. 11 cit. essere norma autenticamente interpretativa, sussisterebbe pur sempre la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla rinnovata obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. per coloro che, iscritti in epoca antecedente alla legge n. 136/1991, si trovano pur tuttavia nella condizione lavorativa prevista dall'art. 24, comma 2, della stessa legge. In particolare, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria determina la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia nei confronti dei veterinari «libero-professionisti» (tenuti a pagare solo i contributi per l'E.N.P.A.V. mentre sui veterinari «assicurati» grava una doppia previdenza), sia nei confronti dei veterinari, che trovandosi nelle medesime condizioni previste dall'art. 24, comma 2, della legge n. 136/1991, ma essendosi iscritti per la prima volta agli albi professionali dopo la data di entrata in vigore della legge da ultimo indicata, sono sottratti in forza dell'art. 11, comma 26, della legge n. 537/93, all'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V.

Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata viola anche l'art. 38 della Costituzione, da cui non è dato desumere l'obbligatorietà di una «doppia previdenza», tanto più che nell'ordinamento la facoltatività dell'iscrizione è espressione di una tendenza legislativa indirizzata nel senso della unicità della posizione assicurativa pubblica nell'ambito del pluralismo previdenziale. Inoltre la norma in esame incidendo con effetto retroattivo sulle già esistenti situazioni sostanziali, frustra l'affidamento di una determinata categoria di cittadini nella precedente disciplina con conseguente violazione anche sotto questo profilo dell'indicato parametro.

Il difetto di razionalità della norma censurata riguarda poi anche — secondo il giudice rimettente — quella parte della disposizione che sancisce la «nullità di diritto» dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, rilevando in particolare che, pur ammesso che la norma possa avere natura innovativa e non già interpretativa, l'irretroattività non è comunque un valore costituzionalmente protetto fuori del campo del diritto penale. Ulteriori argomentazioni sono state poi sviluppate in una memoria comune anche agli altri giudizi (v. infra).

3. — Si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che pregiudizialmente la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non sussistendo l'interesse ad agire dei veterinari ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento negativo del debito contributivo.

Nel merito la difesa ritiene infondata la questione stessa, osservando che la necessità di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali delle categorie professionali costituisce la ragione giustificatrice della disciplina censurata, la quale poi è realmente (e non già solo formalmente) di interpretazione autentica. Comunque deve tenersi conto del principio giurisprudenziale secondo cui la legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva e non interferisce di per sé con la sfera riservata al potere giudiziario: il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni mediante una apposita norma, ovvero, indifferentemente, mediante l'autodefinizione di interpretazione autentica.

Deve poi escludersi la violazione del principio di eguaglianza, atteso che i veterinari già iscritti agli albi all'entrata in vigore della legge n. 136/91 non solo erano già tenuti all'iscrizione all'E.N.P.A.V. per effetto delle disposizioni della legge n. 1357/62, ma fruivano e fruiscono, a fronte della «doppia» contribuzione, di benefici previdenziali differenti che si concretano in una «doppia» pensione.

Né vi è disparità di trattamento tra i veterinari dipendenti già iscritti e quelli che si iscrivono per la prima volta all'albo dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/91, atteso che i primi si trovavano in una situazione diversa proprio perché già obbligatoriamente iscritti alla data di entrata in vigore della detta legge e, anzi, tenuti all'iscrizione sin da quando, con la legge n. 1357/62, è stata riformata la previdenza dei veterinari; d'altra parte il principio solidaristico consente che il lavoratore sia tenuto a sostenere oneri previdenziali anche in assenza di un proprio beneficio previdenziale diretto.

4. — Si sono costituiti i ricorrenti chiedendo — anche con una successiva memoria — la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

In particolare sottolineano il carattere sostanzialmente innovativo dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537, che — ripristinando l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. per i veterinari — difetta di ragionevolezza ed è fonte di disparità di trattamento.

Inoltre il carattere retroattivo della norma frustra l'affidamento degli assicurati nel nuovo regime previdenziale introdotto dalla legge 12 aprile 1991, n. 136, che — correttamente interpretata — aveva introdotto la facoltatività dell'iscrizione per i veterinari dipendenti.

5. — Successivamente il pretore di Vasto con ordinanza del 17 marzo 1994 ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione) in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo dei contributi dovuti da medici veterinari dipendenti.

In particolare lamenta la disparità di trattamento fra la categoria dei veterinari dipendenti ed altre categorie di liberi professionisti anche essi dipendenti per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alle rispettive casse di previdenza qualora non esercitino anche l'attività libero-professionale con carattere di continuità. Inoltre difetta il necessario presupposto economico derivante dall'esercizio continuativo dell'attività professionale corrispondente venendo così meno il necessario collegamento con la capacità contributiva.

6. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, insistendo in particolare sul carattere realmente interpretativo della disposizione censurata.

7. — Si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata.

8. — In analogo giudizio il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza dell'11 maggio 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione) della stessa disposizione. In particolare — come ulteriore profilo rispetto a quelli già esaminati — sottolinea che nei sistemi previdenziali riguardanti altri professionisti intellettuali l'iscrizione alla Cassa o Ente è prevista come meramente facoltativa, se non addirittura esclusa, per i soggetti che siano obbligatoriamente iscritti ad altre forme di previdenza. Rileva poi che il principio della unicità della posizione assicurativa pubblica costituisce espressione di una linea di tendenza del nostro ordinamento giuridico (art. 1, comma 33, legge 24 dicembre 1993, n. 537).

9. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

10. — Si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata.

11. — Si sono costituiti i ricorrenti chiedendo — anche con successiva memoria — la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ribadendo il carattere meramente apparente di norma di interpretazione autentica dell'art. 11, comma 26. Hanno poi ulteriormente evidenziato che sussiste la disparità di trattamento tra «vecchi» e «nuovi» veterinari dipendenti perchè il mero discrimine temporale non è sufficiente a differenziare le due posizioni atteso che si tratta di un obbligo che è destinato a ripetersi nel futuro. Inoltre la disparità è ravvisabile anche se si compara la posizione dei veterinari dipendenti con quella di altri professionisti per i quali — in caso di svolgimento unicamente di prestazione lavorativa subordinata — l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria è meramente facoltativa.

12. — In ulteriori analoghi giudizi il pretore di Udine con ordinanza del 18 maggio 1994, il pretore di Rovigo con ordinanze del 3 giugno 1994, il pretore di Gela con ordinanza del 25 maggio 1994, il pretore di Asti con ordinanza del 16 giugno 1994, il pretore di Camerino con ordinanza del 18 luglio 1994, il pretore di Campobasso con ordinanza del 19 luglio 1994, il pretore di Prato con ordinanza del 29 luglio 1994, (ancora) il pretore di Perugia con ordinanza del 18 agosto 1994, il pretore di Bologna con ordinanze del 20 agosto 1994, il pretore di Piacenza con ordinanza del 4 agosto 1994, il pretore di Ascoli con ordinanza del 5 settembre 1994, il pretore di Como con ordinanza del 23 ottobre 1994 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale (con riferimento ai già citati parametri, oltre che agli artt. 2, 4, 25, comma 2, e 36 della Costituzione) della stessa disposizione.

In particolare — limitatamente ai profili nuovi ed ulteriori — il pretore di Asti osserva che il recesso dall'E.N.P.A.V. operato dai ricorrenti per gli anni 1991-1993 ed il conseguente sgravio contributivo hanno fatto sì che per gli anni in questione i ricorrenti medesimi sono stati esclusi da qualsiasi prestazione a carico dell'ente assicuratore; sicchè a fronte dell'obbligo di pagare, ora, i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti se il recesso non vi fosse stato non sussiste più alcun diritto degli iscritti di pretendere le prestazioni assicurative ed assistenziali collegate con una iscrizione per così dire d'ufficio che avviene retroattivamente. Analogamente il pretore di Camerino considera che l'E.N.P.A.V. non provvede soltanto all'erogazione di pensioni di vecchiaia, alle quali avrebbero, comunque, diritto i ricorrenti e quanti altri si trovino nelle medesime condizioni, ma anche di indennità *una tantum* e di provvidenze

straordinarie alle quali non avrebbero più diritto, ove relative al periodo 1991-1993, pur avendone maturato i requisiti. Il pretore di Como poi ritiene ulteriormente violati l'art. 25, comma 2, della Costituzione (perchè l'efficacia retroattiva della norma lede i diritti acquisiti degli assicurati) e l'art. 4 della Costituzione (per lesione del diritto al lavoro e alla tutela previdenziale). Inoltre viola il principio di uguaglianza il fatto che tutti i cittadini versino contributi previdenziali ad un unico ente, per poi ricevere dallo stesso il trattamento pensionistico; laddove il ricorrente dovrebbe versare contributi a due enti per poi ricevere un unico trattamento di quiescenza.

13. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

14. — Si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata.

15. — Si sono costituiti alcuni ricorrenti chiedendo — anche con successiva memoria — la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

16. — L'Avvocatura dello Stato ha poi presentato una memoria, comune a tutti i giudizi, concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità. Preliminarmente l'Avvocatura prospetta l'opportunità della restituzione degli atti ai giudici *a quibus* in ragione della normativa sopravvenuta relativamente alle modalità di pagamento dei contributi in questione (art. 20 d.-l. 23 dicembre 1994 n. 723) e alla disposta trasformazione dell'E.N.P.A.V. a partire dal 1° gennaio 1995 (d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509), che peraltro ribadisce l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Nel merito insiste nel ribadire il carattere autenticamente interpretativo della disposizione censurata. Osserva poi in ordine ai singoli parametri che il riferimento all'art. 2 della Costituzione (contenuto nella sola ordinanza del pretore di Ascoli) è del tutto generico; che non sussiste la denunciata disparità (art. 3 della Costituzione) (avendo opportunamente il legislatore previsto che il passaggio, per i veterinari dipendenti, dall'obbligatorietà dell'iscrizione alla facoltatività avvenga con gradualità a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/91, tenendo anche conto delle esigenze finanziarie dell'ente, ancora gravato dalle pensioni spettanti a tutti i veterinari dipendenti già in quiescenza); che il riferimento all'art. 4 della Costituzione (contenuto nella sola ordinanza del pretore di Como) è inconfidente e generico (non senza considerare che comunque la contemporanea iscrizione a due casse rafforza, e non già indebolisce, la tutela previdenziale); che l'irretroattività della legge non è un valore costituzionalmente protetto fuori dal campo del diritto penale (art. 25, comma 2, della Costituzione); che il riferimento all'art. 36 della Costituzione (contenuto nella sola ordinanza del pretore di Como) è generico ed immotivato; che la doppia previdenza vale a rafforzare e non certo a comprimere il precetto costituzionale (art. 38 della Costituzione) che ha inteso assicurare ai lavoratori mezzi adeguati in caso di vecchiaia, e che comunque il principio di iscrizione ad uno o più sistemi di previdenza professionale rientra tra le scelte discrezionali del legislatore; che i contributi previdenziali non hanno natura tributaria e quindi il parametro dell'art. 53 della Costituzione non è invocabile; che l'emanazione della legge interpretativa rientra nella discrezionalità del legislatore senza che vi sia interferenza con il potere giudiziario (artt. 101, 102 e 104 della Costituzione).

17. — Anche la difesa dell'E.N.P.A.V. ha poi presentato una memoria in tutti i giudizi con cui insiste nelle conclusioni già rassegnate. In particolare sottolinea che non vi è disparità di trattamento tra veterinari dipendenti e veterinari liberi professionisti, attesa la diversità delle situazioni poste in comparazione, e che la disposizione censurata ha carattere autenticamente interpretativo, anche perchè — ove la disposizione interpretata avesse effettivamente reso facoltativa l'iscrizione dei veterinari dipendenti — il legislatore avrebbe dovuto anche prevedere mezzi finanziari sostitutivi delle prevedibili mancate entrate per effetto dell'esercizio dell'opzione. Infatti le entrate devono essere assicurate facendo leva sul principio della solidarietà categoriale, che postula appunto l'obbligatorietà dell'iscrizione tendenzialmente estesa a tutti i componenti della categoria interessata. Infine osserva che i veterinari dipendenti, essendo assoggettati ad una doppia contribuzione, maturano due trattamenti pensionistici (*ex* art. 1, comma 5, legge n. 136/91).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione, dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) nella parte in cui — nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V. — ripristina con effetto retroattivo — mediante una

disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136/91, ma in realtà innovativa — l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione già adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e conseguenziale obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso. Si sospetta dai giudici remittenti: *a*) la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), oltre che dell'art. 2 della Costituzione, per il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.; *b*) lo sviamento della funzione legislativa con indebita interferenza in quella giurisdizionale (artt. 101, 102 e 104 della Costituzione); *c*) la disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola contribuzione) ovvero tra i primi ed altre categorie di liberi-professionisti (quali gli avvocati ed i procuratori) per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alle rispettive casse di previdenza qualora non esercitino anche con carattere di continuità l'attività libero-professionale ovvero ancora tra i primi, assicurati presso due enti previdenziali, e tutti coloro che sono assicurati presso un unico ente previdenziale perchè entrambe le categorie percepiscono un'unica pensione; *d*) la violazione del diritto alla tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) sia perchè questa si realizza con l'unicità della posizione previdenziale e non già con la «doppia previdenza», sia perchè — essendo prevista una contribuzione con efficacia retroattiva — il veterinario assicurato ha definitivamente perso la possibilità di alcune prestazioni previdenziali (*una tantum* e provvidenze straordinarie); *e*) (ancora) la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per aver previsto *ex post* la nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione dall'E.N.P.A.V. già emessi sulla base dell'interpretazione opposta di quella poi formalmente riconosciuta come autentica; *f*) la insussistenza della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) perchè l'obbligo contributivo è imposto in assenza di svolgimento di attività libero-professionale; *g*) la violazione dei diritti quesiti (art. 25, comma 2, della Costituzione) in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni già esercitate; *h*) la lesione del diritto al lavoro (art. 4) e allà retribuzione (art. 36 della Costituzione).

2. — I giudizi vanno preliminarmente riuniti in ragione dell'identità della norma censurata e della evidente connessione tra le plurime censure mosse dai giudici rimettenti.

3. — Premesso che non sussiste ragione per restituire gli atti ai giudici *a quibus* a causa della normativa sopravvenuta, in quanto da una parte la proroga dei termini per il pagamento dei contributi arretrati (art. 20 d.-l. 25 febbraio 1995) non incide sull'*an* del debito, che invece costituisce oggetto delle censure di costituzionalità, e che la trasformazione dell'E.N.P.A.V. a partire dal 1° gennaio 1995 (d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509) non incide sulla (non modificata) obbligatorietà dell'iscrizione all'ente nei casi previsti dalla legge, va pregiudizialmente respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura di Stato. Ed infatti in tutti i giudizi i ricorrenti (veterinari che operano esclusivamente in regime di rapporto di lavoro subordinato senza svolgere libera attività professionale in forma autonoma) domandano l'accertamento negativo della debenza dei contributi previdenziali (in vari casi) richiesti in via stragiudiziale dall'E.N.P.A.V. sull'asserito presupposto della perdurante obbligatorietà della loro iscrizione. In ordine a tale domanda tutti i giudici rimettenti, con motivazione non implausibile, ritengono sussistere l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) sicchè, dovendo essi fare applicazione della disposizione censurata per la decisione di merito (di mero accertamento), risulta rilevante il dubbio di costituzionalità della stessa.

4. — Nel merito tutte le censure sono infondate.

Va premesso che il legislatore, nell'istituire con legge 15 febbraio 1958 n. 91 l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), aveva originariamente previsto che partecipassero all'ente medesimo tutti i veterinari iscritti agli albi professionali provinciali (art. 1); il finanziamento dell'ente era costituito da un contributo fisso mensile, periodicamente rivalutabile.

Successivamente in sede di riordino dell'E.N.P.A.V. (con legge 18 agosto 1962, n. 1357) il legislatore confermava il generalizzato obbligo di iscrizione dei veterinari all'ente per il solo fatto di essere iscritti negli albi professionali introducendo unicamente una soglia di età (sessantacinque anni) al di là della quale l'iscrizione non era più obbligatoria (art. 2). A carico degli stessi veniva posto un contributo diretto obbligatorio in misura fissa rivalutabile ed un contributo integrativo pari all'un per cento sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C1; un'ulteriore contribuzione derivava dall'applicazione di marche su certificazioni ed attestati.

La generalità dell'obbligo di iscrizione comportava che i veterinari, i quali svolgessero la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto fossero iscritti al relativo ente previdenziale, avevano una doppia posizione contributiva, di per sé pienamente compatibile con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art. 38 della Costituzione in favore di ogni lavoratore essendovi semmai un rafforzamento della tutela stessa anche se a fronte di un doppio obbligo contributivo.

Dopo oltre trent'anni di collaudata operatività di questo sistema previdenziale di categoria fondato sulla generalità dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. il legislatore, nel por mano alla riforma dell'ente (con la legge 12 aprile 1991 n. 136), ha compiuto una scelta diversa, che si inquadra in una più generale tendenza diretta a contenere il fenomeno della «doppia previdenza», ed ha previsto (all'art. 24) un doppio regime di iscrizione: quella obbligatoria (per tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici e privati) e quella facoltativa (per i veterinari parimenti iscritti negli albi professionali, ma che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre che per i veterinari che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possano far valere trenta anni di contribuzione). I primi sono tenuti (ex artt. 11, commi 1, 2 e 3, e 12) al pagamento dei contributi previdenziali (distinti in contributo soggettivo, in misura proporzionale al reddito professionale prodotto nell'anno precedente a partire da un importo minimo in ogni caso dovuto, e contributo integrativo, parametrato sull'attività professionale e di certificazione); i secondi, ancorché fuori dal sistema previdenziale di categoria, partecipano non di meno al suo finanziamento con un contributo di solidarietà anch'esso proporzionale al reddito professionale prodotto nell'anno precedente a partire da un importo minimo in ogni caso dovuto (art. 11, comma 4).

5. — Può subito rilevarsi che nel transitare da un unico regime di iscrizione obbligatoria generalizzata ad un bimodale che all'iscrizione obbligatoria affianca ipotesi di iscrizione facoltativa il legislatore — in tesi — avrebbe potuto determinarsi sia nel senso di operare una netta e radicale frattura con il passato applicando immediatamente a tutti (i veterinari) il nuovo regime, sia nel senso di prevedere una qualche gradualità, variamente disegnata, per assicurare un progressivo passaggio modulato nel tempo.

Accantonando, per ora, il problema interpretativo di individuare i termini in cui tale ulteriore scelta poteva trovarsi espressa già nella legge di riforma n. 136 del 1991, deve subito considerarsi che l'adozione della seconda delle due possibili opzioni prima ipotizzate risulta sancita in modo inequivocabile nella norma censurata (art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537) che — interpretando autenticamente l'art. 32 della cit. legge n. 136/91 — ha precisato che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ed ha coerentemente previsto, da un lato, la nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari già obbligatoriamente iscritti all'ente medesimo in forza della precedente normativa e, dall'altro, l'obbligo di corrispondere i contributi nel frattempo maturati.

Il legislatore del 1993 ha quindi chiarito di volere una accentuata gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina nel senso che, riservandosi la facoltatività dell'iscrizione soltanto ai «nuovi» veterinari dipendenti, si viene di conseguenza a prevedere un ampio arco di tempo nel corso del quale è destinata progressivamente ad aumentare la percentuale dei veterinari dipendenti che possono fare l'opzione e corrispondentemente a ridursi la percentuale di quelli che sono mantenuti nel vecchio regime della generalizzata iscrizione obbligatoria.

6. — In questo contesto normativo possono esaminarsi distintamente le singole censure mosse all'art. 11, comma 26, cit., delle quali la più radicale è quella che — con riferimento all'art. 3 della Costituzione (ma anche all'art. 2 della Costituzione) — si fonda sul suo asserito carattere solo apparentemente di interpretazione autentica, ma in realtà «innovativo». Circostanza questa che di per sé non indirizza univocamente lo scrutinio di costituzionalità. Quando il legislatore utilizza leggi che qualifica come interpretative per introdurre una normativa «innovativa» a carattere retroattivo, la legittimità di queste va valutata secondo i canoni consueti con riferimento sia alla nuova disciplina in sé, sia, più limitatamente, al suo ambito di applicabilità in quanto esteso retroattivamente a fatti, condotte o rapporti pregressi. Parallelamente l'eventuale riscontro del carattere sostanziale della (dichiarata funzione di) interpretazione autentica non assolve di per sé la disposizione da ogni censura atteso che è pur sempre retroattivamente che la norma dichiarata nella disposizione di interpretazione autentica si salda alla norma enucleabile dalla disposizione censurata: e di tale operazione normativa, diversa e distinta dalla interpretazione compiuta dal giudice, questa Corte, quando investita, può verificare la costituzionalità anche sotto il profilo della ragionevolezza (ex art. 3 della Costituzione).

Al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo o innovativo della disposizione deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione di interpretazione.

Nella fattispecie la piena plausibilità dell'interpretazione successivamente tradotta in chiaro risulta dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 32 della legge di riforma del 1991. L'art. 32, prevedendo che soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima è abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/62, ben poteva lasciare intendere che solo a partire da tale data veniva meno la generale obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. così contestualmente confermandosi la connotazione di obbligatorietà per quelle iscrizioni effettuate in precedenza, anche sul rilievo che altrimenti la disposizione sarebbe potuta apparire priva di utile significato normativo, atteso che, per effetto della mera successione delle leggi, si sarebbe comunque dovuto ritenere l'art. 2 abrogato per incompatibilità dall'art. 24 cit. D'altra parte quest'ultima disposizione nel disciplinare l'«iscrizione» non poteva che riferirsi ai veterinari che iscritti non fossero, sicché anche il «passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa» e la «facoltà di rinuncia», parimenti contemplati dal secondo comma, ben avrebbero potuto essere riferiti anch'essi unicamente alle nuove iscrizioni, condizionate (a differenza delle precedenti iscrizioni «obbligatorie») nella loro successiva vigenza ad un presupposto variabile nel tempo, quale appunto l'esercizio della libera professione o dell'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.

La riscontrata plausibilità dell'interpretazione recepita nella disposizione censurata è sufficiente per riconoscerne il carattere di interpretazione autentica; non senza considerare che tale plausibilità ha di fatto un concreto riscontro (non tanto nella giurisprudenza che non si è potuta formare per la brevità di tempo tra la riforma e la norma interpretativa, quanto) nella attività amministrativa dell'E.N.P.A.V. che — come emerge dalle ordinanze di rimessione e dalle difese delle parti — ha posto all'Autorità vigilante proprio tale problema interpretativo. Il riconosciuto carattere di interpretazione autentica conduce di per sé a ritenere infondata la censura di irragionevolezza, che nella prospettazione dei giudici rimettenti si regge esclusivamente sull'asserita (ma insussistente) contraddittorietà tra la sua dichiarata finalità interpretativa e la reale natura «innovativa».

7. Dalle conclusioni appena raggiunte in ordine alla natura della disposizione censurata consegue poi l'infondatezza anche di altre censure connesse.

Non fondata, infatti, si appalesa la censura di sviamento della funzione legislativa per interferenza in quella giurisdizionale con riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione avendo questa Corte già ritenuto che diversi e non comparabili sono il piano dell'intervento legislativo mediante norme di interpretazione autentica ed il piano della giurisdizione (sentenza n. 402/1993).

Neppure è lesa il principio di ragionevolezza per la prevista nullità di diritto delle cancellazioni già disposte dall'E.N.P.A.V. trattandosi di provvedimenti che si fondavano su un erroneo presupposto conseguente ad una lettura dell'art. 24 cit. contrastata dalla norma di interpretazione autentica. La natura della quale — in una al rilievo che il principio di irretroattività della legge non è costituzionalizzato fuori dalla materia penale — consente anche di escludere ogni violazione di diritti quesiti.

Né la tutela previdenziale dei veterinari dipendenti obbligatoriamente assicurati può dirsi in ipotesi lesa ove questi stessi non possano più beneficiare pienamente — in ragione del provvedimento di cancellazione prima disposto e poi revocato — delle prestazioni erogabili *medio tempore* dall'E.N.P.A.V. Si tratta di eventuali, ancorchè possibili, inconvenienti di fatto conseguenti all'affidamento in una determinata interpretazione tra le plurime plausibili: affidamento che, peraltro, non può ritenersi illegittimamente eluso dalla norma censurata proprio in ragione della natura interpretativa di questa.

8. — Neppure sussiste la disparità di trattamento denunciata dai giudici rimettenti sotto più profili.

8.1. — Non sussiste all'interno della stessa categoria professionale (dei veterinari) tra coloro che in quanto lavoratori subordinati o autonomi beneficiano già di altra assicurazione obbligatoria e quelli che esercitano la libera professione ovvero l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali — già evidenziata da questa Corte (sentenza n. 133/1984) — giustifica l'onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale connesso all'iscrizione nel relativo albo (ordinanza n. 813 e 707 del 1988). D'altra parte tale principio solidaristico, che

giustifica l'iscrizione (e la contribuzione) anche dei veterinari percettori soltanto di reddito dipendente (od anche autonomo in presenza di altro obbligo assicurativo), opera anche per i veterinari non iscritti all'E.N.P.A.V (ma iscritti all'albo) alla stregua della nuova disciplina dettata dalla più volte richiamata legge n. 136/91; anch'essi sono tenuti, per il solo fatto dell'iscrizione all'albo, ad un contributo di solidarietà (art. 11, comma 4), la cui minore entità rispetto al contributo minimo dovuto (ex art. 11, comma 2) dai veterinari obbligatoriamente iscritti in ragione della precedente disciplina pur se non percettori di reddito professionale autonomo è giustificata dalla circostanza che questi, a differenza dai primi, fruiscono — in quanto iscritti all'E.N.P.A.V — delle prestazioni previdenziali.

8.2. — Né sussiste disparità all'interno della categoria dei veterinari secondo l'epoca dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. La già evidenziata scelta di gradualità operata dal legislatore nella sua discrezionalità per regolamentare il passaggio dal precedente al nuovo regime rende ragione di tale differenziazione. La non irragionevolezza di tale scelta risulta poi confermata dalla necessità di mantenere l'equilibrio finanziario dell'ente che in via principale è preposto ad erogare le prestazioni previdenziali agli assicurati e parimenti ad approntare a tale scopo l'idonea provvista di mezzi mediante la percezione di contributi, mentre solo in via eccezionale può essere lo Stato chiamato ad interventi integrativi. È quindi giustificato che il legislatore, secondo la scelta risultante dalla disposizione interpretata integrata dalla disposizione di interpretazione autentica, si sia preoccupato che non venisse improvvisamente meno la solidarietà all'interno della categoria degli iscritti come si sarebbe potuto verificare se si fosse accordato a tutti i veterinari dipendenti (o convenzionati) la facoltà di rinunciare all'iscrizione. La solidarietà esterna della collettività solo eccezionalmente e sussidiariamente può integrare quella categoriale in ragione del tendenziale autofinanziamento dei sistemi previdenziali settoriali; principio questo ribadito anche recentemente da questa Corte (sentenza n. 78/1995) con l'affermazione che «il precetto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare, mentre l'intervento solidaristico della collettività generale va limitato a casi giustificati da particolari condizioni, equamente selezionate, e comunque contenuto nei limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato».

D'altra parte mette conto osservare che la contribuzione alla quale continuano ad essere obbligati i veterinari dipendenti (o convenzionati) iscritti prima della riforma non è certo senza causa atteso che — come già rilevato — gli stessi beneficiano delle prestazioni previdenziali erogate dall'ente. In particolare l'art. 1, comma 5, legge n. 136/91 espressamente prevede la cumulabilità del trattamento di pensione erogato dall'E.N.P.A.V con la pensione di guerra o dell'I.N.P.S. o di qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

8.3. — Neppure, infine, può ravvisarsi disparità di trattamento nei confronti di altre categorie professionali per le quali non è previsto l'obbligo dell'iscrizione all'ente di categoria anche in presenza di iscrizione ad altro ente previdenziale. La disciplina differenziata non è utilmente comparabile per la più volte affermata autonomia dei diversi sistemi previdenziali di categoria (sentenza n. 132 e 133 del 1984, n. 259 del 1992, n. 73 del 1992 e, da ultima, n. 78/1995). Non senza considerare che la gradualità del passaggio dal regime di iscrizione obbligatoria generalizzata a quello che vede coesistere l'iscrizione obbligatoria e quella facoltativa rende comunque ragione della differenza di disciplina, destinata progressivamente ad attenuarsi (in termini quantitativi di concreta applicazione) fino a scomparire (per cancellazione dall'albo professionale dei veterinari dipendenti o convenzionati già iscritti prima della riforma).

Né sul versante delle prestazioni sussiste disparità per trattamento uguale di situazioni diverse sotto il profilo che anche nel caso della doppia iscrizione, come in quello dell'iscrizione singola, vi sarebbe un'unica pensione, attesa la già richiamata cumulabilità delle prestazioni prevista dall'art. 1, comma 5, cit. e quindi la sostanziale erroneità del presupposto interpretativo sul quale si regge tale specifica censura.

9. — Infondate poi sono altre censure in vario modo contigue a quelle esaminate.

Non sussiste violazione del diritto alla tutela previdenziale perché — come già evidenziato — la «doppia previdenza» non è in sé contraria all'art. 38 della Costituzione (cfr. sentenza 133/84 cit.) comportando un'accentuazione del grado di copertura dell'assicurato, mentre la linea di tendenza, sancita dalla stessa legge n. 537 del 1993 all'art. 1, commi 32 e 33, diretta a superare questa situazione, peraltro presente in vari ordinamenti previdenziali settoriali, esprime una scelta discrezionale del legislatore di carattere programmatico proiettata verso il futuro, destinata a realizzarsi, nei tempi e nei modi dal legislatore stesso ritenuti possibili ed opportuni, anche — in tesi — nello specifico settore qui considerato, ma non anche una esigenza di adeguamento al parametro costituzionale.

Non è infine ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) non avendo le contribuzioni previdenziali natura tributaria (sentenza n. 173/1986); nè sussiste violazione del diritto al lavoro (art. 4), o di quello alla retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 della Costituzione), venendo in rilievo nella disposizione censurata unicamente il profilo della tutela previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate — con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38, 53, 101, 102, 104 della Costituzione — dal pretore di Perugia, dal pretore di Vasto, dal pretore di Bassano del Grappa, dal pretore di Udine, dal pretore di Rovigo, dal pretore di Gela, dal pretore di Asti, dal pretore di Prato, dal pretore di Camerino, dal pretore di Campobasso, dal pretore di Bologna, dal pretore di Piacenza, dal pretore di Ascoli Piceno e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0347

N. 89

Sentenza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Associazioni sindacali - Attività illecite - Trattamento sanzionatorio penale - Repressione della condotta antisindacale - Legittimazione attiva esclusivamente riservata agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali - Difetto di rilevanza - Estraneità al *thema decidendum* della norma incriminatrice citata - Carenza di motivazione Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 54/1974 e 334/1988) Manifesta inammissibilità Non fondatezza.

(C.P., art. 271; legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 23, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra AMIAT, Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — In una controversia *ex art.* 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossa dall'organismo locale (FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato autonomista lavoratori piemontesi) dell'associazione sindacale CONFEDERSAL (Confederazione sindacati autonomisti lavoratori), il Pretore aveva ritenuto che quest'ultima organizzazione possedesse il requisito di associazione a livello nazionale in quanto, seppure presente soltanto in sei regioni, mirava statutariamente a diffondersi su tutto il territorio, nell'ottica «della auspicata federalizzazione dello Stato italiano» (la Confederazione si poneva infatti come insieme di tre Federazioni: nord, centro e sud), «irrilevante essendo che questa» fosse prevista «nell'interesse della collettività dei popoli italiani e di tutte le risorse delle rispettive nazioni».

Nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza pretorile che, su tale premessa, aveva ravvisato l'antisindacalità del comportamento della azienda, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del codice penale e 28 della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione.

Premette il giudice *a quo* che la sommatoria di nazioni distinte di cui allo statuto della CONFEDERSAL non può considerarsi equivalente al concetto di nazione unitaria, non riducibile ad un mero ambito territoriale, di cui al citato art. 28. A sostegno di tale assunto il Tribunale compie un *excursus* dell'uso che del concetto di nazione è stato fatto dal Costituente, concludendo nel senso che la norma dello statuto dei lavoratori postula associazioni che svolgono funzioni a beneficio del sistema nel suo complesso e non dei soli iscritti, così incentivando le più ampie forme possibili di aggregazione sindacale.

Tuttavia — prosegue il giudice remittente — l'art. 39 della Costituzione non richiede il «requisito nazionale»; la stessa formulazione della norma, inoltre, indicherebbe che vi sono interessi-base (qual è quello alla libertà sindacale nell'azienda) insiti nel diritto al lavoro, la cui garanzia sarebbe possibile soltanto attraverso la tutela immediata dell'organizzazione sindacale (intesa come comunità dei lavoratori). In tal senso potrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale, in relazione all'art. 39, primo comma, della Costituzione, dell'art. 28 citato, là dove esclude la legittimazione delle associazioni sindacali che non siano nazionali «ancorché esistenti come sindacati di fatto».

Nel merito della controversia il giudice *a quo* rileva come la CONFEDERSAL non possa essere qualificata nazionale, aggiungendo altresì che essa appare anzi essere antinazionale *ex art.* 271 c.p. e, come tale, non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. L'art. 271 c.p., che tutela il sentimento nazionale ed opera come limite esterno dell'autonomia negoziale, non potrebbe considerarsi investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 272, secondo comma, c.p., di cui alla sentenza n. 168 del 1986. Di conseguenza parrebbe necessario un intervento della Corte sulla norma onde rimuovere detto limite, intervento reso necessario anche dal fatto che «l'esistenza di organismi sindacali di distinte nazionalità nell'ambito dello Stato costituisce un *quid novum* nel vigente ordinamento».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità per irrilevanza della questione relativa all'art. 271 c.p. e dell'infondatezza delle censure rivolte all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Sotto il primo profilo l'Autorità intervenuta osserva che, ove dalla norma penale potesse argomentarsi l'illiceità dell'associazione, ciò si rifletterebbe sulla legittimità della stessa, a prescindere dal connotato definitorio «nazionale» adottato nell'art. 28.

Rileva altresì l'Avvocatura come il carattere nazionale riguarda la dimensione organizzativa della presenza sul territorio dell'organizzazione e non già la coerenza del suo statuto con la concezione politica di nazione intesa in senso unitario. Elemento, questo, d'incerta verificabilità ed inconferente al fine della delimitazione della legittimazione, siccome non rilevante quanto a rappresentatività e quindi non sintomatico dell'idoneità dell'azione sindacale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 271 c.p. e 28 della legge n. 300 del 1970. La prima norma è censurata in quanto, con l'affermare il disvalore dell'antinazionalità vietando le associazioni che si propongono o che svolgono un'attività diretta a distruggere o a deprimere il sentimento nazionale, viene a limitare l'autonomia associativa e a privare del requisito della nazionalità dette associazioni, non consentendo inoltre che siano costituite associazioni sindacali di distinte nazionalità nell'ambito dello Stato. La norma dello statuto dei lavoratori è invece sospettata d'illegittimità costituzionale nella parte in cui consente la legittimazione attiva esclusivamente agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali.

2. — La questione concernente l'art. 271 c.p. è manifestamente inammissibile per l'evidente irrilevanza nel giudizio in corso dinanzi al giudice remittente, il quale è chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza del Pretore in tema di comportamento antisindacale. La totale estraneità al *thema decidendum*, della citata norma incriminatrice, non consente di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. Il sindacato di legittimità non può quindi essere ammesso; sul punto l'ordinanza di rimessione appare, non a caso, del tutto carente, sia con riguardo alla motivazione circa la rilevanza, sia in ordine al giudizio di non manifesta infondatezza.

3. — Analoga carenza, a prima vista, sembra ravvisabile anche con riferimento alla seconda delle descritte censure. Risulta tuttavia sufficientemente comprensibile il senso di queste, proponendosi il Tribunale di ottenere dalla Corte una decisione ampliativa delle ipotesi di legittimazione ad agire *ex art. 28* con riferimento al requisito della dimensione nazionale. E dunque va esclusa l'inammissibilità della sollevata questione; la quale è peraltro infondata.

3.1. — Il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. Il fatto che il legislatore abbia riservato la relativa azione a determinati soggetti collettivi, risulta coerente con la razionalità delle scelte poste a base di criteri per individuare la maggiore rappresentatività degli stessi, più volte scrutinate positivamente da questa Corte. In particolare la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività (cfr. la sentenza n. 54 del 1974 e, soprattutto, la sentenza n. 334 del 1988) è apparsa idonea a «consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale». Più in generale e con riferimento all'unica norma costituzionale sulla quale si sofferma in proposito il giudice *a quo*, questa Corte ha osservato come l'opzione nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniformi al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'invocato art. 39 della Costituzione.

Ciò, naturalmente, non esclude che lo stesso legislatore possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente «i principi di libertà e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione», anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni (sentenza n. 30 del 1990). Ma il controllo di compatibilità tra l'indice della dimensione organizzativa nazionale e la realtà sociale esistente non può concludersi, allo stato, che con la conferma della non contrarietà del modello statutario al disegno del Costituente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 90

Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Persona affetta da HIV - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione - Analoga questione già dichiarata non fondata (v. sentenza n. 70/1994) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 146, primo comma, n. 3, come inserito dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, così come modificato dall'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 222, che ha convertito il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti), promossi con due ordinanze emesse il 12 aprile 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti riuniti di sorveglianza nei confronti di Bergamo Ciro e di Moscaritolo Michelangelo, iscritte ai nn. 526 e 527 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se deve avere luogo nei confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale;

che a tal proposito il giudice *a quo* deduce la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto «la malattia continuerà a sussistere e la pena detentiva di fatto resterà sospesa *sine die*», con effetto asseritamente «deflagrante rispetto alla sistematicità dell'ordinamento e alla razionalità dell'intero sistema», giacché qualunque reato commetta la persona che ha ottenuto il differimento dell'esecuzione della pena «vi è la certezza che nessuna sanzione penale potrà essere eseguita nei suoi confronti»;

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione del tutto analoga, ne ha dichiarato la non fondatezza (v. sentenza n. 70 del 1994) osservando, fra l'altro, che, dovendosi porre a fondamento della nuova ipotesi di differimento della esecuzione della pena «l'esigenza di assicurare il diritto alla salute nel particolare consorzio carcerario», ne deriva che la liberazione del condannato non può «ritenersi frutto di una scelta arbitraria» così come neppure

re può affermarsi «che la liberazione stessa integri, sempre e comunque, un fattore di compromissione delle contrapposte esigenze di tutela collettiva», giacché non è la pena differita in quanto tale «a determinare una situazione di pericolo, ma, semmai, la carenza di adeguati strumenti preventivi volti ad impedire che il condannato, posto in libertà, commetta nuovi reati»;

e che, pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3 del codice penale, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da HIV e di tossicodipendenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0349

N. 91

Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario Inapplicabilità nel procedimento tributario del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 del c.p.c. - Differimento della data unica di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali Difetto di rilevanza Inammissibilità.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72, secondo comma, ultimo inciso).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dalla Commissione tributaria

centrale sul ricorso proposto da Ufficio Imposte Dirette di Roma contro Ranchi Germana, iscritta al n. 558 del registro delle ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuoso;

Ritenuto che la commissione tributaria centrale ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica, prevede la inapplicabilità nel procedimento tributario, del termine di decadenza dalle impugnazioni stabilito dall'art. 327 del codice di procedura civile;

che a parere del giudice *a quo*, l'introduzione della regola della inapplicabilità nel processo tributario del predetto termine, in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, dallo stesso condiviso, comporta la violazione dell'art. 76 della Costituzione dal momento che la delega della funzione legislativa fu concessa al Governo al solo fine di disporre (per il futuro) la revisione e la organizzazione del contenzioso tributario e non, quindi, per emanare norme retroattive di interpretazione autentica;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 15, 1-*bis*, del decreto-legge 29 aprile 1994 n. 260 convertito in legge 27 giugno 1994, n. 413 ha ulteriormente differito al 1° ottobre 1995 la data unica di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali prevista dall'art. 42, primo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

che, in conseguenza, tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 hanno efficacia dalla suddetta data, così come, analogamente, già disposto dall'art. 69, primo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427 che aveva differito al 1° ottobre 1994 la data unica di insediamento delle predette commissioni;

che pertanto si profila una inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice *a quo* al momento fare applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita (ordinanze nn. 230 del 1994 e 502 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 92

Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - ILOR - Esclusione della deduzione delle perdite di esercizio - Difetto di motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, terzo comma).****(Cost., artt. 3, 53 e 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualità di liquidatore della «Novatecne Arredamenti» S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), «nella parte in cui esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598».

Considerato che il giudice *a quo* non ha menomamente motivato circa la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del 1988);

che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE*Il redattore:* RUPERTO*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 93

Ordinanza 8-17 marzo 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Abusivismo - Obbligo del giudice di ordinare con la sentenza di condanna la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato - *ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, ottavo comma - Intervenuta estinzione del reato - Esigenza di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****[D.-L. 27 giugno 1985, n. 312; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* cpv., (*rectius* art. 1-*sexies*, secondo comma)].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici*: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* capoverso della legge 8 agosto 1985, n. 431-*rectius*, dell'art. 1-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Bressan Pietro ed altra, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Vicenza sez. distaccata di Schio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (*rectius*, dell'art. 1-*sexies*, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431), nella parte in cui prevede che il giudice — in caso di riscontrata violazione alla c.d. legge Galasso — ha l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato;

che, ad avviso del pretore remittente, la norma censurata violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto perché precluderebbe al giudice qualsiasi valutazione delle determinazioni che — in ordine alla medesima vicenda — hanno legittimamente adottato le autorità amministrative territoriali a vario titolo competenti, e dotate di poteri di programmazione, di pianificazione e gestione del territorio; in secondo luogo perché assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato regime punitivo in quanto, dopo aver versato contributi e sanzioni pecuniarie per l'ottenimento della sanatoria, verrebbe comunque sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative sugli effetti delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria: è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che modifica l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico (legge n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del 1939) o ambientale (legge n. 431 del 1985) «il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria —

subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo — estingue il reato per la violazione del vincolo stesso»; inoltre l'art. 7, sedicesimo comma, del d.l. 26 gennaio 1995, n. 24, ha disposto la non applicabilità del citato secondo comma dell'art. 1-*sexies* del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 «nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto»;

che pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vicenza sez. distaccata di Schio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0352

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 140

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Grasso Francesco ed altro*

Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti civili - Attivazione degli stessi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione - Ritenuta depenalizzazione - Lamentata irragionevolezza in riferimento al sistema di sanatoria e per l'ambito di applicazione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi ma punite con maggior severità.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma).

(Cost., artt. 3).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale nel procedimento contro Grasso Francesco e Grasso Concetto, imputati del reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 per scarico da insediamento civile senza autorizzazione e condannati dal pretore di Giarre con sentenza del 28 aprile 1994 alla pena ciascuno di tre milioni di ammenda.

La Corte ritiene di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

La questione è rilevante ai fini della decisione del ricorso per Cassazione proposta dagli imputati, atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.

2. — L'art. 6, secondo comma del decreto-legge n. 9/1995 sembra non più prevedere come reato l'ipotesi di «scarichi civili e delle pubbliche fognature» senza autorizzazione, in quanto la norma è aggiunta all'art. 21 della legge n. 319/1976 (che come è noto contempla tale reato) ed è ora stabilita una «sanzione amministrativa da lire dieci milioni al lire cento milioni».

Poiché il successivo art. 7 del decreto-legge citato introduce la possibilità di sanatoria anche per «scarichi provenienti da insediamenti abitativi» e per scarichi da insediamenti «adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola ed artigianale», prevedendo una somma differenziata a titolo di oblazione (500.000 e 1.000.000) (terzo comma) e stabilisce anche per tali scarichi senza autorizzazione la «estinzione» del reato (quinto comma), la Corte ritiene di ravvisare nella struttura oggettiva della norma una contraddizione, in quanto non si può sanare e dunque estinguere un reato che non sia più tale.

Infatti la «sanatoria» presuppone che un fatto continui ad essere reato, mentre la «depenalizzazione» esclude la sussistenza del reato (quale che sia l'epoca del fatto), con la conseguenza della pratica impossibilità di applicazione di una norma — come quella citata — che in modo non ragionevole preveda contemporaneamente due ipotesi tra loro alternative.

2. — Dubbi di legittimità costituzionale — per difetto di coordinamento e sospetta incoerenza — sorgono anche con riferimento all'art. 3, primo comma del decreto-legge in esame, che in via generale, e senza una necessità logica, nel prevedere una modifica dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (superamento dei limiti tabellari) premette la frase: «Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo ed al secondo comma», con ciò manifestando chiaramente l'intenzione di conservare il reato di scarico senza autorizzazione.

Poiché uno dei principi cardine della legge n. 319/1976 è quello di sottoporre ad un controllo preventivo tutti gli scarichi (art. 1), attraverso lo strumento di una apposita autorizzazione (come in via generale sancisce l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 319/1976 «Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati», norma non toccata dal decreto-legge in esame) e poiché l'art. 21, primo e secondo comma, del sistema sanzionatorio della legge n. 319/1976 è costruito in funzione di tale principio per tutti gli scarichi «nuovi» risulta non chiaro se il reato di scarico senza autorizzazione si riferisca solo agli insediamenti produttivi od anche agli insediamenti civili e quale sia l'ambito della prevista sanatoria.

3. — Come già detto, sembra si siano voluti sottrarre in via permanente alla disciplina generale dell'art. 21 sulle autorizzazioni, penalmente sanzionato, gli scarichi civili e da pubbliche fognature con la previsione, in caso di inosservanza, della sola sanzione amministrativa.

Le sanzioni penali dell'art. 21 in tema di autorizzazione resterebbero in vigore solo per gli scarichi da insediamenti produttivi (con possibilità di sanatoria rispetto al passato). Ma si tratterebbe di una conclusione che sembra incompatibile non solo con il tenore testuale dell'art. 7, punto 3, del decreto-legge n. 9/1995, dove sono citati espressamente gli scarichi civili, ma anche con quanto rimane del quadro complessivo della Merli. L'art. 15 di tale legge (cui tutto l'art. 6 del decreto-legge in esame fa riferimento), riguarda, infatti, con ogni evidenza, solo gli scarichi esistenti al 13 giugno 1976 mentre, con altrettanta evidenza, il decreto-legge si riferisce agli scarichi nuovi, attivati dopo il 13 giugno 1976 (che vengono «aperti»).

Resta in vigore, perché non toccato dal nuovo decreto-legge per tutti gli scarichi nuovi l'art. 23 della legge Merli che prevede tuttora il reato nel caso di effettuazione di scarichi prima che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa. Si arriva alla conseguenza che chi apre un nuovo scarico senza richiedere od ottenere l'autorizzazione sarebbe punito, in base al nuovo comma aggiunto all'art. 21 dal decreto-legge n. 9/1995, con sola sanzione amministrativa, ma se apre lo scarico prematuramente, avendo chiesto ma ancora non ottenuto l'autorizzazione è punito, ai sensi della «vecchia» e tuttora valida legge Merli, ben più gravemente, con sanzione penale.

Appare in tal modo la irrazionalità e disparità di trattamento, in quanto l'ipotesi più lieve rimane sanzionata penalmente (art. 23) e l'ipotesi più grave sarebbe depenalizzata.

4. — Conclusivamente il decreto-legge in esame sembra ispirato ad un principio di non ragionevolezza per quanto attiene al sistema di sanatoria introdotto per l'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 e per l'ambito di applicazione, con violazione del principio di uguaglianza, art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento senza valide giustificazioni riferite alla diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di costituzionalità degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7 terzo e quinto comma, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9.

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Roma, addì 25 gennaio 1995

Il presidente: GLINNI

Il relatore: POSTIGLIONE

95C0329

N. 141

Ordinanza emessa il 7 gennaio 1995 dal pretore di Busto Arsizio nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Aspesi Dario Lorenzo ed altri e l'E.N.P.A.V

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattività della norma impugnata Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

In funzione di giudice del lavoro, dott. R. Atanasio, sciogliendo la riserva, pronuncia la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza obbligatoria, promossa da: Aspesi Dario Lorenzo, Monti Doriano, Bollini

Ambrogio, Porro Flavio, Ceresa Mario Giovanni, Cozzi Daniela, Galli Luciana, Pozzi Nicoletta, Guzzetti Cristina, Turri Franco, Cassani Francesco, Regalia Vittorio, Pizzoli Massimo, Sella Grazia, Sacchi Cristina, Campagnani Massimo, Ferrario Claudio, Pinza Danilo, Rigamonti Liviana, Mariani Daniele, Gallazzi Daniele, con gli avv. ti Cappuccio Tranquillo e Albe; contro l'ENPAV Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari in persona del presidente *pro-tempore*, con sede in Roma via G.D. Romagnosi 18/a, contumace.

RITENUTO IN FATTO

Con due ricorsi, successivamente riuniti, depositati in date 6 maggio e 7 giugno 1994 Aspesi Dario Lorenzo e gli altri ricorrenti convenivano in giudizio l'ENPAV deducendo di essere tutti veterinari, iscritti al relativo albo provinciale, e tutti esercenti attività subordinata alle dipendenze di terzi datori di lavoro pubblici e privati: per tale ultima ragione sono pertanto tutti obbligatoriamente iscritti a istituti di previdenza.

Rilevavano che la legge 12 aprile 1991, innovando rispetto alla precedente legge n. 1357/1962 (la quale all'art. 2 prevedeva la obbligatorietà dell'iscrizione all'ENPAV per tutti i veterinari iscritti all'albo professionale), aveva sancito, all'art. 24, la iscrizione facoltativa per tutti coloro che, come i ricorrenti appunto, espletando attività lavorativa subordinata o autonoma, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria; il medesimo articolo aveva per ovvie ragioni previsto, per coloro che ne avessero i requisiti, il diritto a rinunciare alla iscrizione (facoltativa); la medesima legge, all'art. 32, aveva poi espressamente abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/1962.

Tutti i ricorrenti avevano provveduto a comunicare la loro rinuncia alla iscrizione.

La successiva legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 11, ventiseiesimo comma, aveva interpretato autenticamente l'art. 24 della legge n. 136/1991 prevedendo la esenzione dalla iscrizione all'albo esclusivamente per i veterinari iscritti per la prima all'albo professionale in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 136/1991.

A seguito del d.-l. n. 257/1994, il quale all'art. 70 aveva previsto l'obbligo di versare i contributi per il periodo successivo alla cancellazione dall'albo, verificatasi a seguito della rinuncia, l'ENPAV aveva richiesto ai ricorrenti il pagamento dei contributi stessi.

Concludevano chiedendo al pretore, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, di dichiarare la infondatezza della pretesa dell'Ente convenuto di conseguire i contributi suddetti; con vittoria di spese.

Rimaneva contumace l'ENPAV

All'udienza di discussione, ex art. 420 del c.p.c., il pretore si riservava di decidere.

RITENUTO IN DIRITTO

Questo pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 577.

Occorre ripercorrere brevemente le tappe compiute dal legislatore.

L'art. 32 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, prevedeva: «L'iscrizione all'ENPAV è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali

La legge 12 aprile 1991, n. 136, modificandola, ha previsto all'art. 24:

l'iscrizione obbligatoria all'ENPAV per tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano libera professione o attività lavorativa autonoma convenzionata;

l'iscrizione facoltiva all'ENPAV per tutti coloro che espletino attività lavorativa subordinata o autonoma, ma che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Il terzo comma del medesimo art. 24 ha poi riconosciuto la facoltà, a coloro che versano in questa seconda ipotesi, di rinunciare all'iscrizione all'ENPAV.

Infine l'art. 32 ha espressamente abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962 (ma avrebbe pure potuto evitare di farlo in considerazione della evidente incompatibilità esistente tra le due normative).

L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha espressamente previsto:

«La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32, della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'ENPAV non è obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano

nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto».

Il d.-l. 29 aprile 1994, n. 257 (successivamente reiterato con dd.-ll. 27 giugno 1994 n. 414, 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601) all'art. 70, sostituendo gli ultimi periodi dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 ha previsto: «L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza rispettivamente al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre 1994».

Sulla rilevanza

Il giudice ritiene innanzi tutto che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante ai fini della decisione del giudizio *de quo*, essendo necessario fare applicazione della norma predetta.

Infatti, i ricorrenti avevano legittimamente rinunciato all'iscrizione all'ENPAV, giusta la precedente normativa di cui agli artt. 24 e 32 della legge n. 136/1991, che aveva abrogato l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962.

Tuttavia, l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, interpretando autenticamente l'art. 32 predetto, ha escluso i ricorrenti dalla possibilità di iscriversi solo facoltativamente all'ENPAV, dichiarando la nullità delle rinunce già comunicate dai ricorrenti.

Pertanto sulla base di tale ultima normativa e dell'art. 70 del d.-l. n. 257/1994, rinnovato da ultimo con l'art. 20 del d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, l'ENPAV ha richiesto ai ricorrenti il pagamento delle varie rate di contributi omesse, maturate successivamente alla cancellazione.

Questo pretore, in considerazione dell'attuale normativa, non potrebbe che rigettare la domanda dei ricorrenti.

Sulla non manifesta infondatezza

Il giudice ritiene che la norma predetta confligga innanzi tutto con l'art. 3 della Costituzione.

Il legislatore del 93 ha definito la norma contenuta nell'art. 11, ventiseiesimo comma, quale norma di interpretazione autentica.

Tuttavia l'esame della norma interpretata (l'art. 32 della legge n. 136/1991), la quale si limita a sancire l'abrogazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962 induce ad escludere recisamente che la norma del 93 possa qualificarsi come interpretativa.

Giusta quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 28 gennaio 1993, n. 39, «è di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone ed esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei possibili significati».

Ebbene, nel caso di specie, di fronte al significato puramente espulsivo di altra norma dall'ordinamento, contenuto in quella di cui all'art. 32 della legge n. 136/1991, vi è l'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993 il quale aggiunge degli elementi affatto nuovi, escludendo dall'effetto abrogativo quei veterinari che fossero già iscritti all'ENPAV alla data del 27 aprile 1991.

In tal modo la legge cd interpretativa, ma di fatto innovativa, ha un effetto retroattivo andando a regolare situazioni soggettive diversamente regolate sotto il vigore della legge n. 136/1991

Ma in tal modo viene violato l'art. 38 della Costituzione:

innanzi tutto perché «frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto» (v. in tal senso Corte costituzione citata);

in secondo luogo, perché quella norma sancisce il diritto dei lavoratori a che siano assicurati loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in occasioni di particolari eventi, ma non anche l'obbligatorietà di una doppia previdenza obbligatoria;

infine perché l'obbligo di pagamento dei contributi, correlati all'iscrizione obbligatoria all'ENPAV, sancito con effetto retroattivo, finisce per trasformare i contributi — regolati dall'art. 38 della Costituzione — in tributi veri e propri, che come tali rientrano nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.

Infatti, alla iscrizione all'ENPAV è correlato il diritto, oltre che a pensioni, a prestazioni straordinarie e indennità *una tantum* (v. art. 1 della legge n. 136/1991).

L'obbligo del pagamento del contributo, che avvenga per il passato, in assenza della necessaria correlazione (in quanto i ricorrenti pagano il contributo per prestazioni che non possono più conseguire) che deve intercorrere tra contributo e prestazione, fa sì che il primo acquisti natura di vero e proprio tributo.

Ma viene altresì violato l'art. 3 della Costituzione.

Non si comprende — e sotto tale aspetto la normativa in esame stride con il principio di ragionevolezza — come possa giustificarsi il diverso trattamento che il legislatore riserva ai veterinari che si siano iscritti all'ENPAV, per la prima volta, dopo il 27 aprile 1991, rispetto a tutti gli altri; nonché a quelli che espletano attività di lavoro dipendente rispetto a quelli che esercitano la libera professione, prevedendo solo per i primi la doppia iscrizione obbligatoria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 7 gennaio 1995

Il pretore: ATANASIO

95C0330

N. 142

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari contro il tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso Salvatore

Processo penale Infermità mentale sopravvenuta dell'imputato Impedimento a partecipare coscientemente al procedimento - Conseguente obbligatoria sospensione *sine die* del processo - Ingiustificata disparità di trattamento per mancata possibilità per il curatore speciale di rappresentarlo processualmente - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Infermità mentale sopravvenuta dell'imputato - Sospensione del procedimento - Reiterazione a cadenza semestrale dell'accertamento peritale - Asserita violazione del principio di buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, artt. 71 e 72).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale iscritto al n. 99/1992 r.g.n.r. e 193/1992 r.g.i.p., a carico di Guiso Salvatore.

Premesso che in data 10 giugno 1992 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Guiso Salvatore per il reato di cui all'art. 423, secondo comma, del c.p. e che alla susseguente udienza preliminare, questo giudice disponeva, ai sensi dell'art. 70 del c.p.p., perizia, a seguito della quale veniva accertato che l'imputato risultava affetto da demenza arteriosclerotica post-apoplettica, che impediva la sua cosciente partecipazione al processo penale;

che pertanto in data 5 marzo 1993 il giudice disponeva la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 del c.p.p.;

che veniva altresì accertato che, al momento in cui venivano commessi i fatti oggetto del capo d'imputazione, la capacità d'intendere e di volere del Guiso risultava grandemente scemata ma non esclusa, e che pertanto lo stesso rimaneva imputabile;

che venivano disposti, durante la sospensione del procedimento, accertamenti peritali con cadenza semestrale sullo stato di mente dell'imputato, così come prescritto dal primo comma dell'art. 72 del c.p.p.,

che in particolare, in occasione dell'ultimo accertamento peritale in ordine di tempo, il giudice chiedeva al perito se, sulla scorta della migliore scienza ed esperienza medica attuale, la malattia o le malattie di cui l'imputato risultasse affetto fossero suscettibili di evolversi in maniera benigna e se tali malattia o malattie, eventualmente in atto, avessero necessità, ai fini di una loro comprensione clinica ed ai fini dell'incidenza sulla cosciente partecipazione del periziando al processo, di accertamenti disposti con cadenza semestrale ed il perito rispondeva negativamente a tutti i predetti quesiti, evidenziando come la malattia mentale, ancora in atto, fosse insuscettibile di evoluzione benigna e non necessitasse affatto di accertamenti con cadenza semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini della valutazione sulla sua incidenza ad una cosciente partecipazione da parte dell'imputato al processo.

Tanto premesso, ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il procedimento sia sospeso quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 del c.p.p., risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, nonché dell'art. 72 del c.p.p., nella parte in cui prescrive al giudice di disporre accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

In punto di rilevanza sul presente procedimento, va osservato che ambedue le norme sopra richiamate debbono essere necessariamente applicate nella concreta fattispecie in esame, pur in presenza dei vizi di costituzionalità che si vengono a prospettare ed in particolare la sospensione preclude al giudice di esercitare il suo potere-dovere attinente alla funzione giurisdizionale, impedendo irrazionalmente la prosecuzione del procedimento.

Va infatti osservato, circa la non manifesta infondatezza delle questioni, che l'imputato, a prescindere dalla sua colpevolezza o meno, ha un diritto costituzionalmente garantito ad ottenere una pronuncia nel merito sulla sua responsabilità penale e sui termini concreti di tale responsabilità. La sospensione del procedimento, così come viene regolata dalla legge, si risolve in un impedimento, a tempo indeterminato, del diritto di quest'ultimo ad essere giudicato e quindi ad avere un processo in tempi ragionevoli (cfr. l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955).

L'art. 71 del c.p.p. regola anche quei casi, ai quali appartiene quello in esame e che sicuramente coprono la maggioranza delle ipotesi che possono in concreto verificarsi, rispetto ai quali non è possibile attivare la procedura per quelle limitate integrazioni probatorie previste dall'art. 71, quarto comma, del c.p.p. (assunzione di prove che possono portare al proscioglimento dell'imputato e, quando v'è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti). Pertanto, innanzi all'insussistenza dell'esigenza di acquisizioni probatorie durante la sospensione, che peraltro, dalla stessa letterale formulazione della norma, risulta essere l'ipotesi normale, la sospensione si protrarrebbe *sine die*, con il solo rimedio rispetto a tale impasse, degli eventuali risultati degli accertamenti peritali disposti con cadenza semestrale ex art. 72 del c.p.p., i quali accertassero il venir meno delle cause che dettero luogo all'incapacità processuale.

Ma, come risulta in atti, vi sono determinate malattie, come quella di cui soffre l'imputato, insuscettibili di miglioramento secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

Di conseguenza, appare nella presente fattispecie violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto paradossalmente una normativa dettata per una maggiore tutela di determinati soggetti finisce per determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra colui che è in grado di partecipare coscientemente al processo e colui che non lo è nei confronti di quest'ultimo il procedimento resta sospeso *sine die*, invece che proseguire nei confronti del curatore speciale che già rappresenta l'incapace ai fini d'impulso probatorio, né si vede quale sia la ragione per cui non dovrebbe rappresentarlo, processualmente, a tutti gli effetti. Appare altresì violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella misura in cui — attraverso la preclusione all'interessato di difendersi nel merito, senza la prefissione necessaria di scadenze temporali — viene ad essere irrazionalmente bloccato il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Sotto altro profilo e speculare profilo, appare violato l'art. 112 della Costituzione che sancisce l'obbligo di esercizio, da parte del p.m. dell'azione penale. Tale potere-dovere viene di fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene in sé la certezza della sua illimitata durata.

Anche l'art.72 del c.p.p., nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermità tali da essere insuscettibili di miglioramento secondo la migliore scienza ed esperienza, risulta incongruo nella parte in cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di mente, con cadenza semestrale. Con questa procedura, appare inutilmente gravato l'erario, che deve anticipare le spese occorrenti per la perizia. D'altro canto, per soddisfare le esigenze di accertamento che potrebbero, in via eventuale, derivare da straordinari ed imprevedibili miglioramenti dello stato di salute mentale dell'imputato, basterebbe in ogni caso la previsione, già contenuta nella norma, di accertamenti laddove il giudice «ne ravvisi l'esigenza».

Appare in tal modo violato il principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione, segnatamente sotto l'aspetto dell'economicità dell'attività stessa. La Corte costituzionale ha già stabilito che l'art. 97 può riferirsi anche all'amministrazione giudiziaria (Corte costituzionale, 10 maggio 1982, n. 86).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del c.p.p., nella parte in cui prescrive che il giudice obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato ogni successiva scadenza di sei mesi, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al difensore dell'imputato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nicosia, addì 17 gennaio 1995

Il giudice per le indagini preliminari: MARZIALI

95C0331

N. 143

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Patri Salvatore*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2, 3 e 6).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visti gli atti del sopracitato procedimento, contro Patri Salvatore nato a Riesi il 21 gennaio 1928, ivi residente via Aretusa n. 7, imputato:

a) del reato p. e p. dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita dalla realizzazione di muri perimetrali in conci di tufo di mq 30 e in sopraelevazione di un preesistente vano, nonché di un vano di mq 3 c.;

b) del reato p. e p. dagli articoli 1, 4, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato la costruzione sopraindicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) del reato p. e p. dagli articoli 17, 18 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64, per aver realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto dal sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio;

Accertato in Butera il 1° maggio 1992;

Vista la legge 1 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23 commi terzo, primo e secondo;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, commi primo, secondo e quinto del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento in relazione agli articoli 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

L'imputato ha chiesto che il processo venga sospeso; tale richiesta rende evidente e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso identico (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative a tutte le summenzionate disposizioni aventi forza di legge, che risultano intimamente collegate fra loro nell'unico fine di regolamentare (esternamente ed internamente) il meccanismo procedimentale di sanatoria.

Ad ogni buon conto, dal combinato disposto degli artt. 1, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 551/1994, e 44 della legge n. 47/1985 discende che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte, e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono; dunque le disposizioni che regolamentano più direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo (e con esse le questioni di costituzionalità che le investono) nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere (o meno) il processo.

Come precisato poi dal giudice di legittimità, non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va sospeso, ma soltanto quelli relativi a reati suscettibili di essere estinti attraverso la procedura amministrativa; il giudice deve dunque esaminare, ad esempio, il *tempus commissi delicti*, e nel far ciò osservare le norme contenute nei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge n. 551/1994. Tali norme assumono dunque a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

Le restanti norme di cui all'art. 1, e agli articoli 2, 3 e 6 del decreto-legge in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano modalità e fasi del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) *Violazione dell'art. 79.*

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione, addotta dal p.m., circa la riconducibilità dell'istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obbighi; tale figura è espressamente prevista dall'art. 151 del codice penale.

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Conclude dunque il p.m. che il «condono», in quanto rientrante nella tradizionale figura dell'amnistia, è stato incostituzionalmente concesso dal Governo con decreto-legge.

Il quesito che invece viene posto da questo pretore alla Consulta muove dall'assunto che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e debba perciò essere concesso con le forme dinanzi prospettate.

Anche tale questione, per molti versi analoga alla prima, appare non manifestamente infondata: a ritenere che l'esecutivo sia legittimato a dar vita, con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, debba essere riservata all'apprezzamento del Parlamento, al quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

E dunque il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata dal elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli articoli 9, secondo comma, 32, primo comma, e 41, secondo comma.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale e «trovare giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il Governo del territorio; la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della proprietà; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di nove anni, il meccanismo del condono edilizio; non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente vedere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi, nella materia edilizia, in virtù di tale reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico.

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: *a*) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; *b*) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri abitati sottrae all'individuo il diritto di vivere in un ambiente sano.

La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (e cioè, in base alle premesse del d.-l. n. 551/1994, il «rilancio dell'attività economica — la ripresa delle attività imprenditoriali — l'esigenza di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento all'interno del quadro costituzionale; ciò nella misura in cui, mentre non vengono sanzionate penalmente le offese arrecate a quei beni, ricevono invece un trattamento di favore alcune espressioni della libertà di iniziativa economica privata le quali, pur avendo «rango» costituzionale, tuttavia non possono come invece pare nel caso di specie, contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

È stata la stessa Corte costituzionale a definire in particolare il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentenze 21 dicembre 1985, n. 359, e 27 giugno 1986, 151), ed a sottolineare come tutela di tale valore sia collocata «fra i principi fondamentali dell'ordinamento» e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici (sentenza 1° aprile 1985, n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 6 ottobre 1994

Il pretore: TOSO

95C0332

N. 144

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1995 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Sammito Nunzio ed altra*

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con legge approvata a maggioranza semplice - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza rg 301/1994, r.n.r. 2832/1992;

Visti gli atti del sopraccitato procedimento contro Sammito Nunzio e Russotto Filippa, imputati dei reati:

a) reato e p. e p. dall'art. 20, lett. C), della legge 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato al primo piano con pilastri in cemento armato, di circa 130 mq, in c.da Manfria fm 103, part. 31 *sub b)*, zona soggetta a vincolo paesaggistico;

b) per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio;

c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta in quest'ultimo ufficio.

In territorio di Gela fino al 25 agosto 1992;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi terzo, primo e secondo;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione d'illegittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è ravvisata la violazione dell'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nelle quali è ravvisata: a) la violazione dell'art. 79 della Costituzione; b) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento che le stesse introducono, nell'ordinamento, se poste in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

La difesa ha prodotto in giudizio la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, entro il 31 dicembre 1994, da parte di Sammito Nunzio della prima rata dell'oblazione prevista per giungere a sanatoria dell'illecito edilizio che viene contestato agli imputati; ha quindi fatto istanza di sospensione del processo; tale istanza rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso analogo (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative alle norme di legge sopra indicate, le quali disciplinano il meccanismo procedimentale di sanatoria, fino a prevedere l'effetto estintivo degli illeciti penali urbanistici ed edilizi oggetto del presente giudizio.

Non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va peraltro sospeso, ma soltanto quelli riguardanti immobili che, in quanto rispondenti ai requisiti posti dalle norme contenute nell'art. 39 della legge n. 724/1994, sono suscettibili di sanatoria.

Alla luce di quelle norme, ad esempio, il giudice deve esaminare, il *tempus commissi delicti*; e dunque le medesime assumono a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

La norma di cui all'art. 38 della legge n. 47/1985 rileva nel presente processo poiché disciplina dell'effetto conclusivo, sotto il profilo penalistico, del meccanismo del condono edilizio, avviatosi con la sospensione del processo: l'estinzione cioè dei reati urbanistici ed edilizi contestati nel presente giudizio agli imputati.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) *Violazione dell'art. 79.*

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

Rimane tuttavia inesplorata dalla Corte costituzionale l'argomentazione addotta dal p.m. circa la riconducibilità dell'Istituto del condono a quello dell'amnistia sottoposta ad obblighi.

Rileva a tal proposito il p.m., nella memoria depositata a sostegno dell'eccezione, che «l'estinzione del reato di costruzione abusiva e dei reati satelliti prevista da quelle norme ha tutte le caratteristiche di un'amnistia sottoposta ad obblighi (art. 151, quarto comma, del cod. pen.) in quanto non è ricollegata all'oblazione a tempo indeterminato ma opera solo per i reati commessi fino ad una certa data»; conclude dunque il rappresentante della pubblica accusa che l'art. 39 della legge citata, siccome notoriamente approvato a maggioranza semplice, viola apertamente l'art. 79 della Costituzione.

L'assunto da cui muove questo pretore è che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e deve perciò essere concesso con le forme previste dall'art. 79 della Costituzione.

Ed invece la norma contenuta nell'art. 39 della legge n. 724/1994, nonostante disponga (in buona sostanza) la riapertura dei termini del condono edilizio contenuti nelle disposizioni di cui ai capi quarto e quinto della legge n. 47/1985, fino ad estendere l'effetto estintivo dei reati agli illeciti commessi a tutto il 31 dicembre 1993, è stata notoriamente approvata a maggioranza semplice.

A giudizio di questo pretore il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

E dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, sia riservata ad una maggioranza parlamentare particolarmente qualificata, alla quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

Ciò trova conferma anche nel carattere di eccezionalità che alla stessa Carta costituzionale attribuisce (all'art. 75, secondo comma) alle leggi che introducono tali misure.

Le due questioni testè prospettate appaiono entrambe non manifestamente infondate: a ritenere che il Parlamento possa deliberare una legge che concede una amnistia sottoposta ad obblighi (come ritiene il p.m.), o comunque una misura generale di clemenza distinta solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dalla tradizionale amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma.

La rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato relativamente a determinati reati, comporta un'inevitabile pregiudizio al principio di uguaglianza; essa deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza sostanziale, trovare «giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 369/1988), ed adeguato bilanciamento all'interno della gerarchia dei valori e dei beni costituzionalmente tutelati. Ciò a pena d'irragionevolezza e di ingiustificate disparità.

Con riguardo al condono edilizio del 1985 la Corte costituzionale verificò che l'eccezionale introduzione di una causa atipica di «non punibilità» e «non procedibilità» per condotte recanti pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, trovava giustificazione nell'intento di «chiudere un passato d'illegalità di massa» e di «porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze» quali il governo del territorio, la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata ed il suo coordinamento a fini sociali; la funzione sociale della priorità; la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza delle norme che oggi reiterano, a distanza di quasi 10 anni, il meccanismo del condono edilizio: non si può infatti parlare più di eccezionalità della misura clemenziale, stante la sua riproposizione ciclica e l'ampiezza del periodo di tempo nell'ambito del quale è destinata ad operare; né può nuovamente valere l'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità.

Appaiono invece compromessi nella materia edilizia, in virtù di tale riproposizione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che informano il sistema costituzionale-penalistico).

Deve infine osservarsi che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare, direttamente o indirettamente, beni fondamentali per la collettività: *a*) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela del pregio naturalistico; *b*) la salute psico-fisica, intesa come diritto di vivere in un ambiente sano, diritto che risulta particolarmente compromesso in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio comporta un grave degrado dei centri abitati.

La questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione appare perciò non manifestamente infondata anche quando involge l'aspetto del corretto (o meno) bilanciamento tra le ragioni del nuovo «condono» (inserito tra le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») e le ragioni di tutela dei beni sopra indicati.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, si rileva che il nuovo (seppur limitato) sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 9 e 32 della Carta non pare trovare adeguata giustificazione, e dunque razionale bilanciamento, all'interno del quadro costituzionale.

Ciò in quanto, a fronte della necessità di razionalizzare la finanza pubblica, il legislatore ha ritenuto di dover nuovamente intervenire non solo nella materia amministrativa (limitandosi a favorire la riscossione di somme a titolo di oblazione e, a consentire agli interessati di recuperare la piena disponibilità dei fabbricati abusivi evitando di incorrere nella sanzione amministrativa della demolizione), ma anche nella materia penale, fino a stabilire l'estinzione dei reati urbanistici ed edilizi, e dunque fino a non punire le offese arrecate a questi beni, costituzionalmente protetti, sopra indicati. Con la conseguenza di giungere ad indebolire ulteriormente, in quelle materie, l'indispensabile efficacia preventiva dei precetti penali.

In proposito va evidenziato che la stessa Corte costituzionale ha definito il paesaggio come «valore primario dell'ordinamento» (sentenza 21 dicembre 1985, n. 359, e 27 giugno 1986, n. 151), ed ha sottolineato come la tutela di tale valore sia collocata «tra i principi fondamentali dell'ordinamento», e che il perseguimento di tale tutela presuppone necessariamente la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici..... (sent. 1° aprile 1985, n. 94).

P. Q. M.

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, letta in dibattimento, al presidente del Consiglio dei ministri, al presidente del Senato della repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Gela, addì 19 gennaio 1995

Il pretore: Toso

95C0333

N. 145

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1995 dal pretore di Gela
nel procedimento penale a carico di Turone Francesco ed altri*

Edilizia e urbanistica - Condo edilizio - Ritenuta riconducibilità di detto «istituto di clemenza» alla amnistia - Previsione con legge approvata a maggioranza semplice - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia.

Edilizia e urbanistica - Condo edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Conseguente rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, e 79).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza rg. 428/1994, r.n.r. 1010/1993;

Visti gli atti del sopraccitato procedimento contro, Turone Francesco, Vitale Girolamo e Scebba Ignazia, imputati in concorso fra loro:

a) del reato p. e p. dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 per avere realizzato il manufatto sotto descritto in totale difformità dalla concessione edilizia n. 15/1989 in zona sottoposta a vincolo paesistico e in violazione degli indici di fabbricabilità: aumento volumetrico di circa mq. 435 pari al raddoppio dei volumi concessi e traslazione del manufatto a circa metri 40 di distanza dal sito autorizzato;

b) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971 per avere eseguito i lavori edili di cui al capo a) in conglomerato cementizio armato senza progetto e senza direzione di un tecnico abilitato ed omettendo di denunciare le suddette opere all'ufficio del genio civile;

c) reato p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere eseguito i lavori edili di cui al capo a) in zona sismica senza averne fatto denuncia al genio civile e senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione scritta;

d) reato p. e p. dall'art. 221 t.u.l.s. per avere adibito i locali di cui al capo a) ad abitazione senza averne previamente ottenuto l'abitabilità;

e) del reato p. e p. dall'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985 per avere realizzato il suddetto manufatto in zona vincolata senza autorizzazione;

f) reato p. e p. dall'art. 734 del c.p. per avere con l'opera in oggetto deturpato le bellezze naturali del luogo; Accertato in Mazzarino a far data dal maggio 1993;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, commi terzo, primo e secondo;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nelle quali è ravvisata: a) la violazione dell'art. 79 della Costituzione; b) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza di tali norme e della disparità di trattamento che le stesse introducono, nell'ordinamento, se poste in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi;

MOTIVI DI RILEVANZA

La difesa ha prodotto in giudizio la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, in data 14 dicembre 1994, da parte di Turone Francesco, dell'oblazione, prevista per giungere a sanatoria dell'illecito edilizio che viene contestato agli imputati; ha quindi fatto istanza di sospensione del processo.

Tale istanza rende evidente, e processuale, la volontà di valersi dell'intera procedura di sanatoria per ottenere il «condono edilizio».

Ne consegue che, come ha già stabilito la Corte costituzionale in caso analogo (sentenza 23-31 marzo 1988, n. 369) divengono rilevanti nella specie le questioni di costituzionalità relative alle norme di legge sopra indicate, le quali disciplinano il meccanismo procedimentale di sanatoria, fino a prevedere l'effetto estintivo degli illeciti penali urbanistici ed edilizi oggetto del presente giudizio.

Non ogni processo per illeciti urbanistici o edilizi va peraltro sospeso, ma soltanto quelli riguardanti immobili che, in quanto rispondenti ai requisiti posti dalle norme contenute nell'art. 39 della legge n. 724/1994, sono suscettibili di sanatoria.

Alla luce di quelle norme, ad esempio, il giudice deve esaminare, il *tempus commissi delicti*; e dunque le medesime assumono a maggior ragione rilevanza nel presente processo.

La norma di cui all'art. 38 della legge n. 47/1985 rileva nel presente processo poiché disciplina dell'effetto conclusivo, sotto il profilo penalistico, del meccanismo del condono edilizio, avviatosi con la sospensione del processo: l'estinzione cioè dei reati urbanistici ed edilizi contestati nel presente giudizio agli imputati.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

a) *Violazione dell'art. 79.*

Il «potere di clemenza» incontra dei limiti, anche procedurali, nella Carta costituzionale; tra essi quello, recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): prevede la norma che l'amnistia sia concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Il «condono edilizio» si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Analizzandone il meccanismo operativo, la Corte costituzionale si è espressa (con la sentenza n. 369/1988) nel senso che tale istituto non possa essere ricondotto alla figura tipica dell'amnistia condizionata, e introduca invece una causa atipica di estinzione del reato.

L'assunto da cui muove questo pretore è che il condono, comunque lo si etichetti, costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato, e deve perciò essere concesso con le forme previste dall'art. 79 della Costituzione.

Ed invece la norma contenuta nell'art. 39 della legge n. 724/1994, nonostante disponga (in buona sostanza) la riapertura dei termini del condono edilizio contenuti nelle disposizioni di cui ai capi quarto e quinto della legge n. 47/1985, fino ad estendere l'effetto estintivo dei reati agli illeciti commessi a tutto il 31 dicembre 1993, è stata notoriamente approvata a maggioranza semplice.

A giudizio di questo pretore il termine «amnistia», contenuto nel citato art. 79, non va inteso in senso strettamente tecnico (dando cioè rilievo preminente al peculiare meccanismo operativo dell'istituto), ma ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi «sostanziali» tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore) comuni tanto alla tradizionale amnistia quanto al condono.

E dal disposto dell'art. 79 della Costituzione emerge chiaramente la volontà che l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione del reato, sia riservata ad una maggioranza parlamentare particolarmente qualificata, alla quale soltanto è rimessa la potestà di limitare con tale estensione la pretesa punitiva pubblica.

Ciò trova conferma anche nel carattere di eccezionalità che la stessa Carta costituzionale attribuisce (all'art. 75, secondo comma) alle leggi che introducono tali misure.

La questione testè prospettata appare non manifestamente infondata: a ritenere che il Parlamento possa deliberare una legge che concede una misura generale di clemenza distinta solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dalla tradizionale amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale.

Violazione dell'art. 3, anche in relazione agli artt. 9, secondo comma, e 32, primo comma.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 144/1995).

95C0334

N. 146

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1995 dal pretore di Roma, sez. distaccata di Bracciano nel procedimento penale a carico di Montori Romano

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Possibilità di beneficiare di detto istituto di clemenza anche per coloro che abbiano usufruito del condono del 1985; per coloro che abbiano costruito in aree paesaggisticamente vincolate, anche se a condizione di ottenere parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo, nonché per coloro i cui immobili siano stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, purché non destinati ad attività di pubblica utilità e salvi eventuali diritti di terzi sugli immobili stessi - Irrazionalità - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza per la concessione dell'amnistia - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - sottrazione agli enti pubblici del controllo del territorio - Violazione delle autonomie locali - Mancata tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione - Mancata osservanza del principio che l'iniziativa economica privata non sia in contrasto con l'utilità sociale, la libertà e la dignità umana - Violazione del diritto di proprietà dei comuni - Richiamo alla sentenza n. 369/1988.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 725, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47 capo quarto e capo quinto).

(Cost., artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 117, 118, 119 e 128).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sentite le parti, visti gli atti;

OSSERVA

1. — Sulla rilevanza del rilievo, d'ufficio, della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità della normativa del c.d. condono edilizio in ordine alla presente fattispecie.

La questione si pone in primo luogo relativamente alla sospensione del procedimento penale in virtù della norma dell'art. 44 della legge n. 47/1985 applicabile al giudizio attraverso il richiamo fattone dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Il pretore, aderendo agli autorevoli principi giurisprudenziali formatisi in occasione dell'emanazione della legge n. 47/1985 (cfr. Corte costituzione 31 marzo 1988, n. 369 in F.I. 1989, I, 3383 e ss., Cass. 23 giugno 1987, Amici in F.I. Rep. voce «edilizia ed urbanistica» m. 818; Cass. 10 novembre 1987 D'Ambrosio, in F.I., Rep. 1989, voce cit. m. 846; Cass. 7 giugno 1988 Zingaro in F.I., Rep. 1989, voce cit. m. 850; Cass. 2 maggio 1988 Mascolo in F.I., Rep. 1989 voce cit. m. 853; Cass. 30 maggio 1988 Romagnoli in F.I., Rep. 1989 voce cit., m. 859) che non possono non valere stante la analogia dei presupposti anche per l'attuale normativa, ritiene che l'iter corretto che il giudice penale deve adottare, dopo l'entrata in vigore della legge n. 725/1994, ed in presenza di un processo penale per fatti di urbanistica, sia il seguente: accertamento relativo alla sussistenza o meno di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. (cfr. in termini Cass. 9 dicembre 1989 Salvatore F.I., Rep. voce cit. m. 839); in caso negativo accertamento dei presupposti che astrattamente consentano l'applicazione della normativa di cui all'art. 39 della legge n. 725/1994 (in particolare data di ultimazione delle opere, nella accezione di cui all'art. 31, secondo comma, legge n. 47/1985, che secondo quanto disposto dall'art. 39 della legge n. 725/1994 non deve essere successiva al 31 dicembre 1993, salvo che la mancata ultimazione sia dipesa da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali; dimensioni delle opere in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 della legge n. 725/1994 ed a tale proposito va evidenziato che in base al combinato disposto del sedicesimo comma, dell'art. 39, della legge n. 725/1994 e dell'art. 34, settimo comma, della legge n. 47/1985 solo per le costruzioni residenziali valgono i limiti di cubatura di cui al primo comma del citato art. 39; assenza di cause ostative all'applicazione del condono come nel caso di costruzioni abusive realizzate da soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416-bis ovvero nel caso di costruzioni abusive che creano limitazioni alle proprietà finitime, cfr. art. 39 della legge n. 725/1994); e solo nel caso di scrutinio positivo (sicché le opere abusive potrebbero in astratto beneficiare delle procedure previste dalla legge n. 725/1994, il che non equivale alla possibilità di ottenere la concessione in sanatoria, cfr. art. 39 della legge n. 47/1985) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 47/1985 fino alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Dopo tale termine il mantenimento della sospensione del procedimento penale (art. 38 della legge n. 47/1985) è condizionata da ulteriori fattori. Il procedimento penale dovrà infatti necessariamente riprendere il suo corso laddove non risulti la presentazione tempestiva della domanda di concessione in sanatoria, la legittimazione al conseguimento della sanatoria, il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione (e di contributi concessori? Così sembrerebbe coordinando la norma dell'art. 38, primo comma, della legge n. 47/1985 con quella del nono comma dell'art. 39, della legge n. 725/1994) nella misura prevista, da versare nei tempi previsti dalla legge e la cui prova del versamento deve essere allegata alla domanda di sanatoria, la mancanza di omissioni e di inesattezze nella domanda che la facciano ritenere dolosamente infedele.

Nel caso in esame, effettuati i riscontri necessari secondo il modulo procedimentale testè ricordato, il pretore ritiene che non possa dubitarsi che il procedimento penale dovrebbe essere sospeso, in virtù dell'art. 44, della legge n. 47/1985, essendo certo che le opere sono state ultimate, nell'accezione di cui all'art. 31 della legge n. 47/1985 e visto anche l'art. 43, ultimo comma, della legge n. 47/1985, entro il 31 dicembre 1993 e che le stesse, riferite ad immobile ad uso abitativo, non impegnano una cubatura superiore a quella massima consentita dalla legge.

Si potrebbe obiettare che la dimostrata rilevanza della questione di costituzionalità atterrebbe solo alla disciplina della sospensione del processo prevista dall'art. 44 della legge n. 47/1985, mentre non sarebbe dato allo stato affermare la rilevanza in ordine alla intera (e sostanziale) disciplina contenuta nelle norme del c.d. condono edilizio, posto che l'imputato potrebbe anche non presentare la domanda di concessione in sanatoria (come pure potrebbero verificarsi le condizioni negative impeditive, alla stregua dei parametri suindicati, all'applicazione della sospensione ulteriore, quella ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985), con il conseguente obbligo della prosecuzione del giudizio penale e la irrilevanza delle questioni di costituzionalità relative alla disciplina sostanziale dettata dalle norme in questione.

V'è per contro da osservare che il ragionamento pecca per difetto. Ed invero se così si opinasse, neppure dopo la presentazione della domanda di concessione in sanatoria (che produce una sospensione del procedimento penale di ben più ampio respiro) il giudice sarebbe abilitato a sollevare una questione di costituzionalità posto che è impossibile sapere *ex ante* quale siano gli esiti del procedimento amministrativo (ad es. l'interessato, in prosieguo, potrebbe non corrispondere gli ulteriori importi di oblazione dovuti).

Ciò che ad avviso del remittente rileva è che nel momento in cui il giudice è tenuto ad applicare la sospensione del procedimento penale si è già instaurata, in virtù dell'applicazione delle norme del c.d. condono edilizio, una situazione processuale che (come accadrà nella maggior parte dei casi) non potrà che sfociare nella estinzione dei reati contestati all'imputato.

In ogni caso, quest'ultimo ha chiesto la sospensione del giudizio in relazione all'esistenza della normativa in esame e tale circostanza è sufficiente, come condivisibilmente riteneva la stessa Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1988, n. 369 cit., a radicare la rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità anche in relazione ad articoli diversi dall'art. 44 della legge n. 47/1985.

2. — Va precisato che le eccezioni di incostituzionalità sono dirette nei confronti del condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 725/1994 e nei confronti delle norme del condono edilizio della legge n. 47/1985 nella misura in cui dalla legge n. 725/1994 si citano e si fanno proprie (espressamente o meno) le norme di cui alla legge n. 47/1985.

3. — La normativa impugnata, ad avviso del remittente, confligge con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per svariati profili.

Come è noto il primo comma dell'art. 3 stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ed il secondo che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese».

Come è noto le norme del condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 725/1994 non fanno distinzione fra abusi sostanziali ed abusi formali (nel senso cioè che anche gli abusi sostanziali possono beneficiare del condono).

Ciò con eccezioni (art. 39, secondo comma, della legge n. 725/1994 per le opere abusive che creano limitazioni alle proprietà finitime; l'art. 33 della legge n. 47/1985 che non esclude però l'estinzione del reato), che non mutano la fondatezza dell'assunto.

In altre parole, di regola, anche un'opera in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici può beneficiare degli effetti del condono edilizio.

E così, con riferimento alla fattispecie in giudizio, risulta come è stato accertato mediante l'esame del tecnico comunale che la cubatura del lotto era stata completamente esaurita con una precedente costruzione, sicché le opere di cui all'imputazione non avrebbero mai potuto essere ivi lecitamente realizzate in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici ma solo in difformità rispetto a tali previsioni.

In tal modo il soggetto interessato può, in base alle norme del condono edilizio, ottenere una serie di benefici e di vantaggi che ad altri cittadini che pur si trovano in un'analoga situazione (che hanno ad es. un terreno disponibile nella stessa area e delle stesse dimensioni) sono negati.

Si pensi a concessioni rilasciate per depositi e magazzini in aree agricole dove sono invece state costruiti manufatti per civile abitazione; a superfici, altezze, cubature, destinazioni d'uso non consentite e via dicendo.

Tali opere potrebbero essere realizzate solo in virtù di una concessione illegittima ovvero di in comportamento abusivo, senza concessione.

A tale stregua però non vi sarebbe nessuna violazione del principio di eguaglianza, essendo assolutamente evidente a tutti che il cittadino onesto, che si astiene dal realizzare opere abusive o con concessione illegittima, non viene in senso proprio discriminato rispetto alle predette ipotesi proprio in quanto quelle sono *contra legem*, con tutto ciò di negativo che questo implica.

Viceversa, a seguito dell'applicazione delle norme in tema di condono, la discriminazione che si determina è palese ed ingiustificata.

In punto di diritto è indubbio che il soggetto che ha sanato l'abuso si trova in una condizione di piena legittimità della titolarità e della disponibilità del bene (può ottenere l'allaccio di utenze; può validamente alienarlo, ecc.).

Vi sono motivazioni ragionevoli (in termini costituzionali) a sostegno di tali trattamenti differenziati?

In prima approssimazione si potrebbe opinare per la risposta positiva pensando che chi beneficia del condono paga un prezzo (l'oblazione).

Ma a ben pensarci non è questa una differenza che possa escludere la sussistenza di una irrazionale discriminazione. Quanti cittadini onesti (che non hanno commesso abusi edilizi) sarebbero interessati a realizzare ville su terreni agricoli, pagando le somme corrispondenti all'oblazione?

La risposta è intuitiva.

E perché invece tali cittadini non possono pagare e costruire?

Anche qui la risposta, nella sua crudezza, è ovvia: perché viene valorizzato (se non si vuol dire premiato) l'atto illecito. È l'atto illecito infatti che viene trasformato, merce il pagamento di somme, in situazione *secundum ius*.

L'onesto rimane, ancora una volta, al palo ed in lui arderà amaro e forte il sospetto che l'onestà non paghi.

L'art. 39 della legge n. 725/1994, poi, consente di beneficiare dei suoi effetti anche a soggetti che hanno già usufruito, per altre opere abusive, del condono del 1985.

È ad avviso del remittente difficile immaginare, nel settore urbanistico ed ambientale, discriminazione più bruciante e stridente.

In definitiva, ciò che emerge con forza è la irrazionalità del trattamento differenziato. Non si nega invero che le situazioni (fra chi ha commesso l'abuso e chi non l'ha commesso) siano differenti: ciò è in *re ipsa*. Quello che è irragionevolmente discriminatorio è il trattamento riservato all'un soggetto e negato all'altro.

Si potrebbe obiettare che ciò che il pretore lamenta come discriminatorio è all'incirca ciò che accade in presenza di un'amnistia, ma l'eccezione non apparirebbe fondata sol che si pensi che l'amnistia è prevista, come istituto *ad hoc* dalla Costituzione italiana (oltre che dal codice penale), ed i suoi effetti diretti ed indiretti, le sue conseguenze ed implicazioni individuali e sociali sono stati preventivamente ed *ab origine* valutati e accettati dai padri costituenti.

E di ciò vi è riprova nel fatto che la legge concessiva dell'amnistia deve essere approvata dal Parlamento «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale».

L'amnistia, proprio per i gravi effetti che comporta è disciplinata espressamente dalla Costituzione che per essa prevede una procedura rigorosa ed una larga maggioranza in modo da ridurre quanto possibile gli squilibri che l'istituto, specialmente se usato con troppa frequenza e disinvoltura, può comportare nel tessuto sociale del paese.

Ora, in conclusione, secondo la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 369/1988 citata) il c.d. condono edilizio non è un'amnistia cosicché, se si segue tale tesi, la discriminazione (come sopra illustrata) che l'art. 39 della legge n. 725/1994 determina, non può neppure essere giustificata nell'ottica del bilanciamento fra valori (e precetti) costituzionali che può valere per l'amnistia.

4. — Il c.d. condono edilizio come atto di clemenza.

Avuti ben chiari i limiti che deve avere la presente ordinanza (che sono quelli di sottoporre al giudizio dell'organo competente la valutazione dei motivi di sospetta incostituzionalità che l'ufficio remittente nutre) occorre partire proprio dagli insegnamenti della Corte costituzionale in materia. A tale proposito si deve fare primario riferimento alla già citata sentenza 31 marzo 1988, n. 369.

In essa la Corte ha escluso che le norme del c.d. condono edilizio (quello, ovviamente, di cui alla legge n. 47/1985) integrassero un'amnistia e che quindi la legge del 1985 potesse essere incostituzionale per non essere stato il provvedimento adottato con le garanzie di cui all'art. 79 della Costituzione.

Si tratta di operare un riesame dell'intera questione alla luce degli atti e degli avvenimenti successivi al 1985 che potrebbe portare a conclusioni diverse da quelle a suo tempo assunte dall'alto consesso in relazione al condono del 1985: in relazione a ciò non pare inutile sollevare, formalmente, come si fa, eccezione di incostituzionalità anche sotto il profilo della violazione dell'art. 79 della Costituzione, a maggiore ragione nell'attuale testo che manifesta, con la qualificata maggioranza richiesta, il vasto consenso sociale (come riflesso dalle opinioni espresse dai rappresentanti del popolo nel Parlamento) che si ritiene costituzionalmente necessario per l'emanazione dell'amnistia e dell'indulto; nonché degli artt. 3 e 112 della Costituzione, in relazione al vigente principio dell'obbligatorietà per tutti i cittadini dell'azione penale.

Orbene, escluso che nel c.d. condono possa essere ravvisata una forma particolare di oblazione extraprocessuale (per il che si concorda pienamente con quanto espresso nella citata sentenza n. 369/1988 della Corte costituzionale), sembra al pretore che la questione del raffronto fra le ipotesi di amnistia condizionata (cfr. art. 151, terzo comma, del c.p. e, fra i casi concreti, ad es. il d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 «concessione di amnistia per reati tributari») e le norme premiali del c.d. condono edilizio debba prendere le mosse dalla stessa collocazione di tali norme significativamente inserite fra le disposizioni varie della legge finanziaria n. 725/1994 e quindi in un ambito che nulla ha a che vedere con l'amnistia e l'indulto.

Occorre allora accertare, al di là della nomenclatura usata (non basta attribuire a qualcosa un nome per trasformarla in altro che, nella sostanza, non è), quali siano, realmente, il contenuto, la natura e la finalità delle norme.

Quanto al contenuto pare difficilmente contestabile che un titolo diverso (appunto di «amnistia ed indulto») che fosse stato attribuito alle norme impugnate non avrebbe affatto sfigurato, come suggerisce ad es. il raffronto con il citato d.P.R. n. 525/1982 in tema di amnistia per i reati tributari, che opera con meccanismi procedurali non dissimili da quelli contenuti nelle norme del condono edilizio.

Questo perché in entrambi i casi (amnistia condizionata, condono edilizio) l'effetto estintivo del reato dipende nella sostanza, oltre che dalla sussistenza di determinati requisiti oggettivi e temporali, la cui sussistenza il giudice deve accertare, fondamentalmente da un comportamento positivo e volontario del destinatario delle norme (che per il c.d. condono edilizio consiste nel pagamento di tutte le somme dovute per legge a titolo di oblazione ovvero dell'esplicarsi del meccanismo alternativo previsto dal dodicesimo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985 se ritenuta tale norma ancora vigente alla luce del disposto del quarto comma dell'art. 39 della legge n. 725/1994).

D'altra parte se non si può negare che con la legge ordinaria si possano istituire nuove forme di estinzione del reato oltre quelle già previste e codificate nel codice penale, vi è però pur sempre un limite assoluto invalicabile e tale limite va individuato nel rispetto della Costituzione.

La Corte costituzionale nella sentenza del 1988 affermava che il c.d. condono edilizio «costituisce senza dubbio specie d'una generale nozione di misura di clemenza».

Ed allora, viene da riflettere, se si ammette che il c.d. condono edilizio opera nello stesso modo in cui operano (ed hanno in concreto operato o possono operare) le amnistie condizionate e se si ritiene che il c.d. condono edilizio è senz'altro una forma di clemenza, quali sono le ragioni logiche per negare che necessariamente debbano valere, anche per tale mezzo, le procedure garantistiche di cui all'art. 79 della Costituzione.

La considerazione, espressa dalla Corte costituzionale, che determinati provvedimenti, come quelli del c.d. condono edilizio, sono adottati al fine di orientare i comportamenti di chi ha violato la legge in una determinata direzione, non sembra, in un tale contesto, con la sola valorizzazione delle motivazioni del provvedimento, poter autolegittimare e dare forza giuridica propria all'atto di condono né poter mutare i termini della questione, almeno nella misura in cui sia esatto affermare che anche una formale amnistia che fosse adottata per orientare il comportamento dei soggetti devianti in una certa direzione dovrebbe pur sempre rispettare le regole e le garanzie di forma che la Costituzione per essa impone.

Ma v'è un altro ed ulteriore profilo che merita di essere affrontato.

La Corte costituzionale nella citata sentenza 31 marzo 1988, n. 369 affermava, fra l'altro, che «il legislatore del 1985 nel tentativo di porre ordine nell'intricata, farraginoso materia dell'edilizia, preso atto della illegalità di massa in tale materia verificatasi ha inteso chiudere un passato illegale; ed ha ritenuto con valutazioni insindacabili in questa sede di indurre autori e non di violazioni edilizie a chiedere la concessione in sanatoria relativa ad opere realizzate abusivamente». Il legislatore ha usato, rilevava la Corte, della «punibilità in materia autonoma, svincolata dalle relazioni con il reato commesso».

Affermava ancora la Corte che «tutte le volte che si rompe il nesso costante fra reato e punibilità e quest'ultima viene usata per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso la incriminazione penale, tale uso può incidere negativamente sul principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e deve trovare la sua giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato».

«La non punibilità o la non procedibilità dovuta a situazioni successive al commesso reato, come nel caso del condono edilizio, deve comunque essere valutata in funzione delle finalità proprie della pena: ove l'estinzione della punibilità irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove risultasse variamente arbitraria, tale, come è stato esattamente sottolineato, da svilire il senso stesso della comminatoria edittale e della punizione non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima».

Ciò, in particolare, osserva la Corte laddove «l'effetto estintivo debba spiegarsi nei confronti di reati che, direttamente o indirettamente, violano precetti costituzionalmente sanciti, posti a tutela di fondamentali esigenze della comunità». «La non punibilità e la non procedibilità di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa ed in maniera non generica fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pure temporaneamente, le ragioni prime delle punibilità, attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità equivale non soltanto a violare l'art. 3 della Costituzione ma ad alterare con il principio della obbligatorietà dell'azione penale l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale».

Il significato, di grande valenza culturale oltre che giuridica, di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale, in questi fondamentali passi riportati, è di una chiarezza cristallina.

L'estinzione della pena deve in qualche modo e misura giustificarsi e ricollegarsi in funzione di tutela (e ciò anche nella materia del territorio e dell'ambiente, che sono beni che la Costituzione considera e valorizza quali patrimonio di tutta la collettività all'oggetto delle norme sul cui precetto penale si è inciso.

Per quanto riguarda il condono edilizio del 1985 la Corte ha scrutinato, sotto tale visuale, favorevolmente la legge n. 47/1985 ritenendo che con la legge in questione il legislatore avesse «inteso chiudere un passato di illegalità di massa alla quale aveva anche contribuito la non sempre perfetta efficienza delle competenti autorità amministrative ed avesse mirato a porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica e privata, la funzione sociale della proprietà, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico». Tali beni il legislatore del 1985 riteneva potessero essere «difesi validamente per il futuro solo attraverso la cancellazione del notevole ingombrante carico pendente relativo alle passate illegalità di massa».

Orbene proprio alla luce di quanto insegnato dalla Corte costituzionale vanno svolte alcune considerazioni.

Il punto fermo, l'ancora di costituzionalità delle normative di condono edilizio riposa dunque in una qualche forma di tutela di ritorno (del territorio e dell'ambiente) che deve essere prodotta o favorita dalle normative stesse.

Invero, e già in linea di principio, è lecito dubitare che il bilancio definitivo di siffatti condoni edilizi possa essere attivo a favore dei beni protetti (territorio-ambiente).

Ed infatti, anche in presenza di un qualche effetto positivo, appare assai più probabile, come conseguenza del condono, la conseguente caduta di credibilità del precetto penale che assiste la normativa urbanistica, nonché il diffondersi della convinzione (fondata, come l'intera vicenda dei condoni edilizi citati esemplarmente dimostra) che ad un condono ne seguirà un'altro e che l'abuso nell'urbanistica, in definitiva ed alla lunga, paghi più dell'osservanza della legge.

In ogni caso si può senza'altro opinare che la legge del 1985 (pur avendo delle non lievi ambiguità e lacune, si pensi, per tutte, alla timida disciplina delle modifiche di destinazione d'uso) contenesse (specialmente per l'assetto normativo dell'epoca) una corpo di norme, non soltanto premiali, che rielaborando e riordinando (almeno in parte) la materia edilizia, dettava nuovi, importanti e forti principi di disciplina e di tutela del territorio.

Si può, a poco meno di dieci anni di distanza da quella legge, considerare costituzionalmente l'art. 39 della legge n. 725/1994, alla luce delle considerazioni fin qui svolte?

Affermare questa volta che vi è la possibilità di ancorare le norme impugnate a ragioni (anche) di tutela ambientale appare francamente impresa ardua.

Con l'art. 39 della legge in questione si traccia una riga continua (almeno per quanto riguarda la sanzione penale e nei limiti delle cubature previste) su tutti gli abusi edilizi, formali e sostanziali (contrariamente a quanto il legislatore aveva promesso con l'art. 13 della legge n. 47/1985, per il futuro), commessi ed ultimati dai temi passati ad oggi.

Con la conseguenza di creare le migliori condizioni, soggettive ed oggettive, per la realizzazione di altri abusi e altri reati (si pensi, in una sorta di «dejavù» di quanto accaduto in un passato non remoto, al prevedibile e già da molti sindaci d'Italia lamentato aumento dei casi di abusivismo; agli innumerevoli casi di atti notori falsi in cui si assevereranno come ultimate entro il 31 dicembre 1993 opere che ultimate non erano a quella data; e ciò sulla convinzione, fondata su ciò che è accaduto con il precedente condono, che assai difficilmente i comuni saranno in grado di far fronte nel termine indicato dal decreto alle incombenze di natura burocratica, ai controlli sul campo ed a quant'altro occorrerebbe per una effettiva seria applicazione delle norme. E di ciò, per il passato, è lapidaria testimonianza la procedura introdotta con il dodicesimo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985).

Il presente condono è la esatta e completa negazione della filosofia attribuita alla legge n. 47/1985. Con la legge n. 47/1985 si affermava in modo che più chiaro non potrebbe che per il futuro abusi sostanziali, vale a dire violazioni edilizie contrarie alle previsioni degli strumenti urbanistici, non sarebbero stati mai più perdonati con la inesorabile applicazione delle sanzioni amministrative e penali, come pure delle severe conseguenze previste sul piano negoziale dalla legge.

Questo e non altro è il significato, spogliato del freddo tecnicismo giuridico, dell'art. 13 della legge n. 47/1985.

In tale ottica il condono del 1985 poteva quindi avere quella giustificazione costituzionale indispensabile affinché non fossero vulnerati, con l'offesa al principio di eguaglianza e di obbligatorietà della legge penale, i beni (territorio ed ambiente) oggetto della norma penale urbanistica.

Il condono del 1994 invece va in senso diametralmente opposto: smentendo in modo clamoroso le promesse e gli impegni del legislatore del 1985 vengono ammessi a sanatoria abusi formali ma anche abusi sostanziali (fino al dicembre 1993) cosicché viene a cadere proprio il salvifico sostegno costituzionale che la Corte con la sentenza n. 369/1988 aveva individuato.

Poche altre considerazioni da esporre sul punto.

Qual'è la giustificazione (nei termini costituzionali cui si è fatto riferimento) di questo nuovo condono?

È lecito chiedersi se l'effettiva e malcelata motivazione non sia solo o prevalentemente quella di reperire fondi per le casse dello Stato, cfr. pure quanto argomentato al paragrafo 7 *infra* circa la portata logica degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 per il caso di opere non sanabili e che pure mercé pagamento di denaro conseguono la estinzione del reato.

Potrebbe essere questo un valido sostegno costituzionale?

Al remittente, proprio in base all'autorevole insegnamento della Corte, non sembra proprio.

Si può forse ipotizzare che vi siano nuove «illegalità di massa» da chiudere?

E pur ipotizzando una risposta positiva è accettabile, alla stregua dello scrutinio costituzionale richiesto dalla Corte nei termini sopra ricordati, un nuovo condono e più specificamente quello contenuto nella legge n. 725/1994?

A tale domanda solo la Corte costituzionale può dare adeguata ed autorevole risposta.

Il remittente può solo esporre alcuni dubbi relativi alle norme impugnate.

L'art. 39, che è la fonte diretta dell'attuale normativa premiale, è collocato nelle «disposizioni varie» della legge finanziaria 23 dicembre 1994. Come è noto a tutti, per essere stato ripetuto in ogni occasione e sede dagli ispiratori del condono, la sua ragion d'essere riposa nella necessità di reperire cespiti finanziari attraverso vie diverse dalla tassazione diretta.

Se così fosse, v'è da temere una disordinata svendita del territorio, nel senso che, con l'unico reale obiettivo di reperir soldi, si rinunciarebbe da parte dello Stato alla tutela dei beni che le norme urbanistiche sono deputate a proteggere.

Abusivismo significa, fra l'altro, costruzioni fatte dai privati con la massimizzazione del profitto, con lo sfruttamento esasperato dei lotti disponibili, con immobili vicini fra loro, senza il rispetto degli standards urbanistici, con assenza di spazi adeguati per strade, parcheggi, parchi e giardini, servizi pubblici in genere e quant'altro caratterizza il vivere in un contesto ambientale a misura d'uomo. In tale ambito vengono spesso a mancare o essere carenti luoghi e occasioni di lecita aggregazione per i giovani e si crea un favorevole terreno per lo sviluppo della delinquenza.

Non si vede proprio in qual modo le norme censurate possano avere, anche indirettamente, un effetto positivo per il territorio e per l'ambiente.

Qualsiasi tentativo di individuare un qualche effetto positivo di ritorno per il territorio e l'ambiente da tali norme è destinato a naufragare sol se si considera che, non operando le leggi premiali, di regola, distinzioni fra abusi sostanziali e abusi formali è impedito agli enti territoriali di adottare qualsiasi efficace manovra di intervento e di governo del territorio, dovendosi essi nella sostanza limitare a prendere atto degli abusi perpetrati.

Non vi è quindi il controllo da parte degli organi pubblici dello sviluppo del territorio, ma piuttosto è il contrario, è lo sviluppo del territorio, anche quello arbitrario disordinato e abusivo che si impone agli organi pubblici, impedendo l'attuazione delle scelte di programmazione degli usi e degli insediamenti del territorio.

Posto che nella legge n. 725/1994 la normativa del condono è riassunta nell'art. 39 senza che vi siano altre norme in tema di edilizia ed urbanistica, c'è da chiedersi se a salvare, in termini di costituzionalità, vale a dire di benefici per il territorio nell'accezione offerta dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale, la normativa in tema di condono possano intervenire altre norme, contenute in altre fonti.

Sono infatti note le vicende dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551 e del successivo 25 novembre 1994, n. 649.

In via preliminare v'è da dubitare che una siffatta operazione sia consentita, posto che così opinando il termine di raffronto (in punto di ricerca delle norme che dovrebbero manifestare l'attenzione posta dal legislatore al bene tutelato dalla norma su cui opera il condono) di una certa normativa premiale diventa del tutto vago, generico, diluibile in una moltitudine indeterminata nell'oggetto e nel tempo di provvedimenti.

In ogni caso, diversamente opinando, vale allora ricordare quanto osservato da questo pretore nella eccezione di incostituzionalità sollevata nel procedimento penale avverso Luciani Bruna con ordinanza del 6 ottobre 1994 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale n. 49 del 30 novembre 1994) in merito alle altre norme contenute nel decreto-legge n. 551/1994 (ed in quelli successivi), cui va aggiunto il rilievo che solo per le opere abitative è stato posto un limite di cubatura, in ogni altro caso qualsiasi dimensione dell'abuso non rilevando.

6. — La violazione delle autonomi locali.

Gli artt. 117 e 118 della Costituzione prevedono che lo Stato detta in materia urbanistica principi fondamentali mentre la normazione diretta e primaria compete alla Regione, che esercita le funzioni amministrative in questa materia direttamente e/o delegandole ai comuni.

I comuni (come le province) «sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni» (art. 128 della Costituzione).

Nella materia urbanistica con il d.P.R. n. 616/1977 sono state delegate alle Regioni le relative funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici, salve le eccezioni di cui all'art. 80.

Ad avviso del remittente è forte il sospetto che il condono del 1994 violi tali norme laddove, anche in presenza di abusi sostanziali, ne consente egualmente e come regola la sanatoria. In primo luogo va evidenziata la rilevanza della questione.

Gli abusi consistenti nella mancanza della concessione, nella totale difformità e nelle variazioni essenziali comportano le conseguenze previste dall'art. 7 della legge n. 47/1985.

L'abuso contestato all'imputato, è per la ragione *supra* spiegata, di carattere sostanziale.

Si tratta cioè di violazione urbanistica ordinariamente non sanabile, nel senso che gli strumenti urbanistici del comune in questione non consentono in nessun modo ed a nessuna condizione la realizzazione di un'opera siffatta che se esistente non può che essere e rimanere abusiva ed esposta alle sanzioni previste dalla legge (art. 7 della legge n. 47/1985).

Le ragioni di ciò sono evidenti: il governo del territorio, se non vuole essere una parola priva di senso, presuppone la presenza (ed il rispetto) di precise programmazioni dell'uso del territorio, il rispetto di standards (cfr. sul punto il fondamentale d.m. 2 aprile 1968), la sussistenza o la previsione di infrastrutture adeguate al tipo di insediamenti (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), etc.

Con la sanatoria degli abusi sostanziali si impongono da parte dello Stato all'ente territoriale scelte altrui (in tema di zonizzazione, di cubature, di standards etc.) confliggenti con le regole autodettate dal comune stesso in tema di governo del territorio.

Non si tratta, in questo caso, di principi fondamentali in materia urbanistica, per i quali lo Stato avrebbe competenza, poiché è invece l'esatto contrario. Con il condono si impone al comune di accettare e di inserire nella programmazione futura del suo territorio la più irrazionale casualità edilizia di opere abusive di ogni genere e collocazione.

E così ad es. una zona che era stata destinata all'agricoltura, la legge dello Stato, mediante il condono dei manufatti di civile abitazione realizzati illecitamente sul quell'area, destinata ad altro e diverso uso.

Può tale normativa trovare giustificazione costituzionale in una (più o meno vera) inerzia del comune nell'adozione dei provvedimenti tesi al rispetto della legalità?

L'assunto, la cui rispondenza al vero (specialmente in termini quantitativi) è tutta da dimostrare, come pure da dimostrare è la sua rilevanza ai fini di parare la eccezione di incostituzionalità, non ha comunque pregio posto che neanche la dimostrata concreta esistenza di una positiva attività di controllo e di repressione dell'abusivismo da parte del comune serve, secondo la legge, ad impedire la sanatoria (cfr. art. 43, primo e quinto comma, della legge n. 47/1985 e art. 39, comma diciannovesimo, della legge n. 725/1994).

7 — L'area e l'immobile oggetto del giudizio sono interessati dal vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 in riferimento al decreto del Ministero dei beni culturali ed ambientali del 23 ottobre 1960 («Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante la zona dei laghi di Bracciano e di Martignano») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 29 ottobre 1960.

Tale vincolo è stato confermato e fatto proprio dal decreto dello stesso Ministero in data 22 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1985, n. 176, ai sensi del d.m. 21 settembre 1984 (c.d. decreto Galasso). L'area e l'immobile sono quindi vincolati sotto tale secondo profilo anche ai sensi dell'art. 1-*quinqües* della legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso) che richiama, ai fini del vincolo, anche le aree individuate ai sensi del «decreto Galasso» e dei successivi c.d. «galassini», fra i quali rientra il citato d.m. del 1985.

L'area è infine normata dal Piano territoriale paesistico della regione Lazio ai sensi degli artt. 1 e 1-*bis* della citata legge n. 431/1985.

L'art. 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Ad avviso del remittente le norme del condono che hanno ad oggetto opere edilizie realizzate in zone vincolate ed in particolare agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 sono viziati da incostituzionalità.

Ed invero premesso che l'unico (in termini di effettiva rilevanza) vero limite assoluto e non discrezionale alla sanatoria di opere realizzate in aree vincolate è costituito dalle ipotesi dell'art. 33 della stessa legge, non si può non rilevare come il vincolo di inedificabilità ivi presupposto è fattispecie notoriamente non frequente da riscontrare nella realtà.

Nei casi previsti dall'art. 33 mentre è esclusa la possibilità di concessione in sanatoria, la estinzione del reato è comunque conseguibile mercé il semplice pagamento della oblazione: poiché questo vale anche per i processi in corso o più in genere per i casi in cui all'entrata in vigore delle norme del condono l'abuso fosse stato già in precedenza scoperto dalle pubbliche autorità vi è la testimonianza incontrovertibile, non valendo in tal caso neppure l'argomento della funzione che le norme premiali avrebbero di spingere i privati a denunciare e sanare gli abusi, che l'obiettivo delle norme sul condono è esclusivamente quello di reperire denaro per le casse dello Stato.

La stragrandissima maggioranza degli abusi comunque, riguarda ipotesi di vincoli relativi dove la possibilità di edificare non è del tutto esclusa bensì condizionata dal rilascio di nulla osta ed autorizzazioni (così ad es. per le fattispecie previste dalla legge n. 431/1985 nonché per tutti i decreti ministeriali e regionali di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939).

In tali casi la sanatoria è condizionata al parere favorevole degli enti preposti alla gestione del vincolo.

In caso di parere (definitivo) negativo il pagamento della intera oblazione comunque estingue il reato, sicché valgono le stesse considerazioni espresse poc'anzi a proposito dell'art. 33.

Secondo il remittente le norme impugnate ed in particolare l'art. 32 solo apparentemente riservano ai beni sottoposti a vincolo un trattamento normativo differenziato rispetto ai beni che vincolati non sono; consentendo nella generalità dei casi e per forza di cose la sanatoria degli abusi commessi nelle zone vincolate.

Ed invero la legge non prevede per i pareri (preliminari al condono) di competenza degli organi tutori alcun parametro di riferimento predeterminato e obiettivo.

Come si può, in tale contesto, legittimamente concedere o negare un parere? Secondo quale criterio?

Si deve forse valutare se il territorio avrebbe avuto un migliore assetto senza l'abuso in esame con il rischio in tal caso di negare ogni parere favorevole? Ovvero bisogna valutare se l'abuso non deturpa affatto o deturpa sì l'ambiente ma fino a un certo punto? E qual'è questo punto? E i piani paesistici (che costituiscono com'è noto il riferimento d'obbligo per le amministrazioni preposte al rilascio degli ordinari nulla osta ambientali) che ruolo svolgono in tal contesto? Vi si può derogare da parte degli organi tutori? E laddove non si tratta di valutazioni in termini estetici ma alla stregua di altri parametri (si pensi ad un vincolo di uso civico dove è improprio fare riferimento alla bellezza dei luoghi) quali sono i parametri da adottare?

La assenza totale più che la indeterminatezza di criteri di riferimento per un parere che quindi assomiglia ad un mero passaggio burocratico maschera in realtà la pretermissione di una reale attenzione alla tutela dei beni vincolati (destinati, come la precedente esperienza del condono edilizio del 1985 insegna, a sanatorie di massa direttamente o indirettamente anche a seguito della infinita durata dei giudizi di impugnazione dei silenzi-rifiuto) ed in ciò si sospetta annidarsi la eccepita incostituzionalità delle norme in questione.

8. — L'art. 41 della Costituzione prescrive che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana.

Se si ritiene che le norme del condono abbiano un supporto nella volontà di contribuire, tramite esse, allo sviluppo della economia e della iniziativa privata (rilancio del settore dell'edilizia) occorre chiedersi se per tutte le ragioni espresse nell'ordinanza non vi sia un *vulnus* nella assenza, nelle norme in questione, di attenzione ai beni cui l'art. 41 della Costituzione fa riferimento.

Non v'ha dubbio infatti che nei concetti di utilità sociale e di libertà e di dignità umana sia ricompreso il diritto di ogni cittadino di vivere in un ambiente non degradato e di godere del territorio in un contesto di sviluppo dello stesso conforme alle leggi ed agli strumenti urbanistici.

Questo vale per i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e che si trovano a dovere sopportare il peso delle conseguenze di illeciti da altri commessi, ma in definitiva vale anche per gli autori degli illeciti ai quali vanno imposti, anche a prescindere dalle loro volontà trattandosi di beni indisponibili, regole e modelli di sviluppo territoriale accettabili in quanto conformi alle leggi ed alle norme urbanistiche.

Né varrebbe osservare che le norme del condono tendono anche ad assicurare l'urbanizzazione ed i servizi che proprio negli insediamenti abusivi difettano.

Così operando ci si immette, ad avviso del remittente nell'aporia di una assurda e paradossale spirale in cui si adattano e si conformano le scelte dei pubblici poteri ai comportamenti, anche devianti, dei privati quando invece dovrebbero accadere l'esatto inverso ossia che siano i privati a dovere conformare i loro comportamenti alle leggi. E che gli abusi debbano essere perseguiti in tutte le forme ed i modi previsti dalle leggi.

Tali rilievi sembrano dar forza alla sospettata incostituzionalità delle norme del condono oltre che in riferimento all'art. 41 della Costituzione anche in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione nel senso che nella materia in cui trattasi le norme impugnate confliggono con la necessaria tutela di beni (diritti) di rango costituzionale, favorendo irrazionalmente condotte illecite dei privati.

9. — L'ultimo profilo di incostituzionalità che questo pretore sottopone al giudizio della Corte si articola in censure attinenti alla violazione del diritto di proprietà dei comuni in relazione agli artt. 3, 42, 119 e 128 della Costituzione; nonché alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto l'aspetto della contraddittorietà ed irrazionalità della normativa impugnata che consente ad un soggetto non titolare del diritto di farlo tuttavia valere contro chi ne è invece il titolare.

L'art. 7 della legge n. 47/1985, quanto alle ipotesi di opere eseguite in assenza di concessione edilizia, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, stabilisce che il sindaco debba emettere un'ordinanza di demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, cfr. Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66 in Giust. Civ. 1991 I, 1599; T.A.R. Abruzzo 15 gennaio 1990, n. 19 in F.I. 1991, III, 101) l'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico comunale delle opere abusive si verifica, senza che occorran altri requisiti oggettivi, quando sia decorso il termine fissato dalla legge dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo altra tesi invece (che ha trovato recente eco in una pronuncia della Cassazione penale) l'effetto traslativo si verificherebbe solo con l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire e con l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari (di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge n. 47/1985).

Se si condivide la prima tesi (che appare del tutto conforme alla lettera dell'art. 7 e alle regole del diritto civile, dove possesso e trascrizione non sono di regola funzionali all'acquisto della proprietà se non casi eccezionali, ad es. per una particolare specie di usucapione), si deve convenire che è il comune il proprietario dell'immobile oggetto della ingiunzione in tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo abbia potuto validamente esplicare i suoi effetti (non sia stato sospeso o annullato dal giudice amministrativo).

L'art. 43 della legge n. 47/1985 prevede che «l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria».

Il senso della norma è che quand'anche un provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo il conseguimento della sanatoria è ancora possibile sol che esso non sia stato materialmente eseguito.

Poiché un provvedimento sanzionatorio per eccellenza è quello con il quale il comune ordina al responsabile dell'abuso la demolizione può ritenersi che la norma in esame, in relazione ad una siffatta situazione (ordinanza di demolizione per la quale è decorso il termine di novanta giorni dall'ingiunzione e che è divenuta definitiva), consente che il responsabile dell'abuso possa conseguire la sanatoria.

Ma il responsabile dell'abuso non è più proprietario del bene che è invece del comune, sicché ogni sua attività (come la domanda di concessione di sanatoria) relativa all'immobile in questione avviene *a non domino*.

La norma che consente cionondimeno ad un soggetto non legittimato il conseguimento della sanatoria appare (almeno alla stregua di tale interpretazione) un *nonstrum* giuridico, confliggente con le norme costituzionali sopra indicate, ed incoerente con gli stessi presupposti in via generale previsti dalla legge n. 47/1985 (in tema di soggetti abilitati a proporre la domanda, cfr. art. 31, primo comma), cui è arduo trovare spiegazioni costituzionali.

Il comma diciannove dell'art. 39 della legge n. 725/1994 dispone, con esclusione dei casi in cui le opere siano state destinate ad attività di pubblica utilità e facendo salvi eventuali diritti dei terzi sugli immobili, che «per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria»

La norma pare conformarsi ad un orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato 25 ottobre 1993, n. 1080 in F.I. Rep. 1993, voce edilizia ed urbanistica m. 812).

Orbene, posto che proprio in virtù della consolidata e ricordata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'acquisizione al patrimonio comunale si verifica sulla base della ordinanza di demolizione notificata (e non sospesa o annullata dal giudice competente), non si comprende in termini giuridici come e in che modo il tipo di utilizzo fatto delle opere abusive da parte del comune possa essere rilevante ed influire su una vicenda acquisitiva già definita.

Premesso che il concetto giuridico di proprietà riferito al bene acquisito in base al meccanismo di cui all'art. 7 della legge n. 47/1985 non ha nulla di diverso (se non appunto nel meccanismo di acquisizione) dal concetto giuridico di proprietà quale ordinariamente concepito, va segnalato quanto segue.

Si parla di annullamento, ma certamente a sproposito posto che l'acquisizione ex art. 7 della legge n. 47/1985 si è verificata legittimamente ed in modo conforme ad una mera norma di legge (l'art. 7 stesso) vigente ora ed allora.

Si può ipotizzare allora una sorta di espropriazione a danno del comune, che si verifica però senza alcun corrispettivo a favore di questi (e che non vi sia corrispettivo è fatto incontrovertibile posto che sia l'oblazione che gli oneri concessori non possono avere altro valore che quello loro proprio, come dimostra la circostanza che entrambi sono dovuti anche nei casi di condono diversi da quelli disciplinati dal comma diciannovesimo dell'art. 39 in esame).

Ulteriore aspetto di irragionevolezza della norma è che il trasferimento dell'immobile avviene sulla base della semplice «esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria» sicché si consente il trasferimento di proprietà dal comune al privato senza alcuna certezza dell'esito favorevole (che potrebbe anche difettare) della domanda di condono.

La questione è nel processo *de quo* rilevante posto che all'imputato veniva notificata ingiunzione a demolire dal sindaco del comune ove è sito l'immobile e il provvedimento è definitivo non risultando avverso il medesimo promossa azione di annullamento presso il giudice amministrativo (né quindi risultando emesso alcun provvedimento sospensivo).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 117, 118, 119, 128 della Costituzione italiana per le ragioni espresse in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti relativi al procedimento penale n. 26/1995 a carico di Montori Renato, nato a Roma il 15 novembre 1939, alla Corte costituzionale per il relativo giudizio,

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Bracciano, addì 27 gennaio 1995

Il pretore: MORICONI

N. 147

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1995 dal pretore di Taranto, sezione distaccata di S. Giorgio Jonico
nel procedimento penale a carico di Venosino Paolo*

Lavoro (collocamento al) - Obbligo di assunzione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio per il tramite dell'ufficio di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto non tiene conto delle decisioni dell'imprenditore circa l'entità della sua azienda e delle disponibilità economiche a far fronte all'onere che deriva dalle nuove obbligatorie assunzioni Irragionevole eguale trattamento dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per il quale l'adempimento dell'obbligo in questione è subordinato all'ipotesi di vacanze nell'organico - Violazione del principio della libertà dell'iniziativa economica privata, nonché della garanzia previdenziale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11).

(Cost., artt. 3, 38 e 41).

IL VICE PRETORE

Sentite le parti all'udienza del 13 gennaio 1995 le quali concludevano come da verbale;

Considerato che Venosino Paolo proponeva opposizione avverso decreto penale di condanna n. 94/5886 emesso in data 30 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Taranto;

che il detto decreto veniva preliminarmente al dibattimento revocato;

che alla odierna udienza il difensore dell'imputato sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in relazione degli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;

RILEVA

La norma di cui all'oggetto impone al datore di lavoro privato che abbia alle sue dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati di assumere lavoratori appartenenti al titolo primo stessa legge per una aliquota complessiva del 15% del personale di servizio.

L'obbligo della assunzione da parte del datore di lavoro privato dunque risulta essere automatico in quanto scatta nel momento in cui il numero dei suoi lavoratori supera le 35 unità. Tale obbligo è in capo al datore del quale tuttavia non si prende in considerazione alcuna sua decisione in ordine sia alle dimensioni della sua azienda e sia alle disponibilità economiche dello stesso il quale viene chiamato in virtù di questo obbligo ad affrontare nuove spese legate alle nuove assunzioni. Ne deriva che il datore privato viene posto sullo stesso piano di quello pubblico, e ciò per evidenti ragioni è irragionevole.

Inoltre principio costituzionale insormontabile è quello previsto dall'art. 41 della Costituzione a mente del quale l'iniziativa economica privata è libera, intendendosi con tale principio come vada rispettata la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro che investe chiaramente sia la libertà di organizzazione che di gestione della impresa.

L'art. 11 della legge n. 482/1968 imponendo l'assunzione di determinati lavoratori per una determinata aliquota altro non fa che porsi in contrasto con tale principio. Peraltro già la Corte di cassazione vestita della questione (terza sezione penale 11 febbraio 1994) trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale con motivazione a cui questo giudicante ritiene di dover aderire.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 in relazione agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria tale ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; della presente ordinanza viene data lettura alle parti in dibattimento.

San Giorgio Jonico, addì 13 gennaio 1995

Il vice pretore PESARE

95C0336

N. 148

Ordinanza emessa il 10 giugno 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 marzo 1995) sul ricorso proposto da Marchi Carla - I.N.P.S.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.P.S. - Computo della indennità integrativa nella determinazione della indennità di anzianità - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità - Obbligo della presentazione della domanda Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico Computo dell'indennità integrativa speciale Somme dovute Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di anzianità Limitazione al 30 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di anzianità - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, lettera a) e b); 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 107/1991 proposto da Marchi Carla, rappresentata e difesa dall'avv. Gesuele Panucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Rocco di Torrepadula in Milano, via Cesare Battisti, n. 1, contro l'I.N.P.S., in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Casalvieri e Giuseppe Giannini ed elettivamente domiciliato in Milano, piazza Missori, n. 12 e nei confronti della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano per l'accertamento del diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine lavoro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 10 giugno 1994, il relatore dott. Francesco Mariuzzo;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 21 dicembre 1990, depositato il 14 gennaio 1991, la dott.ssa Carla Marchi, premesso di avere prestato servizio presso il resistente ente sino all'8 dicembre 1985 e di avere percepito la somma di L. 46.946.407 a

titolo di liquidazione, assume l'illegittimità del computo a tal fine effettuato, he avrebbe tenuto conto soltanto dello stipendio tabellare e non anche dell'indennità integrativa speciale.

Quest'ultima dovrebbe considerarsi, invece, parte integrante della retribuzione annua spettante, a norma dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 75 e del regolamento del personale dell'I.N.P.S..

Il suddetto ente si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e richiamandosi sia alla legge 27 maggio 1959, n. 324 che alla giurisprudenza del giudice amministrativo al riguardo consolidatasi.

All'udienza del 10 giugno 1994 la causa è stata trattenuta a sentenza dal Collegio.

DIRITTO

La questione sulla quale viene richiesto l'esame del Tribunale attiene alla rivendicata computabilità dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione del trattamento di fine lavoro spettante al dipendente dell'I.N.P.S..

In proposito, occorre premettere che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, terzo comma, lettere *b)* e *c)* della legge 27 maggio 1959, n. 324, nonché degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non prevedono il calcolo dell'i.i.s. nei relativi trattamenti di fine lavoro (sent. 19 maggio 1993, n. 243).

In tale occasione la Corte ha soggiunto che, pur divenendo gli interessati titolari del diritto soggettivo all'inclusione del visto emolumento nella retribuzione, spetta comunque in via esclusiva al legislatore la determinazione della misura, dei modi e dei tempi del necessario computo e con ciò la concreta realizzazione del detto beneficio.

Chiarito quanto precede va gradatamente rilevato che, nelle *more*, è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87, che ha stabilito che la già ricordata indennità deve essere considerata ai fini di cui sopra a decorrere dal 1° dicembre 1994 e, per i dipendenti degli enti di cui alla legge 30 marzo 1975, n. 70, nella misura del 30% di quella annualmente percepita alla data di cessazione dal servizio: il tutto, previa richiesta da presentare all'amministrazione di appartenenza entro il termine perentorio del 30 settembre 1994.

La medesima legge, ha inoltre, stabilito che, in relazione a quanto sopra, i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

A fronte del quadro normativo così delineatosi reputa il Collegio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione orale.

È sufficiente sottolineare al riguardo che analoga previsione di estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di giudizio, è stata già dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi (legge 6 agosto 1984, n. 425), siccome riferita a pretese tempestivamente azionate dagli aventi diritto anteriormente alla loro nuova disciplina in sede legislativa (sent. 10 aprile 1987, n. 123).

Vi è, poi, da osservare che, seppure la Corte costituzionale abbia riconosciuto al legislatore l'esercizio di una lata discrezionalità nella determinazione dei tempi e della misura del dovuto riconoscimento, l'indicazione della percentuale del 30%: associata all'esclusione della rivalutazione e degli interessi legali, fortemente indubita la effettività ed adeguatezza del relativo computo.

L'obbligo di estinzione sancito nella legge 29 gennaio 1994, n. 87 di per sé escluderebbe dunque ogni possibilità di ulteriore rinvio alla Corte per il riscontro dell'osservanza dei parametri già indicati dalla stessa nella ricordata sentenza 19 maggio 1993, n. 243.

Il che pare autonomamente tradursi in una violazione non solo degli artt. 3, 24, primo e secondo comma e 25, primo comma della Costituzione, ma, altresì, degli artt. 3, 36, 103 e 113 della stessa, addove arbitrariamente viene ridotta la tutela giurisdizionale accordata dal giudice amministrativo, assoggettando i dipendenti in questione ad un trattamento sperequato rispetto a quello di altri soggetti, già in godimento di una poizore posizione in sede di collocamento a riposo.

Rafforza, infine, il delineato dubbio di incostituzionalità la circostanza che il legislatore ha rimesso la parziale riliquidazione in questione ad una procedura amministrativa, con la eventuale necessità che, sia in relazione alla conclusione di questa che ad altre insorgenti questioni, gli interessati debbano risproporre azione davanti al Giudice amministrativo: dal che sembra corrispondente discendere una arbitraria posticipazione della tutela ed un ingiusto aggravio di spese di giudizio, a fronte dei quali la disposta estinzione di quelli pendenti rappresenta la fonte di una lesione non meramente ipotetica ed eventuale.

Al Collegio non sono certamente ignote le gravissime difficoltà della finanza pubblica e le ragioni per le quali il pur doveroso riconoscimento della natura retributiva piena dell'indennità integrativa speciale ha condotto ad una — così modesta commisurazione della stessa a favore di soggetti che l'hanno rivendicata in giudizio.

Tutto ciò non pare, tuttavia, ragionevole e proporzionata espressione di quella discrezionalità che la Corte costituzionale ha riferito al legislatore, risolvendosi la disposta incisione in un trattamento deteriore e sperequato rispetto sia ad altri dipendenti pubblici che alle altre componenti della retribuzione da computarsi invece integralmente ai fini del trattamento di fine servizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della legittimità costituzionale degli artt. 1, lettere a) e b), 2, 4 commà, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 e 36 della Costituzione, laddove impongono l'immediata estinzione dei giudizi pendenti, la presentazione da parte della ricorrente di domanda di riliquidazione in via amministrativa, limitando, altresì, il prescritto computo al 30% dell'i.i.s. in godimento alla data di collocazione a riposo, escluso restando il riconoscimento di interessi e di rivalutazione monetaria;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così statuito in Milano, il 10 giugno 1994, in Camera di Consiglio.

Il presidente est. MARIUZZO

Il consigliere: SPADAVECCHIA

Il referendario: PASSONI

95C0337

N. 149

*Ordinanza emessa il 13 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da Rizzato Maria Teresa ed altri contro l'E.N.P.A.S. ed altri*

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2683/1983 proposto da Rizzato Maria Teresa, Dalla Fina Maria Teresa, Resentera Giampaolo, Masiero Luisella, Alunni Rosaria e Cerato Ada, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Foletto, con elezione di domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale, come mandato in calce al ricorso, contro l'Ente nazionale della previdenza e assistenza per i dipendenti statali — E.N.P.A.S., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*; il Ministero del tesoro ed il Ministro della pubblica istruzione, in persona dei Ministri *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria *ex legge*; il provveditore agli studi di Vicenza *pro-tempore* e la direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della mancata riliquidazione di buonuscita E.N.P.A.S. con indennità integrativa speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali;

Visto il ricorso, notificato il 28 luglio 1993 e depositato presso la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiuntivi notificati anche al neoistituto I.N.P.D.A.P Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione del Tesoro;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 13 ottobre 1994, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Foletto per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Gasparini;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Le parti ricorrenti espongono di aver ricevuto l'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., per il servizio svolto in qualità di docenti alle dipendenze del provveditorato agli studi di Vicenza, senza che nell'importo venisse inclusa anche l'indennità integrativa speciale maturata con l'ultimo stipendio.

Il ricorso afferma il diritto ad ottenere la riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale per la recente sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale e deduce i seguenti motivi:

1. — Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1972, dell'art. 1, terzo comma, lettere *b)* e *c)* della legge n. 324 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed eccesso di potere per carente ed illogica motivazione e per contrasto a disposizioni di legge.

Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennità di buonuscita penalizza i pubblici dipendenti di cui alla legge n. 70/1975 nei confronti di quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e dei dipendenti privati.

L'indennità integrativa speciale avrebbe ormai acquisito carattere di retribuzione differita, analogamente all'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori privati.

2. — Applicabilità della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte Costituzionale; nell'assunto che tale sentenza avrebbe riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti statali e la sua obbligatoria inclusione nell'indennità di buonuscita, ancorchè non sia stata disposta la caducazione integrale della normativa impugnata, suggerendo invece criteri al legislatore per una organica determinazione della indennità di fine rapporto che faccia cessare qualsiasi sperequazione fra i lavoratori.

3. — Prescrizione quinquennale del credito e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cui all'art. 7 della legge n. 75/1980.

Si precisa che, avendo la buonuscita E.N.P.A.S. natura di retribuzione differita, il credito derivante dalla mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla data in cui si matura obbligo del pagamento, come derivante dall'art. 7 della legge n. 75/1980.

Spetta anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Tesoro e quello della Pubblica Istruzione il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994.

Con i motivi aggiuntivi, notificati anche all'I.N.P.D.A.P., i ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure:

1) computo della indennità integrativa speciale del (*rectius*: al) 60% quale acconto di quanto dovuto dall'I.N.P.D.A.P. per determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali in particolare.

Assumono i ricorrenti che, non essendosi ancora verificata la globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati dalla sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1992 della Corte costituzionale, la legge n. 87/1994, con cui è stato incluso nel computo dell'indennità di liquidazione il 60% dell'indennità integrativa speciale, non può essere considerata che come statuente un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione, che prevede l'estinzione d'ufficio delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non può essere applicato, se non limitatamente alla parte che sarà liquidata e dopo la avvenuta liquidazione:

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett. *b)* della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto ad indicazione della Corte costituzionale ed ai principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti costituzionali, essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione nel computo della liquidazione del 100% dell'indennità integrativa speciale mentre questa è stata inclusa nella liquidazione degli statali solo in ragione del 60%.

Rimane quindi la disparità di trattamento ancor più evidente da quando è stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P. per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che al personale degli enti locali e di altri enti pubblici:

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarto della legge n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai principi della Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97: nell'assunto che dalla natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di fine rapporto, deriverebbe automaticamente, per principi costituzionali ormai consolidati, l'obbligo di pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali.

La lesione dell'art. 38 sarebbe evidente con particolare riferimento ai dipendenti statali andati in pensione nell'ultimo decennio e che hanno avuto una liquidazione di buonuscita molto minore di quelli dell'ultimo anno, in rapporto all'indennità integrativa speciale che era modestissima nel 1984 ed è divenuta sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. senza rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984 in condizione ancora sperequata, visto che hanno dovuto attendere oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto;

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, e dell'art. 3 della legge n. 87/1994 in contrasto ai principi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

L'art. 2, comma terzo, prevede che il nuovo trattamento si applichi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, così attuando una sperequazione ai danni del personale della scuola il quale, a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente dal servizio a far tempo dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i pensionati 1984 del settore scuola sono quindi necessariamente cessati dal servizio con il 1° ottobre 1984 anche se hanno poi ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985 e non sarebbero quindi inclusi nella previsione di una liquidazione decennale, con la conseguenza che nel loro caso la prescrizione avrebbe una durata novennale anziché decennale;

5) Applicabilità limitata dall'art. 4 legge n. 87/1994 con riferimento ai giudizi pendenti ed illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Per non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione della cause pendenti solo una volta materialmente ottenuta la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e solo limitatamente all'importo liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%.

Diversamente opinando si determinerebbe una incostituzionale limitazione di quella tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.

DIRITTO

1. — Nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti», la quale, in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma restando la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1) dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge

27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni viene computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi contributivi considerati utili: «*b*) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni (e cioè per i dipendenti pubblici diversi da quelli degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni), nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento».

Il successivo art. 3, primo comma, dispone poi che «Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti...» e l'art. 4 prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

2. — L'eccezione relativa all'incostituzionalità dell'art. 3 primo comma per aver disposto l'applicabilità delle norme sulla riliquidazione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, così automaticamente e discriminatoriamente escludendo fra tutti i pensionati statali quelli che hanno lasciato l'impiego nel 1984 ed erano dipendenti dell'amministrazione scolastica, non è rilevante in causa dal momento che nessuno dei ricorrenti è cessato dal servizio anteriormente al 1989.

Le altre due disposizioni citate sono invece rilevanti nel presente giudizio e pongono dubbi per la loro costituzionalità come già rilevato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa il 20 maggio 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 28 settembre 1994, le cui argomentazioni la Sezione testualmente condivide e di seguito ripropone.

3. — L'art. 4 della legge considerata determina la dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio con compensazione delle spese tra le parti.

In tale suo disposto esso sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione e la questione relativa non appare manifestamente infondata.

3.2. — La legge in esame, nel prescrivere che il trattamento con essa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994 ed ai loro superstiti nonchè a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, primo comma), dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, secondo comma).

In tale contesto normativo la disposizione contenuta nel successivo art. 4 incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se è vero infatti che i precetti ivi sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che esistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che il diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorchè, come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale.

È appena il caso di ricordare, infatti, che la disciplina sopravvenuta, che consente sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro, dei dipendenti statali, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato» (v. sentenza 19 maggio 1993, n. 243).

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nei giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità integrativa trova risposta nella nuova legge, rinvenendosi nella previgente normativa siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

La norma non si sottrae quindi al sospetto di incostituzionalità sotto il profilo della perdurante disparità di trattamento e della gravissima compromissione del diritto di difesa in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che tale estinzione potrebbe consentire all'amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

3.3 — L'illegittimità della norma è ancora più aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, sì da attrarre nello stesso profilo di illegittimità costituzionale anche la disposizione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti.

3.4. — La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87/1994, non solo per la parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti ma anche là dove dispone la compensazione delle spese di giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può essere distolta.

3.5. — Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge citata si estende poi alla violazione dell'art. 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo.

3.6. — La lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere amministrativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di incostituzionalità della norma anche per tale profilo.

4. — L'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, lett. b) della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti statali il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita o analogo trattamento sia effettuato «nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento». La questione relativa è anch'essa non manifestamente infondata.

Pur tenendo presente l'indicazione della Corte costituzionale, la quale non ha escluso la possibilità che la complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto possa essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità, appare irrazionale il criterio che ha indotto il legislatore a contenere nella misura del 60 per cento anzidetto la quota di computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità e analoghi trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici e, segnatamente, a quelli statali, specie in considerazione del mantenimento della diversa posizione dei lavoratori degli enti locali e tenuto conto del fatto che ormai sia gli uni che gli altri sono iscritti e gestiti da un medesimo ente, è cioè l'I.N.P.D.A.P.

La discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non si può ritenere estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni sperequate e inadeguate a soddisfare l'esigenza di omogeneità ed adeguatezza cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale, con la conseguenza che l'art. 1, primo comma, lett. b) della legge n. 87/1994 appare in violazione dei principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

5. — La pretesa dedotta nel presente giudizio è stata posta anche con riguardo alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle maggiori somme riconosciute dovute. Tale parte della pretesa diviene preclusa dall'art. 2, quarto comma della legge in esame, il quale dispone che le somme dovute in conseguenza del computo nella indennità di fine servizio dell'indennità integrativa speciale «non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria».

Sembra evidente, la violazione per effetto di una norma siffatta, sia dell'art. 3 che dell'art. 36 della Costituzione in quanto essa espone, da un lato, i crediti considerati, per le conseguenze dell'inadempimento ai debiti correlativi, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che sussistano peculiarità differenziatrici; dall'altro espone tale specifico credito, nel suo carattere di retribuzione differita ormai legislativamente stabilita, alla sminuzione conseguente al decorso del tempo, che ne svilisce la proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

Né risulta la non manifesta infondatezza anche di tale questione.

6. — Tutte le questioni di illegittimità costituzionale così delineate riguardo alla legge n. 87/1994 sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio. Quella concernente l'art. 4, perchè dalla sua risoluzione in un senso o nell'altro dipende se il giudizio stesso possa pervenire a conclusioni di merito o essere dichiarato estinto. Tutte le altre, perchè, nel caso di incostituzionalità dichiarata dell'art. 4, la loro risoluzione condiziona il giudizio nel merito delle pretese dedotte.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 per contrasto con gli artt. 3, 24 primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione;

b) dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della domanda i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria per il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

c) dell'art. 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 nella parte in cui al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

d) dell'art. 2, quarto comma della legge 29 gennaio 1994, n. 87 in quanto esclude che le somme dovute a titolo di prestazione a norma della stessa legge diano luogo a corresponsione di interessi nè a rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, addì 13 ottobre 1994

Il presidente: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

95C0338

N. 150

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Bertosa Luisa ed altri, eredi contro E.N.P.A.S. ed altri

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico **Computo dell'indennità integrativa speciale** **Somme dovute** **Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2698/1993 proposto da Bertoja Luisa e Liotta Michela quali eredi di Liotta Calogero, rappresentate e difese dall'avv. Agelo Foletto, come da mandato in calce al ricorso, con elezione di domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; contro l'Ente nazionale della previdenza e assistenza per i dipendenti statali — E.N.P.A.S., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio; il Ministero del tesoro ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei Ministri *pro-tempore*, il Provveditore agli studi di Vicenza, in persona del provveditore *pro-tempore* e la direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia San Marco, 63; per l'annullamento della mancata riliquidazione di buonuscita E.N.P.A.S. con indennità integrativa speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali;

Visto il ricorso, notificato il 29 luglio 1993 e depositato presso la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati anche al neoinstituito I.N.P.D.A.P., Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 2 novembre 1993;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 ottobre 1994, relatore il consigliere Rita De Piero, l'avv. Foletto per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato De Felice per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Le parti ricorrenti espongono che il prof. Calogero Liotta, rispettivamente marito e padre, deceduto il 9 settembre 1990, aveva ricevuto l'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., per il servizio svolto in qualità di docente alle dipendenze del Provveditorato agli studi di Vicenza, senza che nell'importo venisse inclusa anche l'indennità integrativa speciale maturata con l'ultimo stipendio.

Il ricorso afferma il loro diritto in qualità di eredi ad ottenere la riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, ai sensi della recente sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale e deduce i seguenti motivi:

1. — Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1972, dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed eccesso di potere per carente ed illogica motivazione e per contrasto a disposizioni di legge.

Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennità di buonuscita penalizza i pubblici dipendenti di cui alla legge n. 70/1975 nei confronti di quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e dei dipendenti privati.

L'indennità integrativa speciale avrebbe ormai acquisito carattere di retribuzione differita, analogamente all'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori privati.

2. — Applicabilità della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte costituzionale; nell'assunto che tale sentenza avrebbe riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti statali e la sua obbligatoria inclusione nell'indennità di buonuscita, ancorchè non sia stata disposta la caducazione integrale della normativa impugnata, suggerendo invece criteri al legislatore per una organica determinazione della indennità di fine rapporto che faccia cessare qualsiasi sperequazione fra i lavoratori.

3. — Prescrizione quinquennale del credito e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cui all'art. 7 della legge n. 75/1980.

Poichè è pacifica la natura di retribuzione differita della buonuscita E.N.P.A.S., ne consegue il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data in cui le somme dovevano essere corrisposte, e cioè, a tenore dall'art. 7 della legge n. 75/1980 e dell'art. 26, secondo comma del d.P.R. n. 1032/1975, dal centoseiesimo giorno dalla data di cessazione dal servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994.

Con i motivi aggiunti, notificati anche all'I.N.P.D.A.P., le ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure:

1) Computo della indennità integrativa speciale del (*rectius*: al) 60% quale acconto di quanto dovuto dall'I.N.P.D.A.P. per determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali in particolare.

Assumono le istanti che, non essendosi ancora verificata la globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati dalla sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1992 della Corte costituzionale, la legge n. 87/1994, con cui è stato incluso nel computo dell'indennità di liquidazione il 60% dell'indennità integrativa speciale, non può essere considerata che come statuente un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione, che prevede l'estinzione d'ufficio delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non può essere applicato, se non limitatamente alla parte che sarà liquidata e dopo la avvenuta liquidazione;

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett. b) della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto ad indicazione della Corte costituzionale ed ai principi di cui all'art. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti costituzionali, essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione nel computo della liquidazione del 100% dell'indennità integrativa speciale mentre questa è stata inclusa nella liquidazione degli statali solo in ragione del 60%.

Rimane quindi la disparità di trattamento ancor più evidente da quando è stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P., per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che al personale degli enti locali e di altri enti pubblici;

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarto della legge n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai principi della Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97; nell'assunto che dalla natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di fine rapporto, deriverebbe automaticamente, per principi costituzionali ormai consolidati, l'obbligo di pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali.

La lesione dell'art. 38 sarebbe evidente con particolare riferimento ai dipendenti statali andati in pensione nell'ultimo decennio e che hanno avuto una liquidazione di buonuscita molto minore di quelli dell'ultimo anno, in rapporto all'indennità integrativa speciale che era modestissima nel 1984 ed è divenuta sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. senza rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984 in condizione ancora sperequata, visto che hanno dovuto attendere oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto;

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, e dell'art. 3 della legge n. 87/1994 in contrasto ai principi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

L'art. 2, comma terzo, prevede che il nuovo trattamento si applichi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, così attuando una sperequazione ai danni del personale della scuola il quale, a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente dal servizio a far tempo dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i pensionati 1984 del settore scuola sono quindi necessariamente cessati dal servizio con il 1° settembre 1984, anche se hanno poi ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985 e non sarebbero quindi inclusi nella previsione di una liquidazione decennale, con la conseguenza che nel loro caso la prescrizione avrebbe una durata novennale anziché decennale;

5) Applicabilità limitata dall'art. 4 legge n. 87/1994 con riferimento ai giudizi pendenti ed illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Per non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione delle cause pendenti solo una volta materialmente ottenuta la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e solo limitatamente all'importo liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%.

Diversamente opinando si determinerebbe una incostituzionale limitazione di quella tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 149/1995).

95C0339

N. 151

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sul ricorso proposto da Paolini Mario ed altri, contro E.N.P.A.S. ed altri*

Impiego pubblico - Dipendenti statali - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al 60 per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994 n. 87, artt. 1, lett. b), 2, quarto comma, 3 e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2699/1993 proposto da Paolini Mario, Loviselli Elia, Frison Silvio, Trivellin Antonietta, Gabardo Maria, Pozza Sergio, Bottaccin Vitorina, Pontarollo Renato e Valenza Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Foletto, come da mandato in calce al ricorso, con elezione di domicilio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; contro l'Ente nazionale della previdenza e assistenza per i dipendenti statali — E.N.P.A.S., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*; non costituito in giudizio; il Ministero del tesoro ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona dei Ministri *pro-tempore*, il Provveditorato agli studi di Vicenza, in persona del provveditore *pro-tempore* e la direzione provinciale del Tesoro di Vicenza, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia San Marco, 63; per l'annullamento della mancata riliquidazione di buonuscita E.N.P.A.S. con indennità integrativa speciale e con rivalutazione monetaria e interessi legali;

Visto il ricorso, notificato il 29 luglio 1993 e depositato presso la segreteria il 31 luglio 1993 con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti notificati anche al neoistituto I.N.P.D.A.P. Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 2 novembre 1993;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 ottobre 1994, relatore il consigliere Rita De Piero, l'avv. Foletto per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato De Felice per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

Le parti ricorrenti espongono di aver ricevuto l'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., per il servizio svolto in qualità di docenti alle dipendenze del provveditorato agli studi di Vicenza, senza che nell'importo venisse inclusa anche l'indennità integrativa speciale maturata con l'ultimo stipendio.

Il ricorso afferma il loro diritto ad ottenere la riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, ai sensi della recente sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale e deduce i seguenti motivi:

1. — Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1972, dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324 del 27 maggio 1959, degli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed eccesso di potere per carente ed illogica motivazione e per contrasto a disposizioni di legge.

Si assume che la mancata inclusione dell'I.I.S. nell'indennità di buonuscita penalizza i pubblici dipendenti di cui alla legge n. 70/1975 nei confronti di quelli iscritti all'I.N.A.D.E.L. e dei dipendenti privati.

L'indennità integrativa speciale avrebbe ormai acquisito carattere di retribuzione differita, analogamente all'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori privati.

2. — Applicabilità della sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte Costituzionale; nell'assunto che tale sentenza avrebbe riconosciuto la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti statali e la sua obbligatoria inclusione nell'indennità di buonuscita, ancorchè non sia stata disposta la caducazione integrale della normativa impugnata, suggerendo invece criteri al legislatore per una organica determinazione della indennità di fine rapporto che faccia cessare qualsiasi sperequazione fra i lavoratori.

3. — Prescrizione quinquennale del credito e rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di cui all'art. 7 della legge n. 75/1980.

Poichè è pacifica la natura di retribuzione differita della buonuscita E.N.P.A.S., ne consegue il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data in cui le somme dovevano essere corrisposte, e cioè, a tenore dell'art. 7 della legge n. 75/1980 e dell'art. 26, secondo comma del d.P.R. n. 1032/1975, dal centoseiesimo giorno dalla data di cessazione dal servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato estinto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 87/1994.

Con i motivi aggiunti, notificati anche all'I.N.P.D.A.P., le ricorrenti hanno sollevato le seguenti ulteriori censure:

1) Computo della indennità integrativa speciale del (*rectius*: al) 60% quale acconto di quanto dovuto dall'I.N.P.D.A.P. per determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici e statali in particolare.

Assumono le istanti che, non essendosi ancora verificata la globale revisione normativa della materia secondo i principi indicati dalla sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1992 della Corte costituzionale, la legge n. 87/1994, con cui è stato incluso nel computo dell'indennità di liquidazione il 60% dell'indennità integrativa speciale, non può essere considerata che come statuente un acconto sul dovuto e anche l'art. 4 della legge in questione, che prevede l'estinzione d'ufficio delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge, non può essere applicato, se non limitatamente alla parte che sarà liquidata e dopo la avvenuta liquidazione;

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma prima, lett. b) della legge n. 8 del 29 gennaio 1994 in contrasto ad indicazione della Corte costituzionale ed ai principi di cui all'art. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La nuova legge non rispetterebbe gli orientamenti costituzionali, essendo rimasta ferma per i lavoratori degli enti locali l'inclusione nel computo della liquidazione del 100% dell'indennità integrativa speciale mentre questa è stata inclusa nella liquidazione degli statali solo in ragione del 60%.

Rimane quindi la disparità di trattamento ancor più evidente da quando è stato istituito un unico ente pubblico, l'I.N.P.D.A.P., per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sia agli statali che al personale degli enti locali e di altri enti pubblici;

3) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarto della legge n. 87/1994 con riferimento all'esclusione di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, in contrasto ai principi della Costituzione di cui agli artt. 3, 36, 38 e 97; nell'assunto che dalla natura retributiva ormai pacificamente riconosciuta al trattamento di fine rapporto, deriverebbe automaticamente, per principi costituzionali ormai consolidati, l'obbligo di pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali.

La lesione dell'art. 38 sarebbe evidente con particolare riferimento ai dipendenti statali andati in pensione nell'ultimo decennio e che hanno avuto una liquidazione di buonuscita molto minore di quelli dell'ultimo anno, in rapporto all'indennità integrativa speciale che era modestissima nel 1984 ed è divenuta sempre maggiore. La riliquidazione della buonuscita E.N.P.A.S. senza rivalutazione monetaria e interessi legali vedrebbe i pensionati 1984 in condizione ancora sperequata, visto che hanno dovuto attendere oltre un decennio per il riconoscimento del loro diritto;

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, e dell'art. 3 della legge n. 87/1994 in contrasto ai principi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

L'art. 2, comma terzo, prevede che il nuovo trattamento si applichi ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, così attuando una sperequazione ai danni del personale della scuola il quale, a differenza degli altri statali, cessa obbligatoriamente dal servizio a far tempo dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'ultimo anno scolastico in cui ha prestato servizio; i pensionati 1984 del settore scuola sono quindi necessariamente cessati dal servizio con il 1° settembre 1984, anche se hanno poi ricevuto la liquidazione nel dicembre 1984 o nel gennaio 1985 e non sarebbero quindi inclusi nella previsione di una liquidazione decennale, con la conseguenza che nel loro caso la prescrizione avrebbe una durata novennale anziché decennale;

5) Applicabilità limitata dall'art. 4 legge n. 87/1994 con riferimento ai giudizi pendenti ed illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Per non ledere i citati principi costituzionali l'art. 4 dovrebbe essere interpretato nel senso di determinare l'estinzione delle cause pendenti solo una volta materialmente ottenuta la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e solo limitatamente all'importo liquidato, dovendo le cause continuare per il residuo 40%.

Diversamente opinando si determinerebbe una incostituzionale limitazione di quella tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi tutelata dalla Costituzione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 149/1995).

95C0340

N. 152

Ordinanza emessa il 6 maggio 1994 dalla Corte di cassazione (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1995) sui ricorsi riuniti proposti da Maffi Aldo ed altro

Processo penale - Dibattimento - Assunzione di prova testimoniale - Rogatoria all'estero (nella specie: in Francia) - Presenza del difensore dell'imputato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 536/1990 (recte: n. 436/1990).

(Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2).

(Cost., art. 24).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti promossi da Maffi Aldo nato il 24 settembre 1941 e Pedemonti Giovanni nato il 10 marzo 1951 avverso la sentenza 3° maggio 1993 della Corte d'appello di Milano.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Felicetti;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore del Maffi, avv. Giancarlo Lagi il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Maffi Aldo ha proposto ricorso avverso la sentenza 3 maggio 1993 della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza 20 maggio 1992 del Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni nove, mesi due di reclusione e L. 74.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 75, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge n. 685 del 1975; 71, primo e quarto comma, 74, primo comma, n. 2 e secondo comma, della stessa legge.

Con i primi due motivi di ricorso ha dedotto l'inutilizzabilità della rogatoria effettuata a Nizza, per violazione degli artt. 178, lett. a) del c.p.p., 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, 101 e segg. della Cost.

Tale rogatoria ebbe ad oggetto deposizioni testimoniali di funzionari della polizia francese, che avevano compiuto accertamenti in Francia. Essa fu assunta presso gli uffici della polizia di Nizza, alla presenza dei magistrati della quinta sezione penale del Tribunale di Milano che l'avevano disposta, ma in assenza del difensore del ricorrente, al quale fu negato di partecipare all'assunzione della prova, che fu effettuata da un funzionario della polizia francese a ciò delegato.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 159 e segg. del c.p.p., in relazione all'art. 191 del c.p.p., in quanto erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto che, ove la rogatoria dovesse ritenersi nulla, i fatti in essa attestati sarebbero stati comunque validamente acquisiti quali fonti di prova nel processo, mediante le testimonianze *de relato* dei testi Pardini e Zanin ex art. 195, comma terzo, del c.p.p.

I testi francesi, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non erano irreperibili e, comunque, lo stato d'«irreperibilità» riguarderebbe unicamente l'imputato e non sarebbe estensibile ad altri soggetti.

Con il quarto motivo si lamenta l'erronea valutazione della prova, deducendo che al ricorrente è stato attribuito il reato di importazione e detenzione di hashish sulla base di elementi di prova inconsistenti.

Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso anche Pedemonti Giovanni, condannato alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione e L. 78.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 75, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 685 del 1975; 71, commi primo e quarto; 74, primo comma, n. 2 e secondo comma, della stessa legge.

Formulava doglianze analoghe a quelle del coimputato Maffi.

Su istanza del p.m. i ricorsi sono stati riuniti in udienza.

DIRITTO

In relazione ai primi due motivi di ricorso, va premesso che in materia penale le rogatorie internazionali sono regolate in via generale dall'art. 696 del c.p.p., a norma del quale esse sono disciplinate dalle convenzioni internazionali in vigore nello Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

Al caso di specie è applicabile (ed è stata applicata) la convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta — tra le altre nazioni europee — dall'Italia e dalla Francia, resa esecutiva in Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215 (art. 2) e operante nei confronti della Francia dal 23 maggio 1967, dopo la ratifica da parte di quest'ultima.

Detta convenzione, all'art. 3, dispone che lo Stato richiesto farà eseguire «nelle forme previste dalla propria legislazione» le rogatorie relative a procedimenti penali a lui dirette dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Al successivo art. 4 dispone che le autorità e «le persone in causa» potranno assistere all'esecuzione della rogatoria se lo Stato richiesto «vi consente». Norma che va interpretata (e nel caso di specie è stata interpretata), in connessione con il precedente art. 3, nel caso che lo Stato richiesto, ove la propria legislazione lo preveda, può escludere che la parte privata assista alla rogatoria attraverso il proprio difensore, rimettendo la norma alla discrezione dello Stato richiesto di consentire la presenza all'assunzione della rogatoria delle «autorità» e delle «persone in causa», senza garantire il diritto all'assistenza del difensore, anche ove tale diritto sia inderogabilmente garantito dall'ordinamento dello Stato richiedente.

Avendo l'Italia reso esecutiva con la legge n. 215 del 1961 detta convenzione, ne deriva che le rogatorie eseguite in conformità di essa e della legislazione dello Stato richiesto, sono utilizzabili nel processo penale, ponendosi la legge di

esecuzione come norma speciale in materia di assunzione delle prove ivi previste — in conformità di quanto stabilito dal citato art. 696 del c.p.p. — rispetto alle norme processuali generali in tema di assunzione della prova.

La tesi contraria, formulata dai ricorrenti, muove dall'erroneo presupposto che l'art. 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, sia applicabile anche ai trattati internazionali resi esecutivi con legge nello Stato, così alterandosi la *ratio* di tale articolo, che è quella di costituire un limite all'applicabilità delle norme di diritto straniero da parte del giudice italiano, altrimenti applicabili in base agli articoli precedenti (nonché un limite all'efficacia nel nostro ordinamento delle convenzioni private e degli atti di Stati enti ed istituzioni estere).

Ma in proposito va osservato che l'art. 31, avendo forza di legge, non può comunque porsi — in base ai principi generali in tema di gerarchia delle fonti — come limite di validità, e quindi di utilizzabilità, di una prova assunta sulla base di una convenzione internazionale resa con legge esecutiva in Italia, trovando tale prova la sua disciplina specifica in detta convenzione e nella legge di esecuzione, che è fonte normativa speciale e di pari grado rispetto all'art. 31.

Ne deriva che l'eccezione d'inutilizzabilità della prova ed i relativi motivi di ricorso dovrebbero essere rigettati; essendo stata la prova assunta in conformità della anzidetta convenzione internazionale, resa esecutiva con legge.

Questa Corte, peraltro, deve farsi carico del problema, in parte implicito nei motivi proposti dai ricorrenti, della compatibilità della legge n. 215 del 1961 — nella parte in cui ha reso esecutiva una convenzione che consente l'esperimento di rogatorie all'estero, anche se disposte in fase dibattimentale, senza la presenza del difensore e con delega a funzionari di polizia giudiziaria per l'esperimento di esse — con gli artt. 24 e 102 della Costituzione.

Va premesso al riguardo che la delega comporta l'abilitazione del delegato ad esercitare le funzioni del delegante, con tutti i doveri inerenti a tale esercizio cosicché, negli ordinamenti in cui è prevista, come in quello francese, la delega a funzionari di polizia giudiziaria del potere di assumere prove, deve ritenersi che essi siano investiti, in relazione a tale assunzione, delle funzioni del delegante ed esercitano, a quegli effetti, funzioni giudiziarie, con i relativi doveri.

In tale contesto, l'escussione di testimoni, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, temporaneamente investiti di funzioni giudiziarie in base a una legge che li autorizzi, non contrasta con gli artt. 102 e 24 della Costituzione, giacché nessuno di tali articoli impone che le prove testimoniali siano assunte sempre necessariamente e direttamente da un giudice.

Invero l'art. 102 della Costituzione, riservando di regola ai magistrati ordinari l'esercizio della funzione giurisdizionale, non vieta la delega dell'assunzione di prove testimoniali ad ufficiali di polizia giudiziaria, imponendo unicamente, quanto alle prove, che ai giudici ne sia riservata in via esclusiva la valutazione e non anche, necessariamente, la formazione, che non rientra, *strictu sensu* nello *iuris dicere*, come è dimostrato dal rilievo che nell'attuale ordinamento processuale sono utilizzabili nel processo anche mezzi di prova non assunti dal giudice.

L'art. 24, a sua volta, non risulta violato, di per sé, dalla suddetta delega, ove l'espletamento della prova sia accompagnato da idonee garanzie del diritto di difesa.

Non manifestamente infondata, invece, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, in quanto, in connessione con il precedente art. 3, consente l'esperimento di rogatorie all'estero disposte in fase dibattimentale, senza garantire la presenza del difensore dell'imputato.

Limitatamente a tale aspetto, la questione è rilevante nel presente giudizio non potendo esso essere definito, per quanto sopra si è detto, senza fare applicazione — per decidere sui primi due motivi del ricorso — della norma impugnata, e tenuto conto della pregiudizialità di detti motivi rispetto ai successivi.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, va innanzitutto rammentato che la Corte Costituzionale, già in riferimento al precedente codice di procedura penale, sin dalle sentenze n. 63 e 64 del 1972, ha ritenuto che, mentre non viola di regola l'art. 24 della Costituzione l'assunzione di prove testimoniali in istruttoria senza la presenza del difensore, tale presenza deve essere inderogabilmente garantita — perché non ne risulti violato l'art. 24 della Costituzione — ove si tratti di prove non ripetibili in dibattimento alla presenza del difensore.

Già da tali decisioni si evince, pertanto, il principio che l'art. 24 della Costituzione impone che la prova da utilizzare non a meri fini istruttori, ma ai fini della decisione, deve essere necessariamente assunta con la partecipazione del difensore.

Va ancora osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il diritto di difesa è ineludibile garanzia di assistenza tecnico-professionale (sent. n. 125 del 1979 e n. 188 del 1980), deve essere assicurato in modo effettivo ed è tra i diritti considerati dalla Costituzione inviolabili e irrinunciabili (sent. n. 125 del 1979 e n. 160 del 1982).

In tale contesto la presenza del difensore alla prova, non ha solo lo scopo di garantire il contraddittorio, ma anche la stessa legalità formale e sostanziale dell'assunzione, rientrando fra i compiti del difensore quello da tutelare l'imputato attraverso l'irrinunciabile controllo, tecnico-professionale, che la prova sia assunta in effettiva conformità alle regole processuali, con particolare riferimento a quelle che ne assicurano la «genuinità».

Inoltre, con la sentenza n. 536 del 1990, la Corte costituzionale, con una decisione interpretativa, ha affermato l'essenzialità, ai fini della garanzia del diritto di difesa, del ruolo del difensore in sede d'incidente probatorio, in relazione all'equiparazione della prova ivi assunta a quella assunta in dibattimento. Ne risulta in tal modo indirettamente, ma espressamente, confermata la necessità della presenza del difensore per l'assunzione di prove in fase dibattimentale, in relazione alla tutela del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Pertanto, non appare manifestamente infondato il dubbio che la norma in esame, consentendo l'assunzione di prove testimoniali in fase dibattimentale, attraverso rogatorie internazionali, in assenza del difensore dell'imputato, comprometta il diritto di difesa in maniera irreversibile, consentendo di fondare la decisione su una prova assunta senza che si sia osservata quella garanzia fondamentale per l'imputato che è data dalla partecipazione del difensore alla prova assunta in fase dibattimentale.

Ne deriva che deve essere sollevata, perché rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale in quanto, in connessione con il precedente art. 3, consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, senza garantire la presenza del difensore dell'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961 n. 215, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, consentendo l'esperimento di rogatorie all'estero disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato, in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 6 maggio 1994.

Il presidente: BUOGO

95C0341

N. 153

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Alessandria (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1995) sui ricorsi riuniti proposti da Prozio Giancarlo c/Ufficio I.V.A. di Alessandria

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti alla difesa in giudizio e alla tutela giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109 del 1967, 99/1968, 200/1976, 42/1980, 96 e 151 del 1982.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dal sig. Giancarlo Prozio avverso avviso di rettifica:
Letti gli atti:

Udito il relatore avv. Franco Grillo;

RITENUTO IN FATTO

In sede di discussione il rappresentante del ricorrente ha sollecitato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 29, della legge n. 17/1985 per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

La commissione tributaria si è riservata di decidere.

Il disposto dell'art. 2, comma 29, della legge n. 17/1985 — sul quale si basa l'accertamento induttivo operato dall'ufficio I.V.A. — appare viziato da illegittimità costituzionale.

La norme autorizza gli uffici a desumere i ricavi dei contribuenti in regime forfettario anche da uno solo dei seguenti dati (o «fatti identici»): dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti consumi di energia ecc., assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministero delle finanze.

Sembra evidente che i dati predetti non consentono l'accertamento dei ricavi e dei corrispettivi, tanto più se considerati separatamente come la legge prevede («uno o più»).

L'«ubicazione dei locali destinati all'esercizio» dell'impresa o della professione non è certo idoneo a dimostrare introiti, variabili da caso a caso e in generale del tutto indipendenti dalla sede di esercizio dell'attività.

Altrettanto dicasi dei «beni strumentali impiegati», che da soli non valgono ad assicurare un guadagno certo e costante; del «numero dei dipendenti», che talora può costituire più un onere che un indice di prosperità aziendale; dei consumi energetici, relativi più che altro alla collocazione territoriale ed all'esposizione alla luce, o meno, dei locali di esercizio, ecc.

Trattasi di dati astratti, che prescindono dalla situazione economica peculiare di ciascuna impresa e non tengono conto delle differenze tra imprenditori più o meno capaci o «avviati», tra i diversi Comuni, tra centro e periferia, ecc.

La legge consente altresì al Ministero di introdurre ulteriori elementi indiziari, ampliando ancora la possibilità di sostituire un'astratta predeterminazione alla valutazione obiettiva del caso di specie.

Ciò comporta, anzitutto, uno stravolgimento dell'istituto della presunzione.

La disposizione in esame sembra da inquadrare tra le «presunzioni semplici» (art. 2729 del Codice civile) dato che la ricostruzione dei ricavi e dei corrispettivi non consegue direttamente dalla legge, ma è demandata ad organi amministrativi: in tal caso sono *prima facie* esclusi i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. È pacifico che «ai fini dell'accertamento induttivo le presunzioni debbano essere suffragate dai requisiti di gravità precisione e concordanza», come concordemente ritenuto dalle Commissioni Tributarie, e che il «fatto ignoto deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di determinate e certe premesse e non già il risultato di una deduzione che ... lascia sopravvivere l'ipotizzabilità di conclusioni diverse od opposte» (Cass. n. 3448/73).

La presunzione in esame, invece: A) non è grave, perché fondata su elementi che non costituiscono sufficiente motivo per disattendere la contabilità e ricostruire i ricavi; B) non è precisa, essendo fondata su indizi non univoci; C) non è concordante, potendo derivare da un unico dato non ricordato ad altri.

I ricavi così determinati non sono quelli reali ma il frutto di una mera congettura, per di più generalizzata, senza alcun riscontro con la situazione concreta.

Se poi, come sostiene l'ufficio, si trattasse di presunzione legale, ancora più manifesta ne sarebbe l'incongruenza, dato che:

a) i dati noti non sono in rapporto di casualità con il fatto che si vorrebbe provare: i ricavi non sono infatti conseguenza necessaria e neanche probabile dei c.d. «fatti indice»;

b) la legge, anziché trarre direttamente le conseguenze da un determinato fatto per risalire a quello ignorato, demanda ad un organo amministrativo di desumere i ricavi di un contribuente sulla base di generiche circostanze che, per di più, un altro organo amministrativo (il Ministero) può liberamente accrescere;

c) la Corte costituzionale ha precisato che «le presunzioni in materia, fiscale per poter essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), debbano essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente» (sent. 28 luglio 1976 n. 200).

Nella motivazione di altra sentenza (26 marzo 1980) leggasi testualmente: «questa Corte ha più volte chiarito (sent. 103 e 109/1967; 99/1968; 200/76) che le presunzioni tributarie debbono fondarsi su indizi concretamente rilevatori di ricchezza, ovvero su fatti reali affinché l'imposizione non abbia una base fittizia».

La norma in esame invece consente, «indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e negli artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972» (quindi anche se la contabilità appaia regolare) di determinare induttivamente i ricavi dal contribuente in base ad elementi estrinseci e di per sé insignificanti.

Quanto precede è reso evidente dall'applicazione della legge operata dall'Ufficio I.V.A. di Alessandria: invocato uno solo dei presupposti di cui all'art. 2, comma 29, è stato effettuato un calcolo generale per un'intera categoria (nella specie i parrucchieri) che è poi stato applicato ai singoli contribuenti prescindendo dall'effettiva situazione di ciascuno di essi.

Non solo, ma, scelto uno dei presupposti, non ne sono stati presi in considerazione altri; con la conseguenza che un parrucchiere, purché abbia tot dipendenti, otterrebbe identici ricavi, secondo i calcoli dell'ufficio, così nelle vie centrali come in periferia, così nel capoluogo come in uno sperduto villaggio, sia che gestisca una «bottega» di lusso, con scelta clientela, che se abbia il più modesto esercizio.

Nessuna considerazione per l'avviamento, per l'abilità, per l'età dell'artigiano, per l'attrezzatura più o meno completa, per il genere di clientela, ecc.

Si sostituisce dunque alla prova presuntiva, così come disciplinata da diritto, un amplissimo potere discrezionale, consentendo in linea di fatto agli uffici di determinare i ricavi senza alcun riscontro con la situazione concreta propria di ogni artigiano, traendo da un singolo dato conseguenze indimostrate e senza cercare conferma in altri, né dare rilevanza alle risultanze contabili né fare riferimento all'effettivo reddito del contribuente.

Il presunto ricavo è ricostruito con calcolo aprioristico riferito ad un'intera categoria. Anche se tale calcolo (di per sé opinabile) fosse «mediamente» accettabile, resterebbe ingiustificata l'applicazione ai singoli di un dato statistico: se uno ricava quattro e l'altro due, il dato medio (tre) non vale per il primo, né per il secondo.

Sotto il profilo più strettamente giuridico la norma in esame si pone in contrasto con il dettato costituzionale.

1. — Viola anzitutto l'art. 53, primo comma, della Costituzione, posto che la «capacità contributiva», diviene da base concreta per determinare l'imposizione fiscale un elemento artificiosamente costituito a priori.

Lettera e ratio della norma costituzionale richiedono, infatti, per l'imposizione di un tributo, un fatto espressivo di «concreta capacità» e non una ricostruzione di ricavi eseguita per un'intera categoria, senza tener conto delle condizioni soggettive ed oggettive variabili di caso in caso. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato «l'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici dai quali sia razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva dell'obbligazione d'imposta (Sent. 200/1976).

2. — Stravolge il principio della «progressività» (art. 53 cpv della Costituzione), in quanto applicando i parametri generali adottati dall'ufficio I.V.A. risultano tassate in misura uguale — a parità di personale — le botteghe più avviate al pari di quelle in crisi. Inoltre, le ditte che non dichiarano la cifra astrattamente calcolata per l'intera categoria vengono ritenute colpevoli di non aver annotato la differenza tra l'importo risultante sul registro dei corrispettivi e quello generale calcolato dall'Ufficio: cosicché contribuenti che hanno percepito uno scarso utile vengono gravati, in assenza di accertate irregolarità, da una maggiore differenza di imposta e da fortissime pene pecuniarie.

Ciò in contrasto col principio, affermato da questa stessa Corte, secondo cui «la produzione dei redditi è un fatto economico legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile».

3. — Viola l'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, data l'estrema difficoltà di fornire una prova contraria (negativa) di fronte a una presunzione appoggiata a dati estrinseci e generici.

Se un accertamento induttivo scatta ad esempio, in base all'indicazione della sede dell'impresa — che non costituisce un indice certo ma che di per sé non può essere smentito — il contribuente viene di fatto privato del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.

La giurisprudenza della Corte è pacifica nel senso che il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non può essere resa a tal punto difficile da pregiudicare completamente la domanda di giustizia.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'art. 24 della Costituzione sancisce un diritto alla prova quale indispensabile accessorio al diritto di difesa ed anche al diritto di azione.

Nel caso in esame l'ancora il ricavo ad un dato generico, come tale inoppugnabile, ma irrilevante per le singole situazioni, vanifica ogni possibilità di prova.

La norma contrasta dunque con l'art. 24 nonché con l'art. 113 cpv della Costituzione.

4. — Discrimina i lavoratori autonomi — e in specie gli artigiani — in contrasto con l'art. 3, comma primo della Costituzione che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di condizioni personali».

L'accertamento induttivo senza tener conto delle risultanze delle scritture contabili e, quindi, disattendendole a priori, rende particolarmente gravosa la situazione di alcuni contribuenti non solo rispetto a tutti gli altri cittadini ma anche nei confronti di coloro che possono tenere altra specie di contabilità. Sussistono dunque «l'arbitrarietà e l'irrazionalità della norma» che giustificano il controllo di legittimità *ex art. 3* della Costituzione (sent. 144/1973; 96 e 151/1982).

Né dicasi che ciò è giustificato da «pericoli conseguenti all'introduzione del regime forfettario».

Tale regime è stato introdotto dalla legge ed è quindi perfettamente lecito: non si può punire *qui jure suo utitur*.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva che precede, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo della legge 47/1985 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma della Costituzione della Repubblica;

Sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alessandria, addì 28 febbraio 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

95C0342

N. 154

Ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dalla commissione tributaria di primo grado di Alessandria (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1995) sui ricorsi riuniti proposti da La Camera Maria Rosa c/Ufficio I.V.A. di Alessandria

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti al lavoro, alla tutela giurisdizionale e alla difesa in giudizio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109 del 1967, 99/1968, 200/1976, 42/1980, 96 e 151 del 1982.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da La Camera Maria Rosa res. a Carrosio, via Odino 18, avverso avvisi di rettifica ufficio IVA di Alessandria per gli anni 1985/1986/1987;

Letti gli atti:

OSSERVA

In sede di discussione il rappresentante del ricorrente ha sollecitato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge n. 17/1985 per contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

La Commissione Tributaria si è riservata di decidere.

Il disposto dell'art. 2, ventinovesimo comma, della legge n. 17/1985 — sul quale si basa l'acceramento induttivo operato dall'Ufficio I.V.A. — appare viziato da illegittimità costituzionale.

La norma autorizza gli uffici a desumere i ricavi dei contribuenti in regime forfettario anche da uno solo dei seguenti dati (o «fatti indice»): dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti consumi di energia ecc., assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze.

Sembra evidente che i dati predetti non consentano l'accertamento dei ricavi e dei corrispettivi, tanto più se considerati separatamente come la legge prevede («uno o più»).

L'«ubicazione dei locali destinati all'esercizio» dell'impresa o della professione non è certo idoneo a dimostrare introiti, variabili da caso a caso e in generale del tutto indipendenti dalla sede di esercizio dell'attività.

Altrettanto dicasi dei «beni strumentali impiegati», che da soli non valgono ad assicurare un guadagno certo e costante; del «numero dei dipendenti», che talora può costituire più un onere che un indice di prosperità aziendale; dei consumi energetici, relativi più che altro alla collocazione territoriale ed all'esposizione alla luce, o meno, dei locali di esercizio, ecc.

Trattasi di dati astratti, che prescindono dalla situazione economica peculiare di ciascuna impresa e non tengono conto delle differenze tra imprenditori più o meno capaci o «avviati», tra i diversi comuni, tra centro e periferia, ecc.

La legge consente altresì al Ministro di introdurre ulteriori elementi indiziari, ampliando ancora la possibilità di sostituire un'astratta predeterminazione alla valutazione obiettiva del caso di specie.

Ciò comporta, anzitutto, uno stravolgimento dell'istituto della presunzione.

La disposizione in esame sembra da inquadrare tra le «presunzioni semplici» (art. 2729 del c.c.), dato che la ricostruzione dei ricavi e dei corrispettivi non consegue direttamente dalla legge, ma è demandata ad organi amministrativi: in tal caso sono *prima facie* esclusi i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. È pacifico che «ai fini dell'accertamento induttivo le presunzioni debbano essere suffragate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza», come concordemente ritenuto dalle commissioni tributarie, e che «il fatto ignoto deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di determinate e certe premesse e non già il risultato di una deduzione che lascia sopravvivere l'ipotizzabilità di conclusioni diverse od opposte» (Cass. n. 3448/73).

La presunzione in esame, invece: *A*) non è grave, perché fondata su elementi che non costituiscono sufficiente motivo per disattendere la contabilità e ricostruire i ricavi; *B*) non è precisa, essendo fondata su indizi non univoci; *C*) non è concordante, potendo derivare da un unico dato non raccordato ad altri.

I ricavi così determinati non sono quelli reali ma il frutto di una mera congettura, per di più generalizzata, senza alcun riscontro con la situazione concreta.

Se poi, come sostiene l'Ufficio, si trattasse di presunzione legale, ancora più manifesta ne sarebbe l'incongruenza, dato che:

a) i dati noti non sono in rapporto di causalità con il fatto che si vorrebbe provare: i ricavi non sono infatti conseguenza necessaria e neanche probabile dei c.d. «fatti indice»;

b) la legge, anziché trarre direttamente le conseguenze da un determinato fatto per risalire a quello ignorato, demanda ad un organo amministrativo di desumere i ricavi di un contribuente sulla base di generiche circostanze che, per di più, un altro organo amministrativo (il Ministro) può liberamente accrescere;

c) la Corte costituzionale ha precisato che «le presunzioni in materia, fiscale per potere essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), debbano essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente» (sent. 28 luglio 1976, n. 200).

Nella motivazione di altra sentenza (26 marzo 1980) leggesi testualmente: «questa Corte ha più volte chiarito (sent. 103 e 109/1967; 99/1968; 200/76) che le presunzioni tributarie debbono fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza, ovvero su fatti reali affinché l'imposizione non abbia una base fittizia».

La norma in esame invece consente, «indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e negli artt. 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972» (quindi anche se la contabilità appaia regolare) di determinare induttivamente i ricavi del contribuente in base ad elementi estrinseci e di per sé insignificanti.

Quanto precede è reso evidente dall'applicazione della legge operata dall'Ufficio I.V.A. di Alessandria: invocato uno solo dei presupposti di cui all'art. 2, ventinovesimo comma, è stato effettuato un calcolo generale per un'intera categoria (nella specie i parrucchieri) che è poi stato applicato ai singoli contribuenti prescindendo dall'effettiva situazione di ciascuno di essi.

Non solo, ma, scelto uno dei presupposti, non ne sono stati presi in considerazione altri; con la conseguenza che un parrucchiere, purché abbia tot dipendenti, otterrebbe identici ricavi, secondo i calcoli dell'Ufficio, così nelle vie centrali come in periferia, così nel capoluogo come in uno sperduto villaggio, sia che gestisca una «bottega» di lusso, con scelta clientela, che se abbia il più modesto esercizio.

Nessuna considerazione per l'avviamento, per l'abilità, per l'età dell'artigiano, per l'attrezzatura più o meno completa, per il genere di clientela, ecc.

Si sostituisce dunque alla prova presuntiva, così come disciplinata dal diritto, un amplissimo potere discrezionale, consentendo in linea di fatto agli uffici di determinare i ricavi senza alcun riscontro con la situazione concreta propria di ogni artigiano, traendo da un singolo dato conseguenze indimostrate e senza cercare conferma in altri, né dare rilevanza alle risultanze contabili né fare riferimento all'effettivo reddito del contribuente.

Il presunto ricavo è ricostruito con calcolo aprioristico riferito ad un'intera categoria. Anche se tale calcolo (di per sé opinabile) fosse «mediamente» accettabile, resterebbe ingiustificata l'applicazione ai singoli di un dato statistico: se uno ricava quattro e l'altro due, il dato medio (tre) non vale per il primo, né per il secondo.

Sotto un profilo più strettamente giuridico la norma in esame si pone in contrasto con il dettato costituzionale.

1. — Viola anzitutto l'art. 53, primo comma, della Costituzione, posto che la «capacità contributiva», diviene da base concreta per determinare l'imposizione fiscale un elemento artificiosamente costituito a priori.

Lettera e ratio della norma costituzionale richiedono, infatti, per l'imposizione di un tributo, un fatto espressivo di concreta «capacità» e non una ricostruzione di ricavi eseguita per un'intera categoria, senza tener conto delle condizioni soggettive ed oggettive variabili di caso in caso. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato «l'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici dai quali sia razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva dell'obbligazione d'imposta» (sent. 200/1976).

2. — Stravolge il principio della «progressività» (art. 53 cpv. della Costituzione), in quanto applicando i parametri generali adottati dall'Ufficio I.V.A. risultano tassate in misura uguale — a parità di personale — le botteghe più avviate al pari di quelle in crisi. Inoltre, le ditte che non dichiarano la cifra astrattamente calcolata per l'intera categoria vengono ritenute colpevoli di non aver annotato la differenza tra l'importo risultante sul registro dei corrispettivi e quello generale calcolato dall'Ufficio: cosicché contribuenti che hanno percepito uno scarso utile vengono gravati, in assenza di accertate irregolarità, da una maggiore differenza di imposta e da fortissime pene pecuniarie.

Ciò in contrasto col principio, affermato da questa stessa Corte, secondo cui «la produzione dei redditi è un fatto economico legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile».

3. — Viola l'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, data l'estrema difficoltà di fornire una prova contraria (negativa) di fronte a una presunzione appoggiata a dati estrinseci e generici.

Se un accertamento induttivo scatta, ad esempio, in base all'indicazione della sede dell'impresa — che non costituisce un indice certo ma che di per sé non può essere smentito — il contribuente viene di fatto privato del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.

La giurisprudenza della Corte è pacifica nel senso che il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non può essere resa a tal punto difficile da pregiudicare completamente la domanda di giustizia.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'art. 24 Cost. sancisce un diritto alla prova quale indispensabile accessorio al diritto di difesa ed anche al diritto di azione.

Nel caso in esame l'ancorare il ricavo ad un dato generico, come tale inoppugnabile, ma irrilevante per le singole situazioni vanifica ogni possibilità di prova.

La norma contrasta dunque con l'art. 24 nonché con l'art. 113 cpv. Cost.

4. — Discrimina i lavoratori autonomi — e in specie gli artigiani — in contrasto con l'art. 3, comma primo della Costituzione che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di condizioni personali».

L'accertamento induttivo senza tener conto delle risultanze delle scritture contabili e, quindi, disattendendole a priori, rende particolarmente gravosa la situazione di alcuni contribuenti non solo rispetto a tutti gli altri cittadini ma anche nei confronti di coloro che possono tenere altra specie di contabilità. Sussistono dunque «l'arbitrarietà e l'irrazionalità della norma» che giustificano il controllo di legittimità ex art. 3 della Cost. (sent. 144/1973; 96 e 151/1982).

Né dicasi che ciò è giustificato da «pericoli conseguenti all'introduzione del regime forfettario». Tale regime è stato introdotto dalla legge ed è quindi perfettamente lecito: non si può punire *qui jure suo utitur*.

5. — Si potrebbe, infine, profilare un dubbio di illegittimità costituzionale anche rispetto all'art. 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto, mentre la norma in esame costringe coloro che non possono conseguire i ricavi indiscriminatamente ritenuti per un'intera categoria ad abbandonare l'attività o a subire imposte non dovute e gravi sanzioni.

Ciò è tanto più grave nei confronti degli artigiani, disponendo l'art. 45 cpv. della Cost. che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ventinovesimo comma, della legge 17/1985, per contrasto con gli artt. 3 primo comma, 4, 24 primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma della Costituzione della Repubblica; sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alessandria, addì 20 giugno 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

95C0343

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe

L. 102.000

L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 34.000

L. 40.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe.

L. 27.000

L. 32.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 13.500

L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900
---	----------	----------

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale.

TERAMO

CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

MATERA

MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENE0
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121

CARTOLIBRERIA MASSACCESI

Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Manneli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA

GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 Intra

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INT.LE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162

LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

ALGERO

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

IGLESIAS

LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPOTONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele,

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28

LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185

CARTOLIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

RAGUSA

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27

LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

SESTANTE

Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO

CARTOLIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 151

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31

LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 357.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 195.500</td> </tr> </table> <p>Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 65.500</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 46.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 200.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 109.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 357.000	semestrale	L. 195.500	annuale	L. 65.500	semestrale	L. 46.000	annuale	L. 200.000	semestrale	L. 109.000	<p>Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 65.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 45.500</td> </tr> </table> <p>Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 199.500</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 108.500</td> </tr> </table> <p>Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">annuale</td> <td style="text-align: right;">687.000</td> </tr> <tr> <td>semestrale</td> <td style="text-align: right;">379.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 65.000	semestrale	L. 45.500	annuale	L. 199.500	semestrale	L. 108.500	annuale	687.000	semestrale	379.000
annuale	L. 357.000																								
semestrale	L. 195.500																								
annuale	L. 65.500																								
semestrale	L. 46.000																								
annuale	L. 200.000																								
semestrale	L. 109.000																								
annuale	L. 65.000																								
semestrale	L. 45.500																								
annuale	L. 199.500																								
semestrale	L. 108.500																								
annuale	687.000																								
semestrale	379.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 5 *

L. 7.800